INSTRVZIONE PASTORALE.

ASTORIA.

INSTRUZIONE PASTORALE

Sopra il Sagramento della

PENITENZA

FATTA

Dall' Eminentiſs. e Reverendiſ. Sig.

CARDINALE

DENHOFF,

VESCOVO DI CESENA,

A' benefizio del ſuo Gregge.

Omnis Arbor, quæ non facit fructum bonum, excidetur, & in ignem mittetur. Matt. 7. 19.

Facite ergo fructum dignum Pœnitentiæ. Matt. 3. 8.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

IN CESENA,

Nella Stamp. Veſcovale del Ricceputi. 1696.

LETTERA HORTATORIA

Dell' Eminentiſsimo, e Reverendiſsimo Sig.

CARD. DENHOFF

VESCOVO DI CESENA

Scritta à i Curati, ed altri Confeſſori della ſua Dioceſi, in occaſione dell' Inſtruzione Paſtorale data à i medeſimi, toccante il Sagramento della Penitenza.

A' i Curati e Confeſſori della Noſtra Dioceſi.

RIflettendo Noi frequentemente nel corſo di nove anni della Noſtra Cura Paſtorale, da una parte all' obligo che i Chriſtiani contraggono dal giorno del loro batteſimo di menare, ad imitazione di Chriſto, vita ſanta, ed innocente; come ne fà fede l' Apoſtolo, ſcrivendo à i Galati c. 3. v. 27. *Quicumque in Chriſto baptizati eſtis, Chriſtum induiſtis*: ed à i Romani c. 6. v. 4. *Conſepulti ſumus cum illo per Baptiſmum in mortem; ut quomodo Chriſtus*

ſur-

ſurrexit à mortuis per gloriam Patris, ita & nos in novitate vitæ ambulemus. Come ancora v. 6. *Hoc ſcientes, quia vetus homo noſter ſimul crucifixus eſt, ut deſtruatur corpus peccati, & ultra non ſerviamus peccato.* E conſiderando dall'altro canto il picciol numero di quei che corriſpondono à così ſtretto legame, abbandonandoſi la più parte licenzioſamente ad ogni ſorte di peccati, e di laidezze, come ſe non foſſe chiamata alla ſantificazione; habbiamo di tale diſordine attribuita la cauſa, ora al difetto della buona educazione nelle Caſe paterne; ora all' eſſerſi perſa l' idea del vivere Chriſtiano, per non cercarſi più queſta nelle Sagre Scritture, dove ſi trova fedelmente delineata dallo Spirito Santo: nulladimeno, dopo un eſame più eſatto, ſiamo rimaſti perſuaſi, ch' il maggiore male provenga dà i Confeſſori, ò ignoranti, ò negligenti; i quali non curandoſi d' eſiggere da i loro Penitenti, con Sa-

cer-

cerdotale fortezza, l'effettiva emendazione de' coſtumi, gli laſciano vivere frà i peccati col diſcredito della Religione Chriſtiana; e coll' evidente pericolo di dannarſi.

Per oviare à così calamitoſa condizione d' un popolo chiamato dalle tenebre del peccato all' ammirabile lume della grazia, non habbiamo trovato rimedio più efficace di quello d' iſtruirvi pienamente delle maniere di portarvi nel Tribunale della Penitenza; acciòche da una parte inſpiriate à i peccatori una ferma fiducia nella miſericordia di Dio, la quale egli copioſamente diſpenſa in queſto Sagramento, e che dall' altra non permettiate che s' adormentino ne' loro peccati, ſotto fallaci ſperanze d' un ſicuro perdono.

Troverete nel principio di queſta Inſtruzione, come sù l' eſſempio della ſollecitudine, che hà moſtrata in tutti i

tempi la Chiesa, per preservare il Sagramento della Penitenza dalle profanazioni de' Confessori, e de' Penitenti, anco i Pastori devono affaticarsi per il medesimo fine; e ciò tanto maggiormente, quanto che sapendo il nemico della salute humana essere questo Sagramento l'unico rimedio per ritornare in grazia con Dio dopo il Battesimo; fà egli tutti i sforzi per renderlo in qualche modo inutile. V' avertiamo in secondo luogo, che non ostante habbia la Chiesa colle regole prescritteci nell'ultimo Concilio generale, dati manifesti attestati ch' ella ne conserva in tutti i tempi lo stesso spirito, si sono sparse per il mondo alcune opinioni contrarie alla sua mente, le quali, come tanti scogli nascosti intorno al Porto, conviene attentamente schivare: di questo numero sono quelle che non hanno caratteri insinuati nel decreto emanato dalla Sede Apostolica sotto a' 24. Settembre 1665.

con

con cui ne condanna alcune, perchè erano lontane dalla ſemplicità evangelica; e difformi dalla dottrina de' Santi Padri; i quali certamente devono preferirſi agli Autori moderni, ovunque ſi tratta della legge Divina, non ſottoposta all'inconſtanza de' tempi, nè alla preſcrizione degli homini, quando queſti Autori s' allontanano dal loro comune ſentimento; delquale troverete de' riſcontri nel Corpo Canonico, ed in diverſi autori manuali, che s' enunziano nell' Inſtruzione.

Vi ſpieghiamo in appreſſo quali ſiano le principali qualità d' un buon Confeſſore, e le riduciamo à otto; che ſono. 1. l' innocenza della vita. 2. la ſcienza. 3. la prudenza. 4. la pietà. 5. la carità. 6. la fortezza d'animo. 7. la ſegretezza. 8. il giudizio maturo, e naturalmente buono. Dopo havere ſpiegate le buone qualità del Confeſſore, tocchiamo i diffetti che commettono i Penitenti;

de' quali alcuni precedono la Confeſſione, alcuni l' accompagnano, ed altri la ſeguitano. Quelli che la precedono, ſono il 1. l' ommiſſione di un diligente eſſame della coſcienza. Il 2. il tacere penſatamente qualche peccato mortale. Il 3. il differire la contrizione ſino al tempo che ſono avanti il Confeſſore: e cõ occaſione di tal diffetto v' inſegniamo, che la contrizione hà d' havere due condizioni, per eſſere materia del Sagramento. 1. Che ſia accompagnata di qualche atto d'amor di Dio ſopra tutte le coſe incompatibili colla ſua amicizia. 2. Che ſia ſopranaturale, e quanto all' atto, e quanto all'oggetto. V' inſinuiamo nell' iſteſſo tempo, come dovete condurre i Peccatori penitenti per il timore all' amore, ſecondando in ciò le operazioni Divine: avertendovi, ch' il ſolo timore delle pene temporali, come anco il dolore proveniente da i danni temporanei ricevuti, ſono inſuffi-

cien-

cienti per la giuſtificazione; ancorche ſpeſſe volte Iddio ſi ſerva delle diſgrazie de' Peccatori nell' Economia della loro converſione; colla quale occaſione riferiamo alcuni contraſegni del dolore efficace, ed inefficace. Proſeguiamo poſcia i principiati diffetti de' Penitenti avanti la Confeſſione, e diciamo che il 4. sì è, il non cercare Confeſſori dotti, eſemplari, e dotati di Chriſtiana prudenza. Il 5. il mancamento del vero propoſito, ove ſi dichiara quale queſto debba eſſere. Il 6. il differire le Confeſſioni di molto tempo, ò imbarazzate d'incidenti faſtidioſi, a' tempi delle folle.

Frà i diffetti de' Penitenti nella Confeſſione, Il 1. è, il dire ciò che non vi s' aſpetta; e non dire ciò che v' appartiene. Il 2. non accompagnarla d' humiltà. Il 3. il racconto de' peccati ſenza ſentimenti di compunzione, mà come ſe foſſero fatti indifferenti. Il 4. Il mancamento di diſcrezione neceſſaria in

certi casi. Il 5. la mancanza della docilità. Dopo la Confessione se ne commettono due principali: il tralasciare l'adempimento delle penitenze ingionte, ed il vivere come prima, senza curarsi di emendare i costumi in attestato della vera contrizione.

Siegue la breve prattica di ben confessare, ed in appresso vengono gl'interrogatorii da farsi avanti che il Penitente principii la confessione; ò tutti ò in parte, secondo l'esigenza delle persone, ed altre circostanze; e fatti alcuni ricordi utili à i Confessori in riguardo alla confessione, si suggerisce loro un modo facile d'esaminare i Penitenti, i quali non sanno confessarsi, riducendo la più parte de' peccati à i dieci precetti del Decalogo; ove coll'occasione del secondo si fà la digressione necessaria per osservare alcuni gravi abusi intorno à i giuramenti. Indi si passa à parlare de' rimedii contro i peccati, e del

mo-

modo di maneggiarli utilmente; e dopo havere dimostrata la necessità assoluta delle penitenze medicinali, se ne riferiscono e delle generali contro tutti i peccati, e delle particolari, e come specifiche per liberarsi da certi habiti peccaminosi. Frà i rimedii generali il 1. sì è l'orazione. Il 2. la lezione spirituale, e la meditazione. Il 3. gli atti delle virtù contrarie à i peccati. Il 4. la frequente confessione. Il 5. il digiuno. Il 6. l'elemosina. Il 7. le vigilie. L' 8. certe penitenze condizionali. I medicamenti specifici trovarete adattati alla natura de' peccati di diverse specie; ed in fine vi diamo il necessario ricordo, che simili penitenze devono durare, quanto dura il male contro il quale s' adoprano; il che comprova l'uso delle medicine corporali.

Spiegate le penitenze medicinali, si dichiara la natura delle sodisfattorie, e si riferisce in tale proposito il sentimento

to del Concilio di Trento, con utili riflessioni sopra le parole del medesimo; rispondendo all' objezione che si può formare intorno all' imporre penitenze proporzionate. E come che i Confessori hanno bisogno d' essere istruiti con modo speciale in materia d' imporre le penitenze, vi diamo per tale effetto alcuni necessarii avertimenti, 1. Che non carichiate la memoria de' vostri Penitenti colla diversità delle penitenze. 2. Che limitiate il tempo delle medesime. 3. Che usiate della discretezza. 4. Ch' ajutiate anche voi i Peccatori à sodisfare la Giustizia Divina. 5. Che non vi lasciate rimuovere dal fare l' obligo vostro per le difficoltà improprie de' Penitenti. 6. Che non pensiate havere l' assoluto arbitrio sopra le penitenze. 7. Che vi ricordiate dovere essere le penitenze sodisfattorie di natura sua penali; ove di passaggio si risponde ad un altra objezione intorno alle peni-

ten-

tenze proporzionate ; e ſi ſuggeriſce il modo prudente e caritatevole per indurre i Penitenti ad accettarle. L' 8. che nel prendere la proporzione delle penitenze ſodisfattorie, dovete anco riflettere alla grandezza della contrizione, ed alla virtù propria del Sagramento ; diminuendo la prima à miſura di eſſa, ed il ſecondo di ſua natura il debito delle pene. Vi ſuggeriamo poſcia le più vere opinioni circa il comutare le penitẽze: circa lo ſtato in cui deve trovarſi il penitente per ſodisfare à Dio colle penitenze impoſte; il che ci hà dato motivo di trattare, ſe le penitenze ſi devono eſiggere da i Penitenti prima ò dopo l' aſſoluzione; dove dopo havere premeſſa la neceſſaria diſtinzione, ci ſiamo fermati all' opinione comune de' Teologi di queſto ſecolo; dal ſentimento de' quali, e dalla dottrina di S. Bernardo inferiamo, che i Peccatori habituati devono incominciare à fare la peniten-

nitenza, prima di ricevere l' aſſoluzione. 1. Perche ciò eſigge, da loro particolarmente, la divina giuſtizia. 2. La natura dell'habito peccaminoſo. 3. Il riſpetto dovuto alla grazia ſantificante. E dopo havere ſpiegato il Noſtro ſentimẽto circa la queſtione, ſe il Penitente ſodisfà coll' opere per altro da lui dovute, all'obligo della penitenza impoſtali, com' anco fermato, che le preci ingionte per penitenza devono recitarſi ſenza volontaria diſtrazione: oſſerviamo l'abuſo di certi Confeſſori nel tempo di Giubileo, e dell' Indulgenze plenarie; col riferire la mente della Chieſa in materia dell' Indulgenze di queſta ſorte, paleſataci nelle Conſtituzioni Apoſtoliche, e comprovata da i Cardinali Cajetano, Baronio, e Bellarmino; dal che appariſce ch'ella conſerva ſempre lo ſteſſo ſpirito, nel diſpenſare queſti pretioſi teſori.

Paſſiamo ad enumerare i caſi ne' quali ſi

li si hà da negare, ò da differire l'assoluzione, parte cavati dal Rituale Romano, parte da altre autorità incontrovertibili; e diciamo essere questi. 1. Quando i Penitenti non danno segni di vero dolore, ove v' indichiamo alcuni altri segni del vero dolore. 2. Quãdo non depongono gli odii. 3. Quando non vogliono restituire la fama, ò la robba altrui. 4. Quãdo non vogliono lasciare l' occasione prossima al peccato. 5. Quando non vogliono in qualche altro modo lasciare il peccato, nè emendare la vita; ove s' osserva, che il Sagramento della Penitenza non si puole aminiſtrare con materia dubiosa fuori del pericolo della morte. 6. Quando i penitenti non vogliono riparare lo scandalo dato. 7. Quando hanno casi riservati. 8. Quando ignorano i principali misteri della Fede &c. 9. Quando non sanno, ò non adempiscono le obligazioni del loro stato. 10. Quando persi-

ſtono à volere ſeguitare le opinioni ch' il Confeſſore intendẽte ſtima improbabili, ò leggiermente probabili. Alla fine riſpondiamo à 22. Obiezioni, che ſi poſſono formare contro la lodevole uſanza di negare ò di differire l' aſſoluzione ne' caſi ampiamente ſpiegati in queſta Noſtra Inſtruzione.

V' eſortiamo per tanto di leggerla ſpeſſo, havẽdo in eſſa raccolte dottrine proprie per ſollevare la voſtra applicazione in ſtudiare l' arte che molti Confeſſori eſercitando ignorano; perſuadendoſi leggiermente ſaperla, quando hanno letto uno ò due Autori che trattano de' Caſi di Coſcienza, ſenza curarſi nè di conoſcere la natura delle malatie dell' anime, nè di cercare e di applicare medicamenti atti à guarirle. Se le morti ſpirituali foſſero oggetto degli occhi, ſicome ſono le corporali, lo ſpettacolo lacrimevole di tante, che ſuccedono per cauſa de' Confeſ-

ſori,

fori, farebbe mutare metodo à molti di loro nel curare gli amorbati dal peccato: mà nulla si vede; gl' indizii esteriori della morte interiore si tengono per equivoci; ed admettendogli anco per certi, si suppone essere tanto facile di ricuperare la vita, quanto è di raccontare i suoi peccati al Confessore, il che è un inganno popolare: e però vi suggeriamo in questa Opera massime sicure per fare ritornare nella grazia di Dio le anime che l' hanno perduta, e per assodarle nella già ricuperata, à fine di non mettere in risico la salute de' Penitenti, e di concigliare un gran credito appresso tutti alla grazia liberatrice di Giesù Christo nostro Redentore. Servitevene fedelmente, ricordevoli che dall' amministrazione del Sagramento della Penitenza dipende principalmente anche la vostra salute eterna; imperciòche, se procurerete in tutti i modi, che i peccatori facciano degni

frut

frutti di penitenza, col mutare vita, e col dare à Dio ſodisfazione congrua per i peccati commeſſi, haverete gran motivo di ſperare nella miſericordia di Dio; mà ſe al contrario, laſcierete venire i medeſimi à i voſtri piedi ſempre cogl' iſteſſi peccati, riducendo con ciò le Confeſſioni à ſacrileghe formalità; e darete fomento alle loro iniquità, con penitenze diſproporzionate à i loro misfatti; doverete temere aſſai dalla parte della Divina Giuſtizia, per la perdita di tante anime, che ſi ſarebbero ſalvate; eſſendo pur vero, che molti Sacerdoti non ſarebbero del numero de' preſciti, ſe non foſſero del numero de' Confeſſori. Dato in Ceſena dal Palazzo noſtro Epiſcopale, li 15. Agoſto, giorno del trionfo della gran Madre di Dio; Vergine ſenza macchia. 1696.

GIO.

GIO: CASIMIRO

Del Titolo di S. Gio: avanti Porta latina della S. R. C. Prete CARDINAL DENHOFF,

per la misericordia di Dio, e la gratia della Sede Apostolica Vescovo di Cesena.

A tutti i Curati, Vicarii, & altri Confessori, Secolari, e Regolari della nostra Diocesi, salute e Benedizione.

LA Chiesa Cattolica, assistita continuamente da Giesù Christo suo Capo e Signore, e specialmente condotta dallo Spirito Santo, hà hauuta in tutti i secoli particolare attenzione, che il Sagramento della Penitenza fosse santamente amministrato; prescrivendo à tal effetto regole atte à preservarlo dalle profanazioni, e de' Confessori ignoranti, ò negligenti;

La Chiesa specialmẽte sollecita per il Sagramento della Penitenza in tutt' i tempi.

e de' Penitenti, che con biaſimevole traſcoragine, trattano il gran negotio della loro ſalute eterna. Vero è, che ella hà laſciato da qualche tempo, al diſcreto arbitrio de' Confeſſori, il poter moderare le penitenze, per non eſſerſi potuta conſervare in queſta parte l'antica diſciplina nel ſuo intiero vigore, à cauſa della tepidezza de' Chriſtiani de' noſtri giorni, in molti de' quali era per raffredarſi la Carità, ſecondo la profezia di Gieſù Chriſto: hà nulladimeno la medeſima Chieſa moſtrato nel Conc. di Trento tutto il zelo, per conſervarne tanto quanto era neceſſario, acciò la penitenza de' Peccatori foſſe fruttuoſa, e la loro converſione ſincera; eſſendoſene ſpiegata in una maniera così chiara, che reca maraviglia, come certe Opinioni in ſimili materie habbiano potuto radicarſi nella mente d' alcuni Dottori, e trovare credenza appreſſo molti Confeſſori; già che baſtava confrontarle colla Dottrina di queſto Santo Concilio, per trovarvi delle contrarietà.

Molto ſol-
leciti deve-
no eſſere
i Pa-
ſtori.

Per ſodisfare dunque alle parti, che à Noi s' aſpettano, in procurare che nella noſtra

noſtra Dioceſi s' amminiſtri, e ſi riceva queſto Sagramento di miſericordia, conformemente all' intenzione della Santa Chieſa, paleſataci e ne' Concilii, e colle penne de' ſuoi Paſtori, e Dottori più inſigni; ci ſiamo riſoluti darvi queſta Inſtruzione, tutta appoggiata ſopra i ſentimenti contenuti nella Sagra Scrittura, ne' Ss. PP. nelle Decretali de' Sommi Pontefici, ne' Sagri Concilii, nelle opere delli Autori più coſpicui; à fine che queſti lumi raccolti inſieme, vi ſervano di guida ſicura frà la denſa caligine di tante opinioni, che in hoggi offuſcano la verità. Speriamo, che per l' Amor di Gieſù Chriſto, di cui ſete miniſtri, ve nè prevalerete; con che renderete il Sagramento preparato dalla Divina Bontà per la riconciliatione de' Peccatori, efficace à i medemi; e vi dimoſtrarete fedeli diſpenſatori de' miſteri di Dio.

La Chieſa cõſerva ſempre l' iſteſſo ſpirito.

Tenete per certo; che ancorche la Chieſa non ſempre oſſervi l'iſteſſa diſciplina eſteriore circa la Penitẽza, ne conſerva ella nondimeno in tutti i tempi il medeſimo Spirito. Preſcrive benſi gli modi di combattere, & abbatere il peccato, or

gli uni, or gli altri; mà di continuo insiste, che non se gli conceda nè tregua, nè pace, sapendo bene, come insegna S. Agostino; che niente può assicurare la nostra conversione, se non l' Amor di Dio, e l'odio del peccato; e che chi diventa amico dell' uno, è forza dichiarisi nemico dell' altro.

Il nemico della salute fà sforzi maggiori cõtro questo Sagramento.

Non ignorava il nemico della nostra salute, essere il Sagramento della Penitenza l'unico dopo il Battesimo rimedio, per distruggere in noi il peccato, e farci ritornare nell' amicizia con Dio; e però niun altro de' Sagramenti hà impugnato in tante maniere differenti, come questo; fisso nel suo malvaggio disegno di renderlo inutile in qualche modo.

I buoni Cattolici non hanno da temere dalle dottrine erronee degli heretici, colle quali hanno cercato, ò di dimminuire, ò di levare affatto l'efficacia à questo Sagramento; perche la fede gli preserva da questi pericoli; vi sono certi scogli nascosti circa il medemo, e perciò non da tutti conosciuti, de' quali sollecitamente guardar si devono; e la carità esigge da' Pastori, che si scuoprino; à fine che quel-

li, i

li, i quali, fatto il novo naufraggio, s'appigliano à queſta ſeconda Tavola per giongere felicemente al Porto, non urtino in eſſi miſeramente, e non ſi perdino.

Queſti ſcogli ſono certe opinioni, proprie per adormentare i Peccatori, e per rendergli inſenſibili al male che portano nel ſeno: da tali ſcogli, pochi ſi guardano, perciòche eſſendo ſimili opinioni inſegnate da' Dottori Cattolici, e non per anco diſapprovate dalla Chieſa, pare à molti che poſſanſi ſeguitare ad occhi chiuſi; come ſe la condanna di varie propoſizioni della morale, fatta in diverſi tempi dalla Sede Apoſtolica sù 'l motivo dell'inſuſiſtenza de' loro fondamenti, e dell'inganno in cui tenevano le anime, non foſſe ad homini prudenti avertimento baſtevole, per caminare cauti nel diſcernimento delle altre; eſaminandole ſeriamente, con intenzione pura di abbracciare quelle che più s' accoſtano alla verità, e di rigettare come ſoſpette le favorevoli alla cupidità.

Regola per conoſcere le opinioni pericoloſe.

Servirà per regola di tal diſcernimento, ciò che in queſto propoſito hà pronunziato Aleſſ. VII. di fel. mem. dichiarando,

* *In Decr. ſuper 28. prop. 24. Septemb. 1665.*

che le opinioni pericoloſe ſono quelle, le quali derivano da' ragionamenti lontani dalla ſemplicità Evangelica, e dalla Dottrina de' Ss. PP. slargando in danno delle Anime la ſtrada della ſalute, dichiarata ſtretta dalla ſuprema verità, che è Iddio. *In rebus ad conſcientiam pertinentibus modus opinandi irrepſit alienus omninò ab Evangelica ſimplicitate, Sanctorumq; Patrum Doctrina; & quem ſi prò recta regula fideles in praxi ſequerentur, ingens eruptura eſſet Chriſtiana vitæ corruptela. Quare ne ullo unquam tempore viam ſalutis, quam ſuprema veritas Deus, cujus verba in æternum permanent, arctam eſſe definivit, in animarum perniciem dilatari, ſeù veriùs perverti contingeret &c.*

Habbiate dunque per maſſima certa ed indubitata, fondata ſopra l'oracolo del Vicario di Chriſto, che tutte le opinioni, le quali hanno qualcheduno de' ſudetti caratteri, non ſono atte à regolare le coſcienze de' fedeli; imperòche, ſi come la Fede Chriſtiana è appoggiata alla Sacra Scrittura, & alla Tradizione Eccleſiaſtica; così anche la Morale non riconoſce altri appog-

poggi: nè vi laſciate venir in mente d' haver la Chieſa abbandonata queſta alle ſottigliezze dell' ingegno humano; di cui S. Gregorio diſſe. *Sæpè ſibi de ſe mens ipſa mentitur, ſitque ut aliud in imis intentio ſupprimat, aliud tractantis animo ſuperficies cogitationis oſtendat.* Paſt. p. 1. c. 9.

Delle leggi meramente humane, come ſottopoſte alle viciſſitudini de' tempi, i migliori eſpoſitori ſono i Dottori contemporanei; mà della Legge divina, come incommutabile, ed invariabile, i veri interpreti ſono gli antichi; ò perche più vicini à i tempi Apoſtolici, hanno ſaputo meglio i ſentimenti de' Santi Apoſtoli; ò perche erano più riverenti della Tradizione Eccleſiaſtica, anche in materie morali: nè ſi deve in ciò mettere la loro dottrina commune à paragone colle opinioni delli Autori moderni, quando ſe ne allontanano. Avertimento nel leggere gli Autori.

Servitevi pertanto del lume della Tradizione Eccleſiaſtica, per diſcernere la verità; nè vi fermate alle ſole apparenze di queſta; cercandone delli addolcimenti per dare ſodisfazione agl' huomini; poiche me-

ritareſte in pena di queſto voſtro ſregolato deſiderio, la ſottrazione de' lumi celeſti; giuſta à quel celebre detto di S. Agoſtino. . * *ſpargens pœnales excitates ſuper illicitas cupiditates.*

* l. 1. Conf. c. 18.

Suppoſto ciò che habbiamo detto ſopra, che non meno la norma del credere, che del vivere Chriſtiano, ſia la Tradizione Eccleſiaſtica, come l' impariamo anche da un Sommo Pontefice. *Sit lex communis Eccleſiæ, Evangelium, Apoſtoli, Prophetæ, Canones Spiritu Dei conſtituti, & totius Mundi reverentia conſecrati, & Decreta Sedis Apoſtolicæ ab his non diſcordantia.* Reſta ſapere in quali libri troveranno i Confeſſori queſta tradizione; già che non à tutti è permeſſo il leggere i voluminoſi Tomi de' Sagri Canoni, e dei Santi Padri. Eſſi ne troveranno una ricca compilazione nel corpo Canonico; ove vedranno infiniti caſi di coſcienza riſſoluti conforme alla ſantità della morale Chriſtiana. Frà i Teologi più antichi S. Tomaſo, S. Bonaventura, S. Raimondo, S. Antonino, Angelo de Clavaſio, Silveſtro Prieras, e Martino Navarro hãno

ſilu. 2.

Dove i Confeſſori troverãno la tradizione circa la penitẽza.

pro-

profeſſata ſomma riverenza alla veneranda antichità; e di queſta dimonſtranſi nelle loro opere fedeli diſcepoli. Frà gli moderni i Cardinali Toleto, e de Lugo hanno ſcritto degnamente ſopra la penitenza, e daranno le loro opere appartenenti à queſta materia, bei lumi ai Confeſſori.

Prima d' ogni coſa, fá meſtieri di ſaperè quali ſiano le qualità del Confeſſore. Fà egli nel ſagro Tribunale della Penitenza le parti di Giudice, di Padre, di Medico, e di Miniſtro; Uffizii, che domandano vita illibata, ſcienza, prudenza, pietà, carità, fortezza d' animo, ſegretezza inviolabile, maturità, e bontà di giudizio: dal che ſi vede, eſſere più difficile di quello communemente ſi crede, il trovare un buon Confeſſore, e Direttore d' anime: perciò il gran Padre ſpirituale Avila voleva che ſe ne cercaſſe uno frá mille, e S. Franceſco di Sales, uno frá dieci mila, per eſprimere con energia la ſcarſezza delle guide atte à condurre gli huomini nella ſtrada della ſalute eterna, il che deve ſervire d' auvertimento a i fedeli per cercarne i migliori.

Cerre qualità ne ceſſarie nel Confeſſore.

La

La 1. Vita innocẽte.

La vita innocente, ed illibata meritamente si ricerca nel Confessore frà i primi requisiti. Perche se è Giudice, deve vivere di maniera che non se gli possano rimproverare da i rei i delitti, che in essi condanna: ciò dice il C. *Qui vult. dist. 6. de Pœnitentia. Sacerdos cui omnis offertur peccator, ante quem statuitur omnis languor, in nullo eorum sit judicandus, quæ in alio judicare est promptus.* Se è Padre, deve dare buon esempio, il quale vale più d'ogni esortazione, secondo quel la sentenza di S. Gregorio. *Illa vox libentiùs auditorum corda penetrat, quam dicentis vita commendat; quia dùm quod loquendo imperat, ostendendo adiuvat ut fiat.* Se è Medico, conviene che stia sano, acciò non se gli dica — *Medice cura te ipsum.* Se è Ministro del Sagramento, e dispensatore de' misteri della nostra Redenzione; tale qualità richiede la santità di vita; dovendosi trattare le cose sante, santamente. *Sancta sanctè.* Non pretendiamo già, chè i Confessori siano impeccabili; sapendo che non ponno guardarsi da tutti i peccati veniali.* *In multis enim offen-*

*Pastor. p. 2. c. 3.

*Iac. 3. 2.

offendimus omnes; eſiggiamo ben ſi da i medemi, che ſiano eſſenti da' peccati gravi, procurando di vivere ſempre nella grazia di Dio: che s'avanzino giornalmente nella pietà; nell' eſercizio delle buone opere; in tutte le virtù; e particolarmente nell' ardente zelo della ſalute dell'anime; per eſſer buon odore di Gieſù Chriſto in ogni luogo; per accreditare appreſſo il popolo il loro miniſtero: per eſſere iſtromenti nelle mani di Dio capaci à convertire le anime: eſſendo certiſſimo, che una delle principali cauſe, per le quali molti Penitenti ritengono coſtumi rilaſciati; sì è, perche una buona parte de' Confeſſori mena vita diſordinata; onde non facendo queſti conto de' proprii peccati, non ne ſanno nè meno di quei degli altri: da quì naſce ordinariamente quella maſſima, commoda all' iſteſſi ſimili Confeſſori, che baſti confeſſarſi dopo che s'è caduto nel peccato, per ottenere l'aſſoluzione, benche nella vita non ſi ſcorga alcuna emendazione; e come che la loro mente ſempre più s'accieca frà le folte tenebre del peccato,

cato, pigliano essi le medeme tenebre per la luce, riputando le più stravaganti opinioni, ripieghi ingegnosi e sufficienti per patrocinare la causa de' Peccatori.

La 2. La Scienza.

Le qualità accennate del Confessore di Giudice, Medico, e Ministro del Sagramento domandano senza dubbio la scienza. L'esigge da lui come da Giudice il citato C. *Qui vult* ove si legge. *Caveat spiritualis Judex, ut sicut non commisit crimen nequitiæ, ita non careat munere scientiæ. Oportet enim ut sciat cognoscere, quidquid debet judicare; judiciaria enim potestas hoc expostulat, ut quod debeat judicare, discernat.* La necessità della scienza ne' Medici spirituali dimostra egregiamente S. Gregorio. * *Quis cogitationum vulnera occultiora esse nesciat vulneribus viscerum? & tamen sæpe qui nequaquàm spiritualia præcepta cognoverunt, cordis se Medicos profiteri non metuunt, dum qui pigmentorum vim nesciunt, videri Medici carnis erubescunt.* Come Ministri del Sagramento e Guide dell' anime, ne hanno bisogno di molto; per non profanare il Sangue di Giesù Christo, i di cui meri-

* *Pastor. p. 1. c. 1.*

ti

ti ſono contenuti nel Sagramento, amministrandolo ad indegni; e per non condurre le anime, eſſendo eſſi privi di lume, a' precipizii, giuſta quelle parole del Redentore: * *Cœcus ſi cœco ducatum præſtet, ambo in foveam cadunt.* * *Matth. 15. 14.*

Deſiderareſſimo grandemente, che i noſtri Confeſſori foſſero eminenti in ſcienza, mà non potendo ciò ſperare di tutti, ci contenteremo, quando l'habbiano mediocre: già che un gran Papa ſe ne contenta nell'iſteſſi Paſtori, quando altre ottime qualità gli rendono degni di tal Miniſtero. * Dopo haver egli ciò dichiarato, *Innoc. III.* ſpiega quali ſiano queſte due ſcienze, e dice. *Scientiam reputamus eminentem, quæ ſubtiles quæſtiones diſcutere, & definire novit, & in promptu reſponſiones habet. Ille habet mediocrem, qui ſcit aliquo modo examinare negotia, quamvis ad omnia neſciat reſpondere: & qui in libris veritatem eorum quæ ſcire tenetur ſcit quærere, etſi in promptu omnia non habeat.*

Queſta ſcienza mediocre nel Confeſſore ſi può ridurre metodicamente à i ſeguenti capi. Che ſappia 1. Diſcernere, alme-

almeno con regole generali, il peccato mortale dal veniale, ne' caſi più ordinarii. 2. Le circoſtanze, le quali mutano la ſpecie, ò l' aggravano notabilmente. 3. I caſi riſervati al Papa, ed al Veſcovo. 4. Quei che hanno qualche cenſura riſervata anneſſa. 5. Quei ch' obligano alla reſtituzione. 6. I peccati più obvii in ciaſcheduna condizione, ò profeſſione. 7. Le diſpoſizioni eſenzialmente neceſſarie ne' Penitenti, per eſſere capaci dell'aſſoluzione. 8. I caſi ne' quali ſi devono ripetere le Confeſſioni paſſate. 9. Alcuni buoni conſigli da darſi à i peccatori, per fare loro laſciare i peccati; in che conſiſte il maggior frutto delle Confeſſioni. 10. I Canoni penitenziali raccolti con diligenza da S. Carlo, per potere imporre penitenze alquanto proporzionate alla grandezza de' peccati. Tali notizie non ſi poſſono havere, ſe non s' è letto qualche buon Autore, che tratti tutte le materie appartenenti alla Teologia morale, e ſe queſte non ſi poſſedono competentemente; perche, eſſendo appoggiate ſopra le leggi poſitive, cioè Canoni, Bolle, e

decre-

decreti; è impossibile che si possano indovinare per perspicace che sia l'ingegno. Nè sarà fuori di proposito d'ammonire quì i nostri Cõfessori, di non interrompere mai lo studio d'un arte tanto difficile; ricordandosi di ciò che S. Teresa hà lasciato scritto, * e nella sua vita, e nelle sue opere, essere d'un estremo pericolo lasciarsi guidare da' Confessori inesperti, e non sufficientemente istruiti: da quei particolarmente, i quali presumono sapere più che non sanno; perche affidati in se stessi, non consultano altri, ed in tal modo, rimanendo i falli che commettono nel confessare senza rimedio, dannano e se, ed i Penitenti.

* *In Vita sua c. 5. Et in Via perfectio c. 5. 5*

La prudenza singolare, è il terzo requisito nel confessare. Questa nondimeno deve essere prudenza di spirito, e non di carne, la quale dà la morte. * *Prudentia carnis mors est*; ed è tale quella, che inclina ad operare per altri fini che per Dio, e per la salute dell'anime: come sarebbe, seguitare nell'amministrare il Sagramento della Penitenza, la prattica di certi Confessori indulgenti, e transandanti;

La 3. La Prudenza.

* *Rom. 8. 6.*

ti; menare buone le uſanze depravate del Mondo, per non contriſtare i Peccatori, e le Peccatrici; e per non havere da contraſtare con eſſi: diſſimulare i peccati; ed iſcuſare le indiſpoſizioni, anche eſſenziali, de' Penitenti, per non perdere la loro grazia; anzi per renderſeli più benevoli: valerſi delle opinioni più larghe, per havere concorſo maggiore; e per aquiſtare credito appreſſo il volgo d' un huomo che francamente decide, e quaſi ſempre à favor della cupidità. La Prudenza dello ſpirito al contrario, inclina ad imitare i meglio iſtruiti, ed i più ſperimentati direttori delle anime, i quali ſono tutti attenti à procurare la loro ſalute, ed à ſradicare in eſſe le prave maſſime, ch' il commercio col ſecolo haveva loro inſinuate. Nè ſi curano di contriſtare, quando è ſpediente, i Peccatori, e le Peccatrici, perche ſanno dovere ciò operare la loro ſalute.

Queſta prudenza ſpirituale fá preferire la grazia, e l' amicizia di Dio, à quella di tutte le Creature; onde fá diventare i buoni Confeſſori nemici implacabi-

cabili del peccato, e perſecutori di eſſo; ſinche habbia sloggiato da i cuori de' Peccatori. Fà loro ſcieglière nell' amministrare il Sagramento della Penitenza opinioni le più ragionevoli, e le più raſſomiglianti al vero. A tal fine domandano eſſi à Dio frequentemente il lume: purificano il cuore da ogni timore, e ſperanza mondane: ſi conſervano ſollecitamente nell' amicizia di Dio: preferiſcono alle altre opinioni, le più conformi alla Dottrina dell' Evangelo, e de' SS. Padri, fedeli interpreti di eſſo. Ed evitano con gran diligenza le eſtreme; cioè le rilaſciate, e le rigide; ritrovandoſi per lo più il vero, ſi come la virtù, in mezzo. * Vi ſono molte altre coſe, ove la prudenza di ſpirito è neceſſaria, come nel dare i buoni conſigli, nell' aſſegnare le penitenze, nell' indagare i peccati più naſcoſti, mà di queſti punti ſi tratterà ne' ſuoi luoghi. Quì baſti accennare ciò ch' il Concilio Lateranenſe 4. hà eſpreſſo in compendio in tale propoſito. * *Sacerdos*, dice egli, *ſit diſcretus, & cautus, ut more periti Medici ſuperinfundat vinum, & oleum vulneribus ſauciati;*

* *Cabaſſ. de Inv. Can. ad Lect.*

* *can. 21.*

ciati; diligenter inquirens, & peccatoris circumſtantias, & peccati; quibus prudenter intelligat, quale illi conſilium debeat exhibere, & cujuſmodi remedii adhibere; diverſis experimentis utendo, ad ſanandum Ægrotum.

La 4. La Pietà.

La pietà, la quale ſecondo l'Apoſtolo è utile à tutto. * *Pietas ad omnia utilis eſt*, è neceſſaria per ben amminiſtrare queſto Sagramento: per lo che eſortiamo col medeſimo ogn' uno di voi, * *exerce te ipſum ad pietatem*. Tale eſercizio conſiſte particolarmente nella meditazione delle coſe Divine, e delle verità eterne; ſi nell' orazione, come nella lezione de' Libri ſpirituali; dove havendo ricevuti e lumi, ed impulſi à cercare unicamente Iddio, con facilità potrete fare paſſare i medemi nelli animi de' voſtri Penitenti. Sopra tutto leggete ogni giorno il nuovo Teſtamento, ove troverete inſtruzioni piene di ſugo per la vita ſpirituale; ed in compendio tutta la legge di Dio: la quale, ſecondo l'avertimento del Profeta, l'huomo da bene deve meditare giorno, e notte. * *In lege ejus meditabitur die, ac nocte.*

* 1. *Timot.* 4.

* *Ibid.*

* *Pſ.* 1.

La 5. La Carità.

La carità de' Confeſſori conviene che

ſia

ſia grande, ad imitazione di quella di S. Paolo, la dicui ampiezza volendo egli eſprimere, ſcrivendo a' Corintii dice, ch'il ſuo cuore s'era dilatato; * *Cor noſtrum dilatatum eſt.* Se i Confeſſori foſſero ripieni di queſta virtù, ò quanti frutti ne riceverebbero i Popoli! Mà è così rara in hoggi la vera carità frà i Miniſtri del Sagramento della Penitenza, che appena ſe ne ſcorge l'ombra nella più parte. Alcuni di eſſi ſtimano carità dare l'aſſoluzione à chiunque la domanda; ſenza riflettere punto, ſe queſta ſia per dare vita, ò morte, ſecondo la diverſità delle diſpoſizioni de' Penitenti. Altri credono eſercizio di carità, l'imporre penitenze leggiere, ſproporzionate affatto ed à i peccati commeſſi, ed à i biſogni preſenti del Peccatore. Altri à non ſcuoprire à i Peccatori il loro cattivo ſtato, ſotto vani preteſti di non metterli in mala fede; anche ove l'ignoranza è colpevole; ò non ſi deve preſumere. Simili carità raſſomigliano à quella d'un medico, il quale ò daſſe la medicina, per altro ottima, alla requiſizione dell'infermo, ſen-

* 2. Cor. 6. 11.

za conſiderare ſe in quelle circoſtanze lo poſſa ſanare, ò fare morire; ò che gli preſcriveſſe onzioni, e pozioni dolci, quando egli hà biſogno de' tagli, e delle bevande amare; ò per fine, non gli voleſſe ſcuoprire il ſuo grave pericolo, per dare ſeſto à i ſuoi affari, col titolo di non conturbarlo. La vera Carità Chriſtiana cerca tutti i mezzi ſovavi e forti, dolci, ed amari, con i quali poſſa ajutare i peccatori ad uſcire dal miſerabile ſtato del peccato. E come che la carità ſecondo l' Apoſtolo, è paziente, è benigna.* *Charitas patiens eſt, benigna eſt*, ella inclina i Confeſſori che l' hanno, ad una gran pazienza, e benignità verſo i Penitenti. Queſte due virtù principalmente ſi richiedono nel confeſſare perſone ruſtiche ed idiote, come anche i peccatori invecchiati, ed habituati; e però procurate ſentire tutti queſti con ſomma patienza; non moſtrando con alcun ſegno, che vi ſiano moleſti. Parlate loro benignamente, per non ſgomentarli, nè diſanimarli dal far bene la loro Confeſſione. Se li potete aſſolvere, fatelo, dopo

* 1. Cor. 13. 4.

ha-

haver dato loro ricordi utili allo ſtato preſente de' medeſimi : ſe non potete, ò perche non ſono diſpoſti, ò perche hanno caſi riſervati, radoppiate allora in voi i ſentimenti di benignità ; rimoſtrate loro con viſo ſereno, e con viſcere paterne, diſpiacervi grandemente, non poterli conſolare queſta volta, col rimandarli aſſoluti . Promettete loro nell' iſteſſo tempo, d' impegnarvi di tutto il voſtro cuore per metterli in ſtato di ricevere l' aſſoluzione quanto prima, ſe ne ſono incapaci ; ed inſtradateli à chi hà facoltà de' peccati riſervati, ſe ſi tratta di queſti : facendo ad eſſi rifletere la gravezza di tali peccati, per la quale non tutti i Confeſſori aſſolvono, ed incoraggendoli ad andare à trovare i Confeſſori à tale effetto approvati, da' quali ſaranno ricevuti con amorevolezza, e con tutta la carità. Fate loro intendere, che non mancherete pregare Iddio per loro, e che farete anche voi qualche penitenza à loro diſcarico, acciò che Iddio dia loro la grazia della vera converſione. Biſogna parimenti che i Confeſſori uſino carità à

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

i peccatori nell' imporre le Penitenze; cioè non n'esiggano tanta quanta potrebbero secondo il rigore de' Canoni; perche, come dice S. Carlo nell' istruzione de' Confessori, richiede da loro tale moderazione anche la prudenza. *Pro imponenda Pœnitentia*, dice il Santo, *prudens debet esse Confessor; nec ita levem adhibeat, ut clavium potestas inde contemnatur, & ipse peccatorum alienorum evadat particeps; nec ita etiam gravem aut diuturnam, ut Pœnitentes ei obsequi recusent, aut acceptam ex integro non exequantur*: Mà delle delle penitenze tratteremo ampiamente più basso.

La 6. La Fortezza d' animo

La fortezza d'animo è virtù propria del Giudice, giusta al detto dello Spirito Santo; *Noli quærere fieri Judex nisi virtute valeas irrumpere iniquitates*. Questa fortezza consiste principalmente; nell' ammonire, ove v' è il bisogno, senza alcun rispetto. Nell' adoperare rimedii salutevoli al Penitente, ancorche amari. Nell' obligare alle restituzioni della robba, e della fama; alla compensazione de' danni fatti; alla remozione delle cose che

* *Eccli* 7.6.

lo co-

lo costituiscono nell' occasione prossima, ancorche queste al Peccatore fossero utili, ò necessarie, quanto sono all' huomo l' occhio, la mano, ed il piede, secondo la dottrina di Giesù Christo. E nell' imporre le Penitenze convenienti; e conformi alla mente della Chiesa. Il diffetto di tale vigorosa condotta ne' Confessori procede dal desiderio che hanno di piacere agli huomini, il quale se si potesse sradicare da i cuori de' Ministri della Chiesa; il Mondo, secondo S. Gio: Chrisostomo, sarebbe purgato da' vizii. * *Tolle*, dice questo S. Dottore, *hoc vitium à Clero, ne velint hominibus placere, & omnia vitia resecantur.*

* *Hom. 43. Op. imp. in Matth.*

La 7. La Segretezza.

Della segretezza inviolabile del sigillo della Confessione, ogn' uno è persuaso, perche i Casisti ne trattano ampiamente, nè si sono rilasciati in questa materia. Gioverà nondimeno dare quì alcuni avertimenti più necessarii in tale proposito. 1. Essere ad ogni Confessore essenziale, per rispetto al segreto, la sobrietà; imperciòche chi hà la mente turbata dal vino, non essendo Padrone di se

ſteſſo, facilmente può rivelare quello hà ſentito nella Confeſſione; e però chi haveſſe tal vizio, è tenuto ſtrettamente d' aſtenerſi dall' immoderato bevere, ò dal Confeſſare. 2. Doverſi aſtenere i Confeſſori, e particolarmente i Parochi, dal dire delle ingiurie in publico alle Perſone; acciò non diano à penſare a i Circoſtanti, havere ſaputa la materia dell' ingiuria nella Confeſſione. 3. Devono parimenti aſtenerſi dal parlare troppo, anche in generale, delle Confeſſioni ſentite, perche * *in multiloquio non deerit peccatum*. 4. Tenere in ſegreto non ſolo i peccati ſentiti in Confeſſione, mà anche tutto ciò, che rivelato rende la Confeſſione odioſa: come ſarebbe quello, che ſaputo cagiona roſſore al penitente, danno in robba, ò in fama, à lui ò à ſuoi Congionti &c. 5. Quando il Confeſſore sà qualche delitto in Confeſſione, e lo sà parimenti d'altronde; conviene che ſeguiti la Dottrina di S. Tomaſo; il quale dice – * *Opinio eſt communior, quod illud quod homo alias ſcit, ſivè antè Confeſſionem, ſivè poſt, non tenetur celare quantum ad id quod*

* *Prou. 10. 19.*

* *In 4. sēt. diſt. 21. q. 3. art. 3. in c.*

quod ſcit ut homo: poteſt enim dicere, ſcio illud, quia vidi. Tenetur tamen celare illud in quantum ſcit ut Deus: non enim poteſt dicere, ego hoc audivi in Confeſsione. Tamen propter ſcandalum vitandum, debet abſtinere nè de hoc loquatur, niſi immineat neceſsitas.

L'8. qualità il Giudizio buono, e maturo.

L'ultimo requiſito d' un buon Confeſſore, è la maturità, e la bontà del giudizio, acciò poſſa giudicare bene di tutto. La maturità s'aquiſta cogli anni; mà la bontà del giudizio s' hà dall' Autore della natura: e però formando ordinariamente ogn' uno bon concetto del ſuo, eſortiamo i Sacerdoti novelli, à non fidarſi in ciò di ſe ſteſſi. Conſultino con perſone dotte, da bene, e prudenti, alle quali eſſi ſiano noti. Si ſottomettino intieramente al loro parere, non tanto ſopra la capacità del ſapere di quello inſegnano i Dottori in materia della Penitenza e de' Caſi; mentre perciò baſta d' haver qualche poco d' ingegno, e di memoria; come ſopra la diſpoſizione naturale à ben giudicare delle coſe: qualità, al mancamento della quale il tempo non ſuppli-

ſce,

ſce, e pure dal diffetto di eſſa proviene la maggior parte delle traſcoratezze, che ſi commettono nell' amminiſtrare il Sagramento della Penitenza; le quali rimanendo ſegrete, diventano irremediabili; colla perdita di molte anime.

I Penitenti commettono molti diffetti intorno al Sagramento della Penitenza.

Dopo havervi parlato delle qualità che ſi richiedono ne' buoni Confeſſori, è tempo di ſpiegarvi le diſpoſizioni de' Penitenti, già che giovarebbe poco, che quelli foſſero abili, ſe queſti non foſſero eſenti da' diffetti, i quali per lo più rendono la penitenza infruttuoſa. Alcuni di queſti diffetti precedono la Confeſſione, altri l'accompagnano, ed altri la ſieguono.

Alcuni di queſti precedono, altri accompagnano, altri ſieguono la Confeſſione.

Quelli che precedono la Confeſſione ſono. Il 1. Tralaſciare di fare diligente eſame della ſua coſcienza, per ſcuoprire in eſſa il numero de' peccati mortali (da' quali Iddio guardi ogn'uno) colle circoſtanze che mutano ſpecie, ò che aggravano la medeſima notabilmente. La traſcoratezza della perquiſizione ragionevole di ciò che habbiamo detto, rende l'omiſſione d' alcuni peccati mortali,

Il 1. Che precede è l'omiſſioni d'un diligente eſame.

i qua-

i quali nell'atto di Confeſſarſi non vengono in mente, ugualmente colpevole, come ſe foſſero volontariamente tacciuti: poiche ſi preſume volere una coſa, quando non s' adoprano mezzi neceſſarii per ſchivarla: così diciamo, che un tale ſia cauſa della morte d'un altro, ſe non gli hà ſomminiſtrati gli alimenti, ſenza i quali non poteva vivere. Preſentandoſi dunque a i voſtri piedi Penitenti, de quali giudicate che ò non hanno fatto detto eſame, ò l' hanno fatto negligentemente, eſortandoli caritatevolmente alla dovuta preparazione, iſtruiteli come la devono fare, ed eſibite loro la voſtra prontezza in ſentire la loro Confeſſione, ſubito che v' aviſeranno d' haver ſodisfatto à queſta loro parte.

Il 2. Il tacere pensatamente qualche peccato mortale.

Il 2. difetto de' Penitenti, è di tacere alle volte ſpontaneamente qualche peccato mortale. Procede tale taciturnità 1. Dalla poca fede de' Penitenti, i quali non apprehendono abbaſtanza la gravezza del ſacrilegio, e del miſero ſtato, in cui mette le anime che lo commettono. 2. Dalla mancanza d'iſtruzioni in

que-

queſto punto. 3. Dal non ſapere i Confeſſori fare il loro uffizio in quel ſagro Tribunale. 4. Per fine, perche i Penitenti non hanno tutta la confidenza in quel Paroco, ò in quel Confeſſore. Se viene dalla mancanza della fede de' Penitenti, rappreſentate ad eſſi l' enormità del ſacrilegio, che in tale caſo ſi commette. Fate loro rifletere alla ſtravagante pazzia d' un huomo, il quale, havendo nelle mani un medicamento efficaciſſimo per ricuperare la ſalute perduta, voleſſe corromperlo col meſcolarvi del veleno, e darſi morte. Che ſe è terribile la morte del corpo, più aſſai è quella dell' anima, ſoſtanza aſſai più nobile. Mettete loro avanti gli occhi il pericolo grande, che ſouraſta loro di potere morire ogni momento nel peccato; e dannarſi eternamente. Se foſſe mancamento d'iſtruzioni; iſtruiteli: che il ſolo peccare è vergognoſo, mà che il confeſſare il peccato è glorioſo; perche sì come la comiſſione di eſſo ci fá ſuoi ſchiavi, ſecondo quelle parole dell'Apoſtolo.* *Neſcitis, quoniàm cui exhibetis vos ſervos ad obedien-*

* *Rom. 6.* 16.

diendum, ſervi eſtis ejus cui obeditis, ſivè peccati ad mortem, ſivè obeditionis ad juſtitiam; così la Confeſſione del medemo ci fá trionfare di eſſo; ſtante che con queſta, fatta debitamente; lo vinciamo, e diſtruggiamo affatto. Che il Confeſſore è ſtato iſtituito da Dio, huomo, e non Angelo; acciòche ſapeſſe compatire le miſerie, e le infermità humane, dalle quali anche eſſo è circondato; il che deve animare i peccatori ad aprire le loro coſcienze candidamente. Che il ſegreto della Confeſſione è inviolabile, ſotto pena di fuoco eterno e temporale; la quale coſa mette fuori d' ogni pericolo il detto in Confeſſione. Se il diffetto deriva dal non ſapere il Confeſſore il ſuo meſtiere, l' impari da i più ſperimentati; e ſappia le regole più communi per ricavare tutti i peccati da i Penitenti; di queſte nè toccaremo alcune, trattando della Confeſſione; per ora ci contentiamo d' aviſare i noſtri Confeſſori, che devono onninamente fare delle interrogazioni à tempo debito a' loro Penitenti, ogni qual volta che s' accorgono che i

medemi non ſi ſpiegano ſufficientemente, ò non ſcoprono tutto ſchiettamente: eſigge queſta parte dal Confeſſore S. Tomaſo, il quale così ne parla. *Dicendum, quod Sacerdos debet perſcrutari conſcientiam peccatoris in Confeſsione, quaſi medicus vulnus, & quaſi Judex cauſam, quia frequentèr quæ præconfuſione confitens taceret, interrogatus revelat.* Et il Can. *Qui vult. De Pœnit. diſt. 6.* dà l'iſteſſo avertimento al Confeſſore. *Diligens igitur Inquiſitor, & ſubtilis Inveſtigator, ſapienter, & quaſi aſtutè interroget à peccatore, quod forſitan ignoret, vel verecundià velit occultare.* Se per fine mancano i Penitenti contro l'integrità della Confeſſione per non havere confidenza à i Parochi, ed altri Confeſſori, procurino gli uni, e gli altri di conciliarſela in tutti i modi. Trattandoli, come habbiamo detto, con grande benignità, affabilità, e carità; vivino in maniera che la loro converſazione irreprenſibile concilii à i medeſimi ſtima, e riſpetto appreſſo tutti: ed evitino i minimi ſoſpetti di non ſapere tenere ſegreto; e perciò ſi ricordino di quell' avertimento

* *In 4. ſent. diſt. 19. in expoſit. textùs.*

che

che dà S. Tomaso à i Confessori. * *Exhibeat se Sacerdos*, dice il Santo, *multa maturitate, ne verbosus, aut loquax sit; ne propter hoc videatur ut suspectus in Confessione; nec sedeat in conviviis, in multitudine frequenter loquentium, ne aliquod verbum exeat ex ore suo, quod noceat ipsi de revelatione Confessionis. Et si audiat verbum injuriosum à Parochianis suis, non reddat eis vicem pro vice, ne propter hoc insinuetur revelasse Confessionis peccatum.*

* *Opusc.* 19. *aliàs* 65. *art.* 3. *in C.*

Il terzo diffetto de' Penitenti avanti la Confessione, è il differire la contrizione à quei momenti, quando si trovano à i piedi del Confessore: stante che è più difficile di quello communemente si crede, il convertirsi sinceramente à Dio, dopo che si è vissuto un tempo notabile ne' peccati mortali, e particolarmente in qualche habito pravo: essendo necessario, che trè cose vi concorrino. 1. La sincera detestazione di tutti i peccati mortali, la quale stacchi in modo la volontà invischiata in essi, che non nè voglia più nissuno. 2. Un proponimento effi-

Il 3. il differire la contrizione sino al tempo della confessione.

cace

cace di evitarli in avenire, la quale efficacità indica l'obligo di provedere, e preparare mezzi opportuni à queſto fine. 3. La diſpoſizione à dare ſodisfazione conveniente à Dio offeſo, colla penitenza proporzionata à i peccati. Dal che ſi vede, che è come impoſſibile, ſenza quelle grazie miracoloſe, che operano inſtantanee converſioni, come nel buon ladrone, che i peccatori rei di colpe mortali, poſſano havere tutti gli accennati ſentimenti in quelle ſtrettezze di tempo. Hanno bene conoſciuta queſta verità i i Santi Padri, da' quali viene chiamata la penitenza – *laborioſus baptiſmus* – onde il Conc. di Trento, nel luogo* in cui riferiſce le accennate parole, afferma che non potiamo ritornare alla novità, ed all' integrità della vita ſpirituale nel Sagramento della penitenza, ſenza molte noſtre lagrime, e ſtenti; la quale eſpreſſione dichiara l' obligo di quei che hanno perſa queſta vita, col perdere la grazia ſantificante, di dovere fare diverſi atti di penitenza per diſporſi à ricevere da Dio gli ultimi ajuti neceſſarii per con-

* *ſeſſ.* 14. c. 2.

ver-

vertirsi à lui di tutto il cuore, esiggēdo ciò la Divina Giustizia, come ivi attesta il medemo Concilio. Per diffetto di tale previa disposizione, per mezzo de' continuati atti di Penitenza, secondo il bisogno de' Penitenti, s'avera ciò che dice S. Ambrogio, trovarsi più facilmente persone, che hanno conservata l' innocenza battesimale, che Penitenti i quali habbiano fatta congrua penitenza: * *Facilius inveni*, dice egli, *qui innocentiam servaverunt, quàm qui congruè egerunt Pœnitentiam.*

* *l. 2. de Pœnit. c. 10*

La Contrizione che si ricerca ne i Penitenti, deve havere due condizioni. La prima che sia accompagnata di qualche atto d'amore di Dio, essendo ciò (ponderando bene tutte le ragioni) il più probabile; e questo amore deve prepondera-re ad ogni altro amore gravemente disordinato verso le creature: di modo che il Peccatore coll' amor appretiativo ami Iddio sopra tutte quelle cose, che l'hanno costituito reo del peccato mortale, ò che lo possono costituire. Che questo amore debba essere di tale sorte, lo dimostra la necessità assoluta di cacciare dal

La prima cōdizione della Contrizione, che contēga qualche atto d' amor di Dio

cuore il mentovato amore delle Creature, nel quale propriamente consiste il peccato mortale; e questo amore non si può sloggiare, se non per mezzo d'un'opposto, che è l'amor di Dio, il quale perciò deve essere predominante: altrimenti non vincerebbe l'amore peccaminoso delle creature. Nè serve il dire, che ogn'atto d'amore di Dio sopra tutte le cose, basti per giustificare, e però sempre sarebbe giustificato il peccatore avanti l'assoluzione; perche tale prerogativa non si concede, che all'amore di Dio perfetto, e non all'imperfetto, quale qui domandiamo; la quale perfezione non si riceve dal solo motivo, mà dall'intensione dell'atto, come l'affermano gli antichi Teologi comunemente, i quali spiegando la differenza frà la contrizione imperfetta; e la perfetta; comparano la prima al giorno che comincia, e la seconda al giorno chiaro; il che prova, che essi le stimavano tutte due della medema specie, differenti solo nel più e meno. Riconosce anche il Catechismo, dato in luce per decreto del Conc. di Trento, la necessità di questa intensione

ne

ne nella contrizione, acciò ſia capace di ſcancellare i peccati mortali fuori del Sagramento della Penitenza; volendo che per tal effetto ſi conduca ad un grado eminente: *Vt enim hoc concedamus,* dice il Catechiſmo, *Contritione peccata deleri; quis ignoret eam adeò vehementem, acrem, & intenſam eſſe oportere, ut doloris acerbitas, cum ſcelerum magnitudine æquari poſsit. At quoniam pauci ad hunc gradum pervenirent &c.*

S. Tomaſo afferma eſpreſſamente, eſſere dell'eſſenza della Penitenza, di odiare il peccato in quanto è offeſa di Dio, ciò è per l'amor di Dio: * *Peccatum*, dice il Dottor Angelico, *non poteſt ſine vera Pœnitentia remitti, ad quam pertinet deſerere peccatum, in quantum eſt contra Deum*: e facendo la concluſione univerſale, deve queſta havere luogo tanto fuori che dentro il Sagramento; poiche, anco nel Sagramento vi vole vera Penitenza, che è come materia di eſſo. Ed in fatti, Gieſù Chriſto, nell'iſtituire queſto Sagramento, non hà alterato nella ſoſtanza ciò che in tutti i tempi à dietro coſtituiva la ve-

* *p.* 3 *q.* 86. *art.* 3. *in corp.*

ra Penitenza, della di cui eſſenza, come è noto, era l'amor di Dio ſopra tutte le coſe incompatibili coll' amicizia di Dio; ſolo per ſua infinita Bontà hà proveduto, che il Sagramento ſuppliſſe all' imperfezione di tal atto, à fine di aggevolare la converſione de' Peccatori; coll' aggiungervi di più il precetto della Confeſſione: Onde sì come vediamo, che nel Sagramento del Matrimonio, non hà fatto altro che inalzare il contratto civile, che avanti l' Evangelo compiva il Matrimonio, alla dignità di Sagramento; così ancora hà ſublimata la Penitenza ad una conſimile prerogatiua; ſenza diſtruggerne l' eſſenza.

Nè il Sagro Concilio di Trento hà dichiarato il contrario, come evidentemenciò coſta dall' Iſtoria del medeſimo, compoſta dal Cardinal Pallavicino; ove deſcrive il ſeguito nelle Congregazioni preparatorie, precedenti alla ſeſſione 14. Anzi, parlando il Concilio al cap. 4. di queſta ſeſſ. *de Pœnitentia*, nella forma che ſiegue. *Illam vero contritionem imperfectam, quæ attritio dicitur; quoniam vel ex*

tur-

turpitudinis peccati consideratione; vel ex gehennæ, & pœnarum metu communiter concipitur, c' insegna che la contrizione imperfetta, necessaria nel Sagramento della Penitenza, si chiamava da i Teologi insino al decimosesto secolo attrizione; alla quale meritamente conviene tale denominazione, poiche le cose imperfettamente contrite, sono attrite, come dice S. Tomaso:* onde includēdo tale attrizione, secōdo la mēte del Concilio, qualche grado di dilezione, con savia circonspezione ne spiega la natura, col dire; ch' ella nasce ordinariamente dal motivo delle pene, ò della laidezza del peccato; nè niega, come vorrebbe l' opinione opposta, ch' ella non riceva successivamente qualche motivo dell' amor di Dio; anzi l' espressione, *ex pœnarum metu &c. COMMVNITER concipitur*, pare che non lasci luogo di dubitare dell' accennata mente del Concilio; già che l' attrizione che non contiene niun grado d' amore, sempre comincia dal motivo delle pene, &c. mà la contrizione imperfetta, della quale parla nell' allegato luogo il Concilio,

Morinus de pœnit. l. 8. c. 2. & c. 4.
** Suppl. q. 1. art. 2. ad 2.*

potendo alle volte prendere l' origine da un leggiero moto d' amore, à cui ſucceda qualche altro motivo ſopranaturale, per il quale non ceſſi d' eſſere attrizione; con ragione ſi ſono ſerviti i Padri di quel venerando congreſſo della parola *COMMVNITER*, cioè ordinariamente. Si deve dunque procurare da i Confeſſori, che i Penitenti habbiano la contrizione imperfetta, nè ſi contentino della ſola attrizione ſervile, per altro ottima, ed utile; particolarmente à i Peccatori che fanno poco caſo de' peccati mortali, i quali non còsì facilmente ſi muovono nel principio dall' amore, da eſſi poco conoſciuto, del quale nondimeno ſono capaci. Dovete ancora uſare queſta diligenza con i Penitenti; perche eſſendo l' opinione ch' eſigge qualche grado di dilezione più tuta per riſpetto al Sagramento, che non eſpone ad alcun pericolo, queſta deve metterſi in prattica, conforme al precetto implicito della S. M. d' Innocenzo XI. nella cenſura della prima propoſizione delle da lui dannate.

La ſeconda condizione della contrizio-

zione ſagramentale è, che ſia ſoprana-turale, cioè che habbia per motivo qualche verità revelata da Dio, e ſpecialmente la ſua bontà infinita, per la quale egli merita e vuole eſſere amato ſopra tutte le creature; e che provenga dal moto dello Spirito Santo, il quale chiamaſi grazia eccitante; non baſtando per la contrizione motivi humani buoni, nè i ſoli ſforzi naturali. E benche ſia difficile il diſcernere certamente ne i Penitenti gl' impulſi divini dalli humani, nulladimeno puole eſſere utile per tal effetto à i Confeſſori il ſapere alcuni contraſegni de i moventi tanto differenti, per non laſciarſi ingannare in materia cotanto importante. S. Paolo ci atteſta, che Eſaù dopo havere venduta la ſua primogenitura al fratello Giacob, ſi pentì di quel ſacrilego trafico, e ricercò con lagrime farne penitenza; e non gli riuſcì. *Non invenit pœnitentiæ locum, quamquàm cum lacrymis inquiſiviſſet eam.* S. Tomaſo ſpiegando queſto luogo, dice eſſere ſtata vana la ſua penitenza, perche non hà pianto il peccato della ven-

La 2. Condizione della Cõtrizione, che ſia ſopranatura-le.

ad Heb. 12

vendita, mà il danno della perdita.

sup. epist. ad Hab. c. 12. lect. 3. *Non quia vendiderit primogenita, sed quia perdiderit: unde non dolebat de peccato venditionis, sed de damno perditionis.* Dal che il S. Dottore cava la seguente conclusione. *Interdum aliquis pœnitet, non propter amorem justitiæ, sed propter timorem pœnæ; vel damni temporalis*: da queste parole si possono cavare due conseguenze; la prima, che è dubiosa quella penitenza, la quale si ferma nel motivo della pena, senza passare all'amore della giustizia, ò sia santità: ciò afferma espressamente anche S. Agostino. *Quid est magnum* dice egli *timere malum? Magnum est nõ facre malum, magnũ est amare bonum. Nã, & Latro timet malum, & ubi non potest non facit, & tamen latro est. Deus enim Cor interrogat, non manum. Lupus venit ad ovile oviũ, quærit invadere, quærit jugulare, quærit devorare; vigilant pastores, latrant canes, nihil potest, non aufert, non occidit; sed tamen lupus venit, lupus redit. Numquid quia ovem non tulit, ideò lupus venit, & ovis redit? Lupus venit fremens, lupus redit tremens; lupus est tamen, & fre-*

serm. 178 alias 19. de Verbis Ap. c. 9.

fremens, & tremens: interroga ergo te quisquis vis judicare; & vide si tunc non facis malè, quando potes facere, & ab homine non puniri; tunc times Deum. Nemo est ibi, nisi tu & ille cui facis malum, & Deus qui ambos videt. Vide, ibi time, parum est, quod dico vide, ibi time malum; ibi ama bonum. Nam etiamsi TIMORE GEHENNÆ *non facis malum, nondùm es perfectus. Audeo dicere, si* TIMORE GEHENNÆ *non facis malum, est quidem in te fides, quia credis futurum Dei esse judicium; gaudeo fidei tuæ; sed adhuc timeo malitiæ tuæ. Quid est quod dixi? Quia si timore* GEHENNÆ *non facis malum, non* AMORE JVSTITIÆ *facis bonum.* S. Tomaso s' uniforma alla dottrina di S. Agostino affermando, non haver Antioco conseguita la remissione de' peccati; perche solo temeva la pena, e nulla amava la giustizia.

* *Antiochus veniam consecutus fuisset, si verè pœnituisset, sed non habuit veram pœnitentiam; quia non ex* AMORE JVSTITIÆ *de peccatis commissis dolebat, sed* TIMORE POENÆ, *quam expectabat,*

* *In 4. Sent. dist. 20 q. 1. a 1. quæst. 1. in rep. ad 1.*

vel

vel dolore pœnæ, quam ſuſtinebat. Ecco le due ſorti di pene ch' egli temeva, l' eterna, *quam expectabat*; temporale, *quam ſuſtinebat.*

Come i Confeſſori devono condurre i Penitenti per il timore all'amore.

Se dunque vedrete ne' Peccatori ſentimenti di penitenza cagionati dalla ſola conſiderazione delle pene dell' Inferno, date loro buon animo, aſſicurandoli eſſere di tali ſentimenti Autore lo Spirito Santo, che con queſti primi tocchi, proporzionati alla loro vita ſcorſa ſenza alcun timore de' giudizii di Dio, li ſtimola vivamente alla penitenza colla rimembranza di eſſi. Mà non vi contentate di ciò, conduceteli più avanti; rivocando loro in memoria tutti i benefizii communi, e particolari, ricevuti da Dio, per i quali devono corriſpondere con gratitudine al loro Benefattore, aſtenendoſi d' offenderlo in avenire. E paſſando oltre, rappreſentate à i medemi la bontà infinita del medemo Dio, per la quale egli deve eſſere ubidito ſenza contradizione, ed amato ſenza miſura; benche non haveſſe ne' beni à darci, nè caſtighi per punirci. Nè penſate già, che

lo

lo Spirito Santo, il quale è amore ſoſtanziale, e che picchia à i cuori de' peccatori per introdurvi l'amore, ſia più parco à communicare ad eſſi il dono dell'amore, che quello del timore; eſſendo l'uno e l'altro puro dono ſuo; già che nè amare Iddio, nè temere i ſupplicii eterni naturalmente è diſpoſizione propria al Sagramento.

Il ſolo timore delle pene temporali rende la Penitenza nulla.

Se il ſolo timore delle pene dell'altra vita rende la Penitenza incerta, il ſolo timore delle pene preſenti la rende affatto nulla; per eſſere non ſolo l'atto, mà anche l'oggetto di queſto timore meramente naturale. E però, ſe quell'homicida hà il dolore, perche è inquiſito dalla giuſtizia, ò quella donna ſcandaloſa, perche le ſouraſta l'eſilio, ò la fruſta; ogn' uno conoſce che non hanno dolore proporzionato al Sagramento.

Il dolore cagionato dal danno temporale rende la Penitenza infruttuoſa.

S' inferiſce in oltre dalle parole rifferite ſopra di S. Tomaſo, che il dolore per il danno temporale, che il peccato hà cagionato, e non per altro, rende ſimilmente infruttuoſa la penitenza. Ciò ſi ſcorge, 1. Dal vedere il penitente pie-

no

no di confuſione, per eſſere paleſe al mondo il ſuo peccato 2. Dal ſentirlo tutto ſconſolato di qualche perdita temporale, effetto del ſuo peccato, moſtrando per altro poco ſentimento di Dio, e dell'offeſa ſua: 3. Quando cerca con anſietà conſigli dal Confeſſore per riparare alla confuſione havuta, ò alla perdita fatta, e che non ne domanda per evitare i peccati: 4. Quando ſi ſappia, ch' egli non ſi curava del ſuo peccato mentre era occulto, ò che non lo daneggiava temporalmente, e ſolo dopo ne moſtra qualche pentimento: E' vero, che Iddio ſi può ſervire anco de' danni temporali nell' Economia della converſione de' Peccatori; anzi giornalmente ſi ſerve per tal effetto, non ſolo della perdita de' beni e della ſanità, mà di tutte le altre diſgrazie che loro ſuccedono; ſecondando in tal modo cogl' effetti della ſua Providenza eſterna, le operazioni dell' interna; nondimeno in quel caſo fá in eſſi maggior impreſſione la perdita di Dio, che quella delle Creature, ſegno diſtintivo de' moti della grazia, da quei del-

Iddio ſi ſerve de' danni temporali nell' economia della converſione.

della natura.

Un eccellente contraſegno del dolore ſopranaturale sì è, quando ſi vede che il Peccatore moſtra un animo generoſo à rompere i legami del peccato per affrancarſene; imperòche, eſſendo la grazia della converſione operativa; ſe non ſe ne vede il principale effetto, che conſiſte nell' accennata riſſoluzione, chiamata communemente propoſito fermo, biſogna conchiudere, ò che il peccatore non habbia ancora tale grazia, la quale egli perciò deve domandare inſtantiſſimamente à Dio; ò che egli non vi corriſponda: perloche nell' uno, e l' altro caſo non hà ancora ſufficiente dolore. Così parimenti, ſe il Penitente apprende le verità ch' il Confeſſore gl' inſinua, e moſtra docilità in quello ſe gli dice, buon ſegno: mà ſe in tutto il tempo della Confeſſione diſputa col Confeſſore; ſe ogni verità li pare rigore, ogni penitenza impoſta ſecondo le regole della Chieſa gli è inſopportabile; coſa ſi può penſare ſe non, che la grazia di Dio non opera ancora efficacemente in quell' anima,

Eccellēte contraſegno d' un dolor ſopranaturale.

ma, e che fá meſtieri diſporla meglio prima di aſſolverla?

Vno de i ſegni di dolor ineffi-cace,

E' ancora un ſegno di dolore ineffi-cace, quando ſi vede il Peccatore tutto turbato da' penſieri del pericolo della ſua dannazione, in cui l' hanno poſto i ſuoi peccati; ſenza che ſi ſcorga fortificato ed animato ad uſcirne. Si vedono perciò alcuni piangere, ſoſpirare, havere deſiderii vaghi di convertirſi; mà tutte queſte coſe non durano, ſe non quanto dura il diſturbo nel loro animo: paſſato queſto, paſſano anche quell' apparenze di dolore. Il dolore efficace penetra inſino nella volontà, la quale lo conſerva indipendentemente da i tumulti della parte ſenſitiva dell anima.

Il 4. diffetto avanti la Confeſſione.

Il quarto diffetto che commettono i Penitenti avanti la Confeſſione sì è, il non cercare Confeſſori dotti, eſemplari, e dotati di prudenza Chriſtiana; mà al contrario Confeſſori di poca habilità, e deboli, i quali non eſiggono mai da' loro Penitenti la correzione de' peccati abituali, e la remozione delle occaſioni proſſime prima di aſſolvergli; non gli obligano alle reſti-

reſtituzioni, ſe non ne' caſi rariſſimi; non preſcrivono loro penitenze medicinali, raccomandate dal Concilio di Trento: non ſi curano d' indagare le cauſe, e le circoſtanze neceſſarie alla piena cognizione de' peccati. In ſomma s' indrizzano ad eſſi i Peccatori, perche non ſolo non danno loro alcuna moleſtia; mà di più gli ajutano colle dottrine ſtorte à ſcuſare i loro misfatti; conche li laſciano dolcemente ripoſare nel mortifero letargo delle loro iniquità. Sappiano però ſimili Confeſſori, e Penitenti, ch' il Confeſſore non è che Giudice delegato del ſupremo Giudice Gieſù Chriſto; e che conſeguentemente egli non può arbitrare nel Tribunale contro la mente del delegante, paleſataci nelle Sagre Scritture, e nelle regole preſcritte dalla Chieſa, per la legitima amminiſtrazione di queſto Sagramento; imperòche come dice S. Gregorio il grande, *Tunc vera eſt abſolutio Præſidentis, cùm æterni arbitrium ſequitur Judicis*. Altrimenti, quel povero peccatore, quando crederà havere havuta l' aſſolutoria in buona forma, s' accorgerà tardi, all' ora della morte, momen-

Hom. 26. in Evang.

mento formidabile del Giudizio particolare, rimanere tuttavia reo di lesa Divina Maestà, in pena d' haver cercato Confessori che dissimulano i vizii, ed adulano i peccatori. *Magistros prurientes auribus*; provenendo ciò dal fondo corrotto del suo Cuore, il quale cercava fomenti, e non medicamenti, alle proprie cupidigie; potendosi ad essi applicare quello racconta Isaia de' Peccatori del suo tempo. *Qui dicunt videntibus* così si chiamavano nella legge antica i Profeti Interpreti della volontà di Dio, *nolite videre, & aspicientibus, nolite aspicere nobis ea quæ recta sunt, loquimini nobis placentia, videte nobis errores*. E però non douranno maravigliarsi, se quando si stimeranno sicuri, all' ora si sentiranno perseguitati dalla Giustizia Divina. *Cum dixerint pax, & securitas, tunc repentinus eis superveniet interitus, sicut dolor in utero habenti, & non effugient*.

2. *Ad Timoth.* 4. 3.

Isa. 30. 10.

1. *Thessal.* 5. 3.

Sappiano di più i Peccatori, ed i Confessori conniventi, e trascurati, ch' il Confessore è un medico spirituale delle anime, perloche deve egli imitare l'operare

rare de' buoni medici, i quali non risparmiano, nè le amarezze delle medicine, nè il dolore de' tagli e delle aduſtioni, quando la ſalute de' loro amalati lo richiede. S. Cipriano c' inſegna queſta verità con parole degne d' eſſere quì riferite. *Imperitus eſt*, dice egli, *Medicus, qui tumentes vulnerum ſinus manu parcente contrectat, & in altis receſſibus viſcerum mortale virus incluſum, dum ſervat exagerat. Aperiendum vulnus eſt, & ſecandum, & putredinibus amputatis, medela fortiore curandum. Vociferetur, & clamet licet, & conqueratur æger impatiens per dolorem; gratias aget poſtmodùm, cum ſenſerit ſanitatem.* * De Lapſis

Habbiamo già toccato ſopra, che la Contrizione rinchiude in ſe neceſſariamente un ſincero proponimento di non commettere più i peccati, quelli in particolare de' quali uno ſi confeſſa, perche non può chiamarſi pentito, chi hà ancora le volontà di commettere ciò che cagiona il ſuo pentimento: nulladimeno pigliandoſi gran sbagli in queſta materia, eda' Penitenti, e dall' iſteſſi Confeſſori,

ſarà bene di ſpiegarlo più ampiamente.

Il 5. diffetto avãti la Confeſſione.

Il 5. dunque diffetto de' Penitenti avanti la Confeſſione, è il mancamento d'un vero propoſito d' aſtenerſi in auvenire dal commettere generalmente tutti i peccati mortali, e ſpecialmente quelli de' quali ſente all' hora il Peccatore la ſua coſcienza rea.

Ricordo importante per formare il propoſito di non peccare.

Si perſuadono molti, che à quelli i quali vivono ſenza gran cura delle loro coſcienze, baſti per formare tale propoſito, riguardare i loro peccati nell' idea generale dell' offeſa di Dio; il che non è vero; poſciache i peccati conſiderati in aſtratto non hanno alcun' attrattiva; perloche conſiderandogli i Peccatori in tale maniera, non poſſono riconoſcere la diſpoſizione del cuore in riſguardo loro; è dunque neceſſario che gli rimirino in particolare, ſe non vogliono ingannarſi à bel ſtudio: allora conoſceranno che coſa dice il cuore, e s' accerteranno, ſe queſto vuole laſciare da vero quella paſſione, che in eſſo predomina; quella occaſione proſſima che lo ſvia; quella ſua cupidità che li fá preferire le opinioni rilaſcia-

te

te alle dottrine più uniformi à i ſentimenti de' Ss. Padri, Dottori della Chieſa: e quando il Penitente provi in queſto eſame de' contraſti interni, che l'impediſchino di riſolverſi à rimediare alli accennati diſordini in individuo, credaſi ch'egli non hà ancora ſe nò mere velleità di laſciare i peccati; cioè che vorrebbe ſepararſene, ſe non biſognaſſe privarſi del diletto che ne prova, ò delle commodità che ne ritrae; di che non baſtandogli l'animo, in fatti non gli abbandona.

Il peccato conſiſte in due coſe, nell' averſione del cuore dal Creatore; e nella converſione del medemo cuore alla creatura: perloche anche la penitenza deve al contrario conſiſtere nell' averſione dalla creatura, e nella converſione à Dio: il primo ſi fá, col deteſtare i peccati in particolare; ed il ſecondo, col volere efficacemente oſſervare la legge di Dio, che vieta ſimili peccati: ſe dunque il peccatore non ſi ſente per anco aſſai forte per concepire tali ſentimenti; non ſi fidi del ſuo proponimento vago, mà ricorra alle lagrime, alle buone opere,

Il proponimento di non peccare, richiede quello d'oſſervare la legge di Dio.

all' orazione; ricordandoſi che Iddio, come c' inſegna il Sagro Concilio di Trento, non comanda coſe impoſſibili, anzi i ſuoi comandamenti ſono tanti avertimenti per noi, acciò facciamo quello potiamo colla ſua grazia ordinaria; e che domandiamo agiuti maggiori dove non potiamo; ſicuri d' haverli acciò poſſiamo.

* *Concil. Trid. ſeſſ. 6. can. 11. de Iuſtific.* * *Deus impoſsibilia non jubet, ſed jubendo monet, & facere quod poſsis, & petere quod non poſsis, & adjuvat ut poſsis.*

6. diffetto avanti la Confeſſione di certi Penitenti.

Il 6. diffetto avanti la Confeſſione, particolare à i penitenti abituati, e che rare volte ſi confeſſano, sì è, che queſti perlo più vengono ne' tempi ne' quali i Confeſſori ſono occupati à ſentire molti; come la ſettimana ſanta, e nelle principali ſolennità dell' anno. Queſto è un abuſo manifeſto, eſſendo impoſſibile che allora poſſa il Confeſſore ſodiſfare alle ſue parti, ſe non ſi riſtringe à poche confeſſioni con lo ſcommodo delli altri; perche oltre che ſimili Peccatori portano conti longhi; li portano tanto imbarazzati, ed intrigati; che, ò biſogna eſig-

ésiggere da essi Confessioni generali di tutta la vita, ò perlo meno d' uno spazio considerabile della medema. E perciò i Curati ammoniranno il popolo, che s' emendi di tale difetto; e particolarmente, che non differisca la Confessione annua, che è di precetto, fino verso Pasqua; anzi la faccia nel principio della Quaresima, all' or che è principiato il tempo della penitenza; conforme si usava anticamente: *non in fine, ut abusus irrepsit, sed initio hujus temporis* (Quadrageſimæ), *ut olim rectè institutum fuerat*, come nota il Cardinal Bellarmino sopra il Concilio di Trento, * perciò S. * Carlo voleva, che ciò s' osservasse nella Diocesi di Milano, da quei particolarmente che di rado si confessano; perche i giorni vicini à Pasqua, essendo occupati da' divini Offizii, e dalla folla de' Communicanti, sono più proprii per le brevi riconciliazioni, che per le longhe Confessioni: se dunque i Confessori trovano in quelle strettezze persone che habbiano bisogno di molto tempo, ò per l' esatta dichiarazione de' loro peccati, ò

* *c. 5. sess. 14. de refor. in fine.*

* *In Instruct. de Sac. Pœnit. & in Instruct. Confess.*

perche devono ripetere le Confessioni nulle; li rimettino ad un tempo più commodo; ò diano loro tutto il necessario per fare una buona Confessione: non essendo lecito di tralasciare alcuna cosa appartenente all'integrità della medema, sotto pretesto di dare commodità agli altri, che sono obligati à confessarsi, e communicarsi in quel tempo; premendo più il precetto divino dell'integrità sudetta, che i precetti della Chiesa circa la Confessione annua, e la Communione Pascale. Questo avertimento serve in particolare per i Parochi delle Ville, i quali soli, ò con un Cappellano confessano; perloche è facile che si trovino spesso in simili casi.

I difetti de' Penitenti nella Confessione sono varii, toccheremo qui i più principali.

Il primo difetto de' Penitenti nella Confessione,

Il primo si è, il dire nella Confessione ciò che ad essa non s'aspetta, e non dire quello v'appartiene. Commettono tale difetto quei che fanno delle Historie longhe de' torti ricevuti da altri, de' disturbi che hanno in Casa; delle risse, ò domestiche, ò estranee; invilupando frà tanto

i fat-

i fatti delle loro azioni peccaminose in modo, che difficilmente il Confessore li può capire. Questo difetto è più commune frà le Donne, e frà le persone rustiche, ed idiote; le quali conviene che il Confessore in ciò compatisca, e nell' istesso tempo caritatevolmente istruisca come devono confessarsi; acciòche la Confessione sia semplice e sincera, e tale sarà, quando tralascieranno l' inutile, e spiegheranno schiettamente il necessario.

Il 2. difetto nella Confessione.

Il 2. difetto. Quando la Confessione non è humile, cioè quando in vece di accusarsi, il Penitente scusa i suoi peccati, attribuendone la causa alla tentazione vehemente, al compagno che lo provocava con parole troppo ingiuriose, alla fatalità delle congionture; conche non solo non riceve il perdono, mà aggrava maggiormente la sua coscienza; * *Illud*, diceva S. Bernardo, parlando di simili Confessioni, *non confessio est, sed defensio, nec placat, sed provocat.*

* *serm. 16. in Cantica.*

Il 3. difetto nella Confessione.

Il 3. difetto si è, il dire i suoi peccati in forma d' un racconto, senza sentimenti di compunzione, più per scarico della me-

memoria, che della coſcienza. Queſto diffetto è communiſſimo frà i Penitenti, e proviene parte dalla loro ignoranza, e parte dalla traſcuraggine de' Confeſſori; molti de' quali ſi contentano di ſentire i peccati ſenza cercar altro; in vece di differire l'aſſoluzione à ſimili Peccatori indifferenti verſo i loro peccati, ed eſortarli à piangere qualche tempo i medemi, prima di portarli al Tribunale; procurando per mezzo dell'Orazione, e delle opere buone d'ottenere da Dio lo ſpirito della vera compunzione. Notò tutto ciò Hugone da S. Vittore; il quale dice. * *Quidam ſine aliquo timoris vel amoris Dei attractu, pro ſola conſuetudine explenda ad dicenda peccata ſua ſe ingerunt, exiſtimantes ſe propter ſolam verborum prolationem, à debito peccatorum abſolvi; quibus rectè dicitur, priùs flendum eſt poſt confitendum.*

* *De Sacram. l. 2. part. 14. c. 1. in fine.*

Il 4. diffetto nella Confeſſione.

Il 4. diffetto, è la mancanza della diſcrezione; volendo queſta, che non ſi ſcoprano perſone complici, quando altrimenti poſſa ſufficientemente ſpiegarſi il proprio peccato. E' tutta dottrina de'

San-

Santi Padri, e degli antichi Casisti, il primo de' quali così parla. * *Confessio debet esse propria, ut se ipsum tantùm accusset, & non alium; alias si crimen alterius diceret, non esset erroris illius corrector, sed proditor, vel detractor. Fallit hoc, ubi circumstantia facti talis est, quod alias non posset confiteri peccatum; ut si cognovit matrem, vel filiam, vel simile; & tunc non est dicendus proditor, quia non dicit ut alium prodat, vel gravet, sed ut se liberet, quod aliàs facere non posset.* L'istesso c'insegna S. Tomaso, * con S. Bonaventura: * e S. Antonino aggiunge di più, che il penitente può manifestare al Confessore la persona complice per qualche altro buon fine. * *Cùm bonâ intentione, non ut prodat, vel se excuset, sed ut Pœnitentiarius oret pro ea, vel cum secreta admonitione corrigat.* Questa regola, di dovere scuoprire il complice, non potendosi spiegare in altro modo il proprio peccato, non camina in due casi: 1. Quando si può havere commodamente un Confessore, à cui sia ignota la persona complice; perche si deve fare la Confessione à questo, e non

* *S. Raym. lib. 3. §. 24.*

* *Opusc. 12. ad Fr. Gerardum q. 6.*

* *In 4. Sēt. dist. 21. q. 3. p. 2. a. 1.*

* *p. 3. tit. 14. c. 19. §. 11.*

ad

ad altro che la conoſce; e 2. Quando un Sacerdote non poteſſe nel confeſſarſi dichiarare il proprio peccato ſenza dare à conoſcere il peccato, ed il Penitente di cui egli hà ſentita la Confeſſione; dovendo in ſimil caſo ò cercare un Confeſſore, che non conoſca quel Penitente, ò differire la Confeſſione; e non potendo per qualche urgente neceſſità, ommettere quella volta quel peccato; eſſendo di maggiore obligo il ſigillo, che l'integrità materiale della Confeſſione.*

* *Cabaſſ. l. 3. c. 11. n. 3.*

Il 5. diffetto nella Confeſſione.

Il 5. diffetto de' Penitenti nella Confeſſione, è la mancanza della docilità; la quale opera che pochi Confeſſori ſodisfaccino alle loro parti, perche pochi hanno quella fortezza d'animo che eſigge il loro miniſtero. Devono dunque eſortarſi i peccatori à ſottometterſi intieramente à i comandamenti, conſigli, e direzione de' Confeſſori; altrimenti s' inferirà ch' eſſi meno ſi curano della ſalute eterna, che della temporale; già che niun huomo ſavio contradice al Medico corporale nelle ſue operazioni; anzi dipende in tutto da' ſuoi pareri, ed ubidiſce alle ſue ordinazioni;

ado-

adoprando i remedii ſi curativi, come preſervativi; mà di queſto diffetto ſi parlerà più ampiamente in appreſſo.

Due diffetti dopo la Confeſſione.

I diffetti che da' Penitenti ſi commettono doppo la Confeſſione ſi riducono à due principali; l'uno è il tralaſciare le Penitenze ingionte: l'altro, il fare la vita come prima; forſe sù la ſperanza di havere ſempre l'aſſoluzione: mà appartenendo queſti diffetti al corpo della Confeſſione, all'aſſoluzione, ed alla ſodisfazione; ſe ne parlerà opportunamente, trattando di queſte trè coſe: ora ſpiegheremo in poche parole il metodo di ben confeſſare, il quale eſſendo facile ed inſieme fruttuoſo, ſperiamo che ve ne prevalerete fedelmente.

La pratica di ben confeſſare.

Venendo dunque à i voſtri piedi i Peccatori; inſinuate loro, ſe non ſono perſone per altro ben iſtruite, ritrovarſi eſſi avanti al Tribunale di Gieſù Chriſto, di cui voi ſete indegni miniſtri: Tribunale tutto di miſericordia, purche vogliano pentirſi ſinceramente de' loro peccati, riſolvere generoſamente di non commetterli più, e deporre i medemi nel più profondo

fondo ſegreto che ſia in queſto Mondo: con tale diſcorſo darete loro la confidenza in Dio per la remiſſione de' peccati, ed in voi per ſcuoprirui ſinceramente tutti i ſeni delle loro coſcienze.

Finito queſto preambulo, fate loro dire: *Benedic mihi Pater, quia peccavi*, e voi riſpondete, *Dominus ſit in corde tuo, & in labiis tuis, ut ritè confitearis peccata tua, in nomine Patris &c.* la quale Orazione detta da un publico miniſtro della Chieſa à nome ſuo, non può eſſere che efficace appreſſo Iddio; poſcia dicano eſſi il *Confiteor* ſin alle parole *mea culpa* eſcluſivamente, e non ſapendolo, ajutateli à dirlo: indi farete loro gl' interrogatorii che diremo, e non trovando alcun oſtacolo à potere cominciare le loro Confeſſioni, li laſcierete dire i lorò peccati, non interrompendo, ſe non ove ſarà il biſogno di conoſcere il numero, e le neceſſarie circoſtanze de' loro peccati; riſervando le dovute ammonizioni, e l' applicazione de' remedii, alla fine della Confeſſione, per non confondere la memoria, e la mente de' voſtri Penitenti; perche allora finito

che

che haveranno il *Confiteor*, dalle parole, *mea culpa*, e voi detto, *Misereatur*, & *Indulgentiam*, rimostrarete loro con ogni suavità, e carità; la grandezza della bontà Divina, la quale gli hà aspettati alla penitenza. Che da qui in auvenire non devono più abusarsi di essa. Che la morte è certa, e la vita incertissima; per lo che s'espongono à un evidentissimo pericolo di dañarsi, se continuano à peccare. Che non v'è bene più godibile della buona coscienza, perche per mezzo di essa si possiede, e si gode Iddio l'unico bene, e l'Autore d'ogni bene. Che non v'è in conseguenza maggiore male che possa succedere all'huomo che di perdere un tanto bene; e ciò aviene per ogni peccato mortale. Che la nostra natura, è ben depravata, e debole, mà che la grazia di Dio ci fortifica à fare il bene, ed à fuggire il male; nè ci manca mai, purche le siamo fedeli. Che pensino bene cosa sia havere un Dio per nemico, senza di cui non siamo capaci di procurarci il minimo bene. Con simili brevi considerazioni, come con tanti pressantissimi stimoli eccitarete

i Penitenti alla deteſtazione, ed al dolore de' loro peccati; e ſerviranno anco per ajutarli à produrre l'atto di contrizione, che farete fare loro allora, in diffetto di quello doverebbero haver fatto innanzi, come habbiamo detto ſopra. Poſcia, dite loro quello ſtimarete proprio, per i biſogni delle loro Anime; preſcrivendo ad eſſi varii rimedii contro i peccati, e particolarmente i predominanti; e tali rimedii ſi chiamano penitenze medicinali. Aſſegnate loro di più la penitenza ſodisfattoria proporzionata à i peccati canfeſſati, ed alla condizione delle perſone; d'ambedue queſte penitenze parlaremo più baſſo. E per fine trovandoli capaci dell' aſſoluzione; nè havendo voi alcun motivo per differirla; date loro l'aſſoluzione, ſecondo la formola preſcritta nel Rituale Romano. Aggiongendo l'orazione *Paſsio D. N. Jeſu Chriſti &c.*, la quale non ſi deve omettere mai, ſenza urgente neceſſità, perche ſerve ad inalzare le opere ſodisfattorie ſpontanee ad una ſodisfazione maggiore, e più efficace per la virtù del Sagramento; come l' inſegna S.

To-

Tomaſo, il quale così ne parla. * *Quæ* (ſatisfactionis opera Pœnitens) *præter injunctionem expreſſam facit, accipiunt majorem vim expiationis culpæ præteritæ, ex illa generali Injunctione, quâ Sacerdos dicit*: Quidquid boni feceris, ſit tibi in remiſſionem peccatorum. Et indi conconchiude. *Et quantùm ad hoc, talis ſatisfactio eſt ſacramentalis, in quantum virtute clavium eſt culpæ commiſſæ expiativa.* * *Quod lib. 3. q. 13. ar. 1*

Ciò ſia detto per farvi vedere in compendio, e come in un'occhiata, tutto quello rinchiude in ſe il Sagramento della penitenza, tanto per parte del Confeſſore, come del Penitente: parleremo ora d'ogn'una delle accennate azioni; per maggior iſtruzione voſtra.

Interrogatorii da far ſi à i Penitenti innãzi à ſentire la loro cõfeſſione.

Gl'Interrogatorii che habbiamo detto doverſi fare dopo il *Confiteor*, ed avanti la Confeſſione, ſono molti; i quali giuſta la diverſità delle perſone, e de' tempi, ſi devono fare ò tutti, ò in parte, ſecondo il dettame della prudenza: ſi deve dunque domandare al Penitente; 1. Quando queſto non foſſe conoſciuto, di che Dioceſi ſia, perche ſe foſſe venuto da un altra Dioceſi,

per

per havere l' assoluzione di qualche caso riservato al suo Vescovo, in fraude della riservazione, il che si giudica dall' essersi egli trasferito à posta per tal effetto; il Confessore lo deve rimandare, senza passare più oltre; poiche non hà facoltà d'assolverlo da simil caso, non riservato nella Diocesi nella quale egli confessa; come ciò è stato espressamente dichiarato dalla Sede Apostolica * 2. Da quanto tempo s'è confessato? tale interrogazione servirà, e per ritrovare più facilmente il numero de' peccati; e per ammonire dopo la Confessione il Penitente quanto sia nocivo all'anima il differire troppo à confessarsi; quando egli si ritrovi in tale diffetto. 3. Se hà adempite le penitenze impostegli da i passati Confessori: se vi havesse mancato la prima volta, vi farete dare la parola, che le adempirà quanto prima, mà se ciò fosse succeduto più volte; li direte che vada à fare le sue penitenze, e poi torni à confessarsi: imperciòche queste repetite negligenze indicano che quel tale non habbia havuta ferma volontà di sodisfare Iddio offeso, il che nondimeno

** In Conf. superna Clem. X. §. 7.*

è dell'

è dell'eſſenza della Contrizione, ò perfetta, ò imperfetta; non meno che la volontà coſtante di non offenderlo più. 4. Quanto tempo hà impiegato per rivocare in memoria i ſuoi peccati? Dal che giudicarete, ſe hà ſufficientemente eſaminata la ſua coſcienza. Quanto tempo, per domandare à Dio la grazia della Penitenza, e per eccitarſi al dolore ſopranaturale di tutti i ſuoi peccati, mortali in particolare? Se vedrete, che il Penitente è venuto ſenza preparazione, li domandarete, ſe per il paſſato faceva così? E confeſſandolo, l'ammonirete caritatevolmente dell'obligo che hà di ripetere le Confeſſioni fatte, nelle quali non eſaminando la ſua coſcienza, ò eſaminandola leggieriſſimamente egli ſi è eſpoſto ad un pericolo manifeſto, e proſſimo, di non dichiarare tutt'i peccati mortali: e non eccitandoſi alla contrizione, ſe non in quei pochi momenti della Confeſſione, ſi è meſſo in qualche riſico di non haverla allora; nondimeno in queſto ſecondo caſo non è ſpediente di dare ſcrupoli à i Penitenti circa le loro paſſate Con-

feſſioni ; potendoſi ſupporre ragionevolmente che i Confeſſori di quei tempi haveranno avertito alla ſufficienza della contrizione , per la quale , in tutta queſta lettera intendiamo anche l'imperfetta, detta altrimenti Attrizione , conforme alla mente del Sagro Concil. di Trento. Trovandoſi li ſopradetti diffetti d' eſame e di contrizione nelle perſone non iſtruite , inſegnate loro la maniera di fare l'uno, e l'altra ; e tanto à queſti , come alli altri , aſſegnate un tempo congruo per prepararſi , acciò ſiate moralmente ſicuri della loro diſpoſizione. 5. Se havete motivi di credere , che il Penitente non ſappia le coſe neceſſarie per conſeguire la ſalute eterna , ſcuoprite in primo luogo , ſe tale ignoranza ſia colpevole, ò nò : in ſecondo luogo , ſe è circa le coſe neceſſarie da ſaperſi *neceſsitate medii*, ò ſolo *neceſsitate præcepti* : della prima ſorte ſono i miſteri della Santiſſima Trinità , e dell' Incarnazione , compreſavi la Paſſione , e la morte di Noſtro Sig. Giesù Chriſto , per liberarci dall' Inferno , e darci la vita eterna ; e queſti non devono ignorarſi ;

rarſi; ſotto pena della dannazione; nè in ciò s' admette alcuna ſcuſa, tale eſendo la natura della neceſſità di mezzo; come vediamo nel Batteſimo: onde ritrovando i Penitenti con tale ignoranza, ò li rimanderete, ſinche ſiano iſtruiti, ò trovandoſi eſſi in qualche urgenza del Sagramento, gli iſtruirete meglio che potrete, e farete loro fare atti di fede ſopra ciaſcheduno degli accennati miſteri; non eſſendo in altro modo capaci dell' aſſoluzione. Della ſeconda ſorte di neceſſità, cioè di precetto, ſono *il Pater*, *l' Ave Maria*, *il Credo*, il Decalogo, ed i Comandamenti della Chieſa, regiſtrati nelle dottrine catechiſtiche. Se l' ignoranza di queſte coſe è colpevole, perche i Penitenti non ſi ſono fatti iſtruire da i loro Curati, ò d' altri: rimoſtrarete loro l'obligo di ciò, e gli amonirete, che ſi confeſſino di queſte negligenze, riputate per gravi ove i Parochi amoniſcono i popoli eſſere tenuti di farſi iſtruire; ſpiegando quanto tempo ſono ſtati in ciò negligenti; e quando non vi foſſero motivi aſſai preſſanti per aſſol-

verli, meglio ſará il differire l' aſſoluzione, ſin che habbiano imparate le ſudette coſe. 6. Se il Penitente hà dichiarati tutti i ſuoi peccati mortali nelle Confeſſioni precedenti? ſe non l' haveſſe fatto, ſi domanda perche? ſe per vergogna, ò per diffetto della congrua preparazione, come habbiamo toccato; perche nell' uno e l' altro caſo biſogna che ripeta le medeme Confeſſioni, e nel caſo dell' omiſſione per vergogna, vi vuole in oltre, che s'accuſi di tante communioni ſacrileghe, quante ne hà fatte in tale ſtato. 7. Che età habbia il Penitẽte? il che ſerve per conoſcere il numero de' peccati nelle Confeſſioni generali, e ſe uno è obligato al digiuno, ò nò. 8. Di che condizione è il Penitente, ſe ſia Medico, Speziale, Mercante, Artiſta, Amogliato, Sacerdote, Religioſo; dovendoſi poi fare nella Confeſſione interrogatorii proprii alla profeſſione di ciaſchedun di loro, oltre à i communi à tutti; perche ogni ſtato porta ſeco obligazioni particolari; la traſgreſſione delle quali coſtituiſce peccati ſpecifici, e queſti deve ſapere il

Con-

Confeſſore, ſe non ſi vuole rendere avanti Dio reo de' peccati d'altri, perche *medicina non curat quod ignorat*. 9. Se il Penitente foſſe del numero di quei che appena ſi confeſſano una volta l'anno, havendo communemente ſimili perſone peccati graviſſimi, potrà il Confeſſore chiedere, ſe quel tale hà cenſure, ò caſi riſervati; à fine che non eſſendo proveduto delle facoltà per ſimili peccati, riſparmi al Penitente la fatica, e la vergogna di dire gli altri, e con ciò l'irriti meno, rimandandolo sùl bel principio. 10. Si deve domandare, ſe i Confeſſori paſſati hanno dichiarata al Penitente qualche obligazione; come ſarebbe della reſtituzione della fama, ò della robba: della reconciliazione col proſſimo: dello ſlontanamento dall' occaſione proſſima al peccato; perche, quando il Penitente non haveſſe ſodisfatto à ſimili obligazioni, ò per un tempo notabile, ò dopo eſſerſi di nuovo confeſſato due ò trè volte, ſi deve rimandare, acciò prima ſodisfaccia.

Ricordi a' Confeſſori nel cõfeſſare.

Riconoſciuto che haverete pienamente lo ſtato preſente del voſtro Penitente;

animatelo con motivi indicati ſopra, à dichiarare intieramente i ſuoi peccati; e ſe non vi ſia preciſo biſogno di queſtionarlo nel tempo della Confeſſione; ò per intendere bene il fatto, ò per ſapere le circoſtanze che mutano ò aggravano notabilmente la ſpecie, che egli forſe non ſpiega; non l'interrompete, per non confonderlo: anzi eſſendo biſogno d' interrogarlo, fatelo con la faccia ſerena, ſenza moſtrare minima ammirazione, ſentendo eziandio peccati enormiſſimi; per non farglieli ritornare indietro; nè date alcun ſegno, ò col volto, ò col geſto, dal quale i Circoſtanti ſoſpettino che il Penitente s'accuſa di coſe che vi danno faſtidio.

Altri ricordi à i medemi.

Dopo che il Penitente hà finito di dire quello haveva, ſe dubitate che non habbia fatta la Confeſſione intiera, ò perche è poco iſtruito, ò perche è rozzo, e conſeguētemēte biſognoſo d' ajuto per ritrovare tutti i ſuoi peccati; ò perche non s'accuſa quaſi di niun peccato proprio alla ſua condizione, benche per altro viva in eſſa come il commune; dovete in queſti caſi fare degl' interro-

terrogatorii, conforme al dettame della prudenza, la quale vuole che niuno ſia interrogato à dirittura, ſe non de' peccati noti à tutti, à fine non impari la malizia, che ignorava. Nelle materie lubriche non ſi dimandi fuori di quello preciſamente è neceſſario per riconoſcere le qualità del peccato; altrimenti il Confeſſore metterà in pericolo e ſe, ed il Penitente, come S. Tomaſo l' oſſerva. * *Poteſt*, dice egli, *contingere, ut Confeſſor talia quærens*, parla delle circoſtanze non neceſſarie, *& ſibi, & confitenti noceat, & ſic quandoque deficiant in ſuo ſcrutinio iniquitates ſcrutantes*. Vuole ancora la prudenza, che alle perſone notabilmente aggravate dall' infermità ſi domandi poco, che s'imponga loro di rifare la medema Confeſſione più eſattamente, quando ſaranno guarite.

* *In 4. ſent. diſt. 19. in expoſit. textus.*

La maniera d'ajutare in Confeſſione i Penitenti, che non ſanno ritrovare tutti i peccati mortali, è di eſaminarli ſecondo l'ordine del Decalogo, perche à queſto ſi riducono facilmente tutte le colpe.

Modo facile per eſaminare i Penitenti, che non sano confeſſarſi.

Al primo precetto del Decalogo, che

comanda d'adorare un solo Iddio, si riducono i peccati contro la fede, la speranza, la carità, virtù che hanno per unico oggetto, Iddio; e contro la Religione, la quale s'occupa circa il vero culto di Dio.

Al secondo, che proibisce di non giurare in vano, appartengono tutti i giuramenti, ò contro la veritá, ò contro la giustizia, ò senza necessità; perche in tutti questi trè casi il giuramento è illecito. Con tale occasione esortiamo i Confessori à fare ogni diligenza per estirpare lo spergiuro, vizio assai commune ne' popoli; forse per diffetto d'istruzione: si giura il falso ormai quasi senza scrupolo; particolarmente da i Rei, e da' Testimonii, che s'esaminano contro il fisco; correndo un erronea opinione, che ciò si possa fare, perche non si fá torto à nissuno, e si fá carità à quel povero disgraziato. Dourete dunque rappresentare à questi tali in primo luogo: che si fá una grandissima ingiuria à Dio, il quale chiamato in testimonio del falso, mediante il giuramento, viene stimato da chi spergiura capace d'attestare la falsità: che

Grandi abusi in materia de' giuramenti.

hor-

horrendo ſacrilegio! In ſecondo luogo, quello ſpergiura fá torto alla giuſtizia, contro la quale falſamente depone, eſſendo cauſa, che i ſuperiori non poſſano amminiſtrarla, in danno del Publico; il quale deve eſſere preferito à i particolari in tutti i caſi; Mà qualcheduno dirà, almeno ſarà lecito giurare il falſo, per ſalvare la propria vita? ſarebbe l' iſteſſo ch' affermare eſſere lecito levare la vita ad un' huomo, per ſalvarla ad un giumento; la fede c' inſegna che la vita dell' anima è ſenza comparazione più nobile di quella del corpo, però che la vita dell' anima è lo Spirito Santo che in eſſa habita, il quale ſi perde con ogni peccato mortale, cioè con ogni traſgreſſione del precetto in materia grave, come è apunto queſta de' giuramenti; nella quale i Teologi communemente non riconoſcono la parvità, ſe ſi giura il falſo; poiche eſſendo la verità indiviſibile, ſempre ſi verifica, che Iddio verità incommutabile ſi adduce per teſtimonio del falſo. Nè i Giudici darebbero giuramento à i rei di delitti capitali, ſe credeſſero eſſere loro lecito

cito di giurare falso, imperciòche non servendo à fare confessare la verità, diventarebbe una formalità inutile, e viziosa; li danno nondimeno, perche sanno che, secondo la legge di Christo, à un Christiano deve essere più caro Iddio, che la propria vita; e che egli più tosto voglia perdere questa, che il suo unico ed eterno bene; conforme à quelle parole di S. Agostino * *Ibi eligat potius Deo dilecto emori, quàm irato vivere*. Mà dice quel temerario spergiuro, se è peccato, me ne confessarò, e frà tanto hò salvata la mia vita; e se gli deve replicare, che non basta confessarsi de' peccati, per ottenerne il perdono, vi vuole un vero dolore sopranaturale d'haver' offeso Iddio, e dipendendo ciò dalla grazia efficace, dono gratuito, come se la può così facilmente compromettere uno che pensatamente hà havuto l'ardire d'oltraggiare Iddio, insultando in qualche modo alla sua misericordia? Ciò sia detto per i bisogni di questa Nostra Diocesi: soggiongiamo à questo, che non solo si commette lo spergiuro, giurando il falso, mà anche giu-

* *Tract. 51. in Ioan.*

ran-

rando il vero, e non oſſervando il promeſſo.

Al terzo precetto, che comanda d' oſſervare le Feſte, ſi riducono i peccati provenienti dall' opere ſervili, vietate in quel giorno, dal mercantare &c. e ſe ſenza urgente cauſa foſſe ſtato ommeſſo l' udire la ſanta Meſſa.

Al quarto, che comanda honorare i Genitori, ſi riducono tutti i peccati commeſſi contro di loro, per mancanza d' amore, di riſpetto, d' ubbidienza à loro dovuta; ò d' aſſiſtenza, e di ſervizio ne' loro biſogni: quì parimenti appartengono i peccati de' parenti verſo i figlioli; a' quali devono la buona educazione, il buon eſempio, ed il trattenimento honeſto. Similmente i peccati di tutti i Superiori, tanto Eccleſiaſtici, quanto Secolari, riguardo à i loro ſudditi, e viceverſa: nel qual luogo ſi poſſono fare à Penitenti delli interrogatorii ſopra l' oſſervanza dei precetti generali della Chieſa. De' Mariti, e delle Moglie, i quali ſi devono reciprocamente amore, honore, compatimento, e fedeltà: ed inſomma, i peccati di tutti i ſtati, già che tutti ſo-

ti ſono compoſti de' ſuperiori, e degl'inferiori.

Al quinto, che proibiſce l'uccidere, ſi riducono i peccati contrarii alla carità. Frà queſti l'inimicizia eſſendo il primo, ed il più principale; domandarete, quanto tempo hà durato l'odio contro il proſſimo? quale n'è ſtata la cauſa? e quali gli effetti? il ſaperne la longhezza del tempo, ſerve per ritrovare il numero de' peccati, poſciache eſſendo il precetto di non odiare il proſſimo, precetto negativo, obliga ſempre, e per ſempre: dal che viene, che chi hà conſervata l'inimicizia nel cuore un anno, ſarà reo di più peccati, che quello l'hà guardata ſolo un meſe; per havere in quello ſpazio di tempo più longo replicati più volte, con interrozioni notabili, gli atti peccaminoſi. Sapere la cauſa dell'inimicizia, giova per dare contro d'eſſa i rimedii convenienti, e per iſcoprire, ſe queſta ſia occaſione proſſima dell'odio, come ſogliono eſſere le liti, e le controverſie; perche in ſimili caſi, ſe non vi foſſe ſperanza poſitiva ch'il Penitente s'aſteneſſe in avenire dall'odio, biſognereb-

be

be differire l'assoluzione; sinche fosse composta quella differenza, ò lite. Gli effetti che produce l'odio sono molti; onde per non confondersi nell' esame, sarà espediente di ridurli à certi capi; ed essendo i sensi, come tanti ministri ed esecutori del cuore sdegnato; cominciate da questi, domandando *sopra il tatto*, se il Penitente non habbia battuto, ò fatto battere quello che dice essere suo nemico; ò se gli habbia fatto altro male, brugiata la Casa, amazzato un suo animale &c. ne' quali tutti casi entra l'obligo di risarcire il danno *ad æqualitatem*. *Sopra la lingua*, se n' habbia parlato indebitamente, ò dettogli delle ingiurie; nel 1. caso, egli è obligato sempre alla riparazione della fama, e nel 2. solo se l'hà ingiuriato avanti gli altri. *Sopra le orecchie*, se hà havuto compiacimento nel sentire dir male del suo aversario, ò data ansa, à chi sparlava di lui, di dirne d'avantaggio? *Sopra gli occhi*, se n' habbia schivata la presenza, la conversazione, perche ogn' uno è tenuto agli atti che communemente s' usano frà le persone di quella condi-

zio-

zione, ò ſorte: per eſempio ſe ſono parenti, ò vicini, ſi devono vedere, e parlare più ſpeſſo di quello farebbero, ſe non foſſero nè parenti, nè vicini; perche ordinariamente queſti pratticano d' avantaggio inſieme. Alla fine s' eſamina *la volontà*: e ſi domanda ſe quel tale hà preſo compiacimento nel male accaduto all' Averſario: ſe glie l' hà deſiderato, quante volte? Gli altri peccati contro la carità ſi poſſono vedere ne i Sommiſti; come il negare l' elemoſina à i biſognoſi &c. non permettendo à Noi la brevità dell' opera di dichiararli.

Al ſeſto che vieta la laſcivia, ſi riducono tutti i peccati appartenenti à queſto vizio, le di cui differenti ſpecie v' inſegneranno i Sommiſti. Quanto à Noi, havendovi avertiti ſopra, eſſere pericoloſo ed à i Confeſſori ed à i Penitenti, il fare queſtioni in ſimile materia non neceſſarie, nè per riconoſcere la ſpecie, nè per iſcoprirne qualche notabile malizia, come ſarebbe nell' inceſto la conſanguinità, in primo grado; d' una ſola coſa ora v' ammoniamo; ed è di ſtare attenti; che i vo-

voſtri Penitenti s' accuſino de' peccati diſoneſti commeſſi con penſieri; e con deſiderii; ſapendoſi per ſperienza, che frà la plebe, e nelle Ville, pochi ſe ne accuſano; anzi quando i Confeſſori intendenti, n' eſiggono la contezza; moſtrano quei Penitenti arrivare alle loro orecchie, coſa non più ſentita, dal che ſi vede che molti Confeſſori traſcurano queſta neceſſaria diligenza.

Al ſettimo, che prohibiſce l'inferire il danno al proſſimo ne' beni di fortuna, appartengono tutti i peccati contrarii alla giuſtizia, la quale vuole che ogn' uno habbia quello ſe gli aſpetta. Tale materia è vaſtiſſima, ed una delle più difficili à deciderſi, perche la cupidigia attenta à i ſuoi vantaggi, hà trovati coſì ſpecioſi preteſti à prò ſuo, che hà meſſi alle volte in imbarazzo i più accreditati Teologi; perloche fà biſogno che i Confeſſori ſtudiino di continuo i trattati *de Jure*, & *Juſtitia*, per poter ſodisfare alle loro parti nel Tribunale della Penitenza. E ſi ricordino per maggior ſtimolo, che ſe per ignoranza colpevole

ordi-

ordineranno la reſtituzione à i Penitenti á torto, ò diſobligheranno i medemi indebitamente dal farla; ſaranno tenuti á i danni ò de' Penitenti, ò á quelli á i quali queſti devono. Pertanto, dubitando del caſo, differiſchino la riſoluzione del medemo ad un altra Confeſſione, dopo haver preſa la parola dal Penitente di ſtarvi; e frá tanto ſtudiino, ò conſultino i Teologi.

All' ottavo, che vieta dire falſo teſtimonio, ſi riducono quei peccati della lingua, con i quali in qualsìſia modo ſi fá torto al proſſimo: e benche queſto precetto divino eſpreſſamente non proibiſca ſe non la menzogna che porta pregiudizio ad altri, ò nella riputazione, ò ne i beni della fortuna, nulladimeno sì come il ſeſto precetto ſotto l' adulterio contiene tutte le altre ſpecie di luſuria, così l' ottavo ſotto il falſo teſtimonio comprende i peccati della lingua che hãno relazione col falſo teſtimonio; come le mormorazioni, e le contumelie. Guardatevi di trattare queſti due peccati da pari, poiche quelli che contumeliando

il

il Proſſimo, gli haño attribuito falſamente qualche vizio, ò diffetto, fanno al medemo maggiore ingiuria: onde gli doverete obligare à fare le dovute ſcuſe alli ingiuriati, ò in publico, ò in ſegreto, ſecondo le circoſtanze della contumelia; baſtando per riparare il danno della mormorazione, che ſi ritrattino del detto inanzi alle ſteſſe perſone, che l' hanno ſentita, con modi preſcritti da' buoni Autori. Vi è un altra peſte delle converſazioni, che procurarete d' eſtirpare ne' ſagri Confeſſionarii, e ſono i motteggiamenti piccanti, con i quali ſi mettono le perſone in burla, ed in ridicolo, e tale ſorte d' ingiuria ſtima S. Tomaſo più grave ancora di quella proviene dalla contumelia, perche contiene in ſe maggior diſprezzo. *Et hæc deriſio*, dice egli, *eſt peccatum mortale, & graviùs quam contvmelia: quia contumelioſus videtur accipere malum alterius ſeriosè, illuſor autem in ludum; & ità videtur major eſſe contemptus, & dehonoratio.* Aggionge poi non eſſerne frà tutti i ſcherzi ſatirici più maligni di quei che ſi fanno ſopra la virtù, e le perſone che

Secunda ſecundæ q. 75. art. 2. in c.

Id. ib. la professano, eccone la ragione: *Quia honor est virtutis præmium, & hæc derisio valdè nociva est, quia per hoc homines à bene agendo impediuntur.*

Al nono, e decimo precetto del Decalogo si potrebbero ridurre tutti i peccati de i pensieri, e de i desiderii, mà per non ripigliare di nuovo le medeme materie, sarà ispediente, che i Confessori s' informino di questa sorte de' peccati, quando esaminano i peccati delle opere.

Scoperto che haverete lo stato della coscienza de' vostri Penitenti, ed assicurativi moralmente dell' integrità della loro Confessione; detto il *Misereatur, & Indulgentiam*, per disporli con queste preghiere, ed al pentimento sincero de' loro peccati, ed à ricevere con sommissione i ricordi, i rimedii, e le penitenze che stimarete per loro più opportune; cominciarete à dare à i medemi i stimoli accennati di sopra, proprii per ritrarli dal peccato; esagerando assai l'azzardo in cui mettono la loro anima d' essere eternamente infelice; e le difficoltà che si trovano à staccare efficacemente la volontà

da'

da' peccati, quando con moltiplicarne gli atti, ſe ne ſono fatti habiti: perche allora paſſano come in natura; arrivando i Peccatori habituati à tale acciecamento di mente, al dire di S. Agoſtino, che i peccati leggieri non gli ſtimano peccati, ed i più gravi gli tengono per leggieriſſimi; dal che viene, che nè meno nella morte ne fanno la dovuta penitenza.

Modo che devono tenere i Confeſſori nel maneggiare i rimedii contro i peccati.

I rimedii contro i peccati, poſſono eſſere dati in due maniere, ò per modo di conſiglio, ò per modo di precetto. Se il Penitente s'appiglia da per ſe à i mezzi convenienti per levarſi dallo ſtato del peccato, e per convertirſi veramente à Dio; contentatevi d' ajutarlo nella ſua impreſa con ſoli conſigli; mà ſe in lui non trovate queſto fervore, anzi al contrario della tepidezza, la quale vi fà dubitare ch' egli non voglia fare ſpontaneamente le ſue parti; allora gl'imporrete per modo di penitenza i mezzi che giudicarete opportuni per il ſuo male; e ſimile penitenza propriamente non è ſodisfattoria, mà medicinale; perche non ſi dà per maniera di caſtigo, mà per maniera di

medicamento, ò preſervativo, ò curativo.

Penitenze medicinali aſſolutamẽte neceſſarie ne' Peccatori mal habituati,

Queſte penitenze medicinali ſono aſſolutamente neceſſarie ne' Peccatori mal habituati, e ſono uno de' maggiori vantaggi ch' eſſi ricevono dalle Confeſſioni: perche ſervirebbe di poco l'eſame eſatto del numero, delle ſpecie, e delle circoſtanze de' peccati, ſe da i Confeſſori non ſi preſcriveſſero rimedii efficaci per liberarſene; ſarebbe l'iſteſſo, ſe il Medico, dopo eſſerſi affaticato aſſai per conoſcere la natura, e la cauſa della malatia del ſuo Paziente, col haver anche conſultati Autori più rinomati, indi fattili molti interrogatorii, alla fine non gli preſcriveſſe alcun rimedio per il ſuo male.

E ſicome meritarebbe biaſimo un tale Medico, così anche l'amalato diventarebbe lo ſcherzo di tutti, ſe dopo havere eſpoſto il ſuo male con gran fatica à chi lo può guarire; ſi contentaſſe di quel mero racconto, ſenza volere adoprare le coſe preſcritteli. Di un tale Paziente ſi giudicarebbe accertatamente ch' egli non vuole guarire; e però anche voi formarete ſimil giudizio, di chi non vo-

le ri-

le ricevere, nè mettere in prattica le penitenze medicinali, proprie à liberarlo dai peccati; nè gli assolverete, fin tanto che abbracciando i mezzi, dimostrino volere efficacemente il fine, che è di non più peccare mortalmente.

Le Penitenze medicinali sono di due sorti; altre generali contro tutti i peccati, altre particolari contro certi peccati; ne accennaremo quì le più principali per la commodità de' nostri Confessori. Il primo, ed il piu universale rimedio contro i peccati, è l' orazione; perche per mezzo di essa il peccatore impetra da Dio gli ajuti necessarii per evitare i medemi. Non mancarete dunque d' ordinare à i vostri Penitenti, che ogni mattina, e sera, per un spazio di tempo da determinarsi da voi, domandino à Dio con fervore l' assistenza della sua grazia, facendo trè atti: il primo d' humiliazione; riconoscendo la loro miseria avanti Sua Divina Maestà, e per lo stato miserabile, in cui gli han posti i loro peccati, e perche non possono nè risorgerne senza il suo braccio omnipotente, nè conser-

Penitẽze medicinali di due sorti; generali e particolari.

Il primo rimedio generale cõtro i peccati, è l' orazione.

varſi un momento nella grazia ſua, ſenza la ſua aſſiſtenza particolare. Il ſecondo di ſperanza; confidando che per i meriti di Gieſù Chriſto, che è venuto al Mondo per l' amor de' peccatori, Iddio habbia da dare loro una ſincera converſione, e perſeveranza nel bene. Ed il terzo di proponimento, di volere procurare in tutti i modi ſchivare i peccati, e di ſodisfare per eſſi, ſecondo il parere, ed i comandi del Confeſſore. Con queſto eſercizio il Peccatore ſi troverà conſolato, e fortificato per adoprare altri rimedii più forti che ſe li preſcriveranno. Sarà anche bene di dirli, che rinovi queſti medeſimi trè atti più volte il giorno, col mezzo delle orazioni jaculatorie, dicendo per eſempio. * *Cor contritum, & humiliatum Deus non deſpicies*: * *In te Domine ſperavi, non confundar*: * *Ad omnia mandata tua dirigebar, omnem viam iniquam odio habui*. La ſera poi, dourà fare il Penitente di più l'eſame della coſcienza, per riconoſcere, ſe è ſtato fedele in quel giorno nell'adoprare i rimedii preſcrittili, e nello ſchivare i peccati pre-

* *Pſ.* 50 19.
* *Pſ.* 30. 2.
* *Pſ.* 118. v. 128.

do-

dominanti ; e ritrovandovi mancamento, risolva seriamente di fare meglio il giorno seguente.

Il secondo rimedio generale contro il peccato, è la lezione, e meditazione delle verità Christiane ; di ciò è capace chiunque sà leggere ; perche nel medemo tempo che legge qualche libro pio, e proprio à rimoverlo dal peccato, come sarebbe *la Guida del Peccatore del Padre Lodovico da Granata*, se considera l'importanza, e l'infallibilità di tali verità, medita. Questo esercizio hà giovato à molti, per levarsi da i disordini della vita passata ; alcuni de' quali sono da poi diventati Santi.

Il 2. rimedio generale è la lezione spirituale, e meditazione.

Il terzo rimedio è il fare praticare à i Penitenti atti di virtù contrarii à i peccati che commettono ; come sarebbe, prescrivere à i colerici la mansuetudine, nel parlare suavemente con chi sogliono trattare con asprezza ; ordinare alli Avari, ed interessati, che diano l' elemosina più abbondante &c.

Il 3. rimedio, gli atti delle virtù contrarii ai peccati.

Il quarto rimedio, è la Confessione più frequente, e questo è specifico à quei

Il 4. rimedio la frequente cõfessione.

in particolare che rare volte ſi confeſſano; e forſe perciò vivono diſordinatamente. La Communione frequente non ſi deve conſigliare, ſe non quando i Penitenti ſi ſaranno affrancati dalli affetti à i peccati, etiam veniali.*

* S. Franceſco di Sales nell' Introd. p. 2. c. 20.

Il 5. rimedio, il digiuno.

Il quinto rimedio è il digiuno, da imporſi à i Peccatori à conti lunghi, e particolarmente à quei che ſono dediti al vizio della carne. Se non poteſſero digiunare perche convivono con altri; in vece del digiuno, ſi può loro aſſegnare l'aſtinenza; che per eſempio non cenino, mà mangino ſolo la ſera un poco di pane per riſtoro, come ſi fá i giorni di digiuno, e faccino il pranſo moderato: che bevino poco, ò niente di vino &c. E ſe foſſero Artiſti, ò Contadini, i quali per le loro grandi fatiche haveſſero biſogno dell'alimento ordinario in quei giorni che lavorano, far fare loro le ſudette aſtinenze ne' giorni feſtivi, ò quando non hanno occaſione di lavorare.

Il 6. rimedio l' elemoſina.

Il ſeſto rimedio, è l' Elemoſina, la quale è propria per impetrare da Dio la miſericordia, giuſta quelle parole del

Re.

Redentore,* *Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam consequentur.* * Matt 5.7

Il settimo rimedio sono le vigilie, il dormire sul duro, ed il cilicio; essendo i flagelli più adattati per i Chiostri, che per le case private; purche le sudette cose si possano fare senza notabile pregiudizio della salute corporale del Penitente. Nelle vigilie poi vi vuole particolare discretezza, per non privare i Penitenti del sonno necessario; e che quelle hore che sottraggono alla quiete, impieghino nella lezione de' libri spirituali, ò nell' orazione. Il 7. rimedio le vigilie.

L' ottavo rimedio sono certe penitenze condizionali, le quali sogliono essere efficacissime; si dice, per esempio, ad uno che è habituato à giurare, ogni qual volta che giurerete, darete un bajocco per elemosina: ad un incontinente, ogni volta che commetterete qualche peccato d incontinenza, il giorno seguente digiunerete, ò non beverete vino. Si deve solo avertire, che simili penitenze condizionali, non si devono mai dare sole, imperciochè potrebbe mancare la condi- L'8 rimedio certe penitenze condizionali.

zio-

zione, astenendosi il peccatore dal peccato, ed in tal modo restare il Sagramento imperfetto per la mancanza della sua parte integrante. Ve ne sono delle altre penitenze medicinali ancora più specifiche.

Rimedii specifici cõtro ogni sorte de' peccati.

Per quei che mostrano poco sentimento di Religione.

Ai Peccatori che mostrano poco sentimento di Religione, si devono ordinare atti frequenti della medema; le preghiere della mattina, e della sera; il leggere, ò l'udire la parola di Dio; le Confessioni d'ogni mese, ò d'ogni quindeci giorni; i viaggi per visitare i luoghi santi.

Per i Bestemmiatori.

A' i Bestemmiatori, il baciare la terra e toccarla colla lingua bestemmiatrice più volte il giorno: il domandare, prostrati in terra perdono à Dio: il lodare il suo Santo Nome col dire *Gloria Patri &c.* ò vero *Sit nomen Domini benedictum*; che si faccino correggere da un amico, ogni volta che loro scappa qualche bestemmia &c.

Per i profanatori delle feste.

A' i profanatori delle Feste; se hanno tralasciata la Messa, per essersi trattenuti nell' Osteria, che s'astenghino d'andar alla betola la prima festa, ò faccino l'

asti-

aſtinenza in tale giorno; ſe per l' intereſſe, diano la limoſina; ſe per capriccio, ò poca divozione, che ſentino la Meſſa alcuni giorni feriali; ò due la proſſima Domenica. Se hanno lavorato ſenza legitima cauſa, che diano à i poveri il guadagno di quel tempo, come illecito, e di più qualche limoſina &c.

Per i diſubidienti.

A' i diſubidienti á i Parenti e Superiori. Che faccino atti di ſommiſſione, e di ubidienza, eſeguendo ſenza mormorazione le prime coſe che queſti comanderanno; e rompendo poco à poco il cattivo habito di non portare loro il dovuto riſpetto.

Per i Parenti e Padroni, che poco ſi curano come vivino i loro figlioli, e ſervitori.

A' i Parenti e Padroni che poco, ò niente ſi curano dell' educazione, e de' coſtumi de' loro figlioli e domeſtici, che ogni ſera feriamente vi riflettino; e prendino riſoluzioni proprie per correggerſi da tale peccato, proponendoſi d' invigilare ſopra di eſſi, di ammonirli, e di caſtigarli.

Per quelli che hanno le inimicizie.

A' quei che hanno inimicizie, che preghino Iddio per i loro nemici; che li ſalutino corteſamente nell' incontrargli &c.

Agl'

Per gl' invidi.

Agl' invidi del bene altrui, che ringrazino Iddio per i Benefizii fatti agli invidiati.

Per quei s' ubriacono.

A' i dediti all' ubbriachezza, che digiunino, bevino aqua, ò vino assai adaquato: tralascino le Compagnie che gli sviano, non vadano all' Osterie &c.

Per gl' ingiusti usurpatori del bene altrui

A' chi hà preso il bene d' altrui, oltre la restituzione, la limosina.

Per i maledici, e mormoratori.

A' i maledici, e mormoratori, che parlino in vantaggio di quei à i quali hanno fatto torto nella riputazione: risolvino nel fare l' Orazione della mattina di non intrigarsi de' fatti d' altri: bacino più volte la terra &c.

Per gli ozioſi.

Agl' Ozioſi, ne' quali l' ozio cagiona il vizio, come suole fare per lò più. Che s' occupino, impiegando il tempo utilmente, distribuendo per ciò le hore della giornata per agevolare l' impresa. Le donne particolarmente, anche nobili, dourebbero fare lavori donneschi, ò per il bisogno delle loro case, ò per i poveri; ricordandosi gl' uni, e l' altre, che il travaglio è stato imposto da Dio all' huomo per penitenza; e forse per preservativo con-

contro molti peccati, à i quali è esposto dopo l' espulsione dal Paradiso.

Il zelo, e la prudenza vi suggeriranno altre penitenze medicinali, per curare le malatie spirituali de' vostri Penitenti; secondo lo stato di ciascheduno. V' esortiamo solo, à mettere tutta la vostra applicazione in adoprarle à proposito, ed à non tralasciarle mai, quando n' è bisogno; havendo particolarmente per le mani peccatori habituati; poiciache, si come la penitenza sodisfattoria, ò penale, è propria per levare l' affetto al peccato; così la medicinale per lò più è atta à sradicarne le cause; il che ne dimostra la necessità. Ed in fatti, se farete attenzione, trovarete, che la causa per la quale i Peccatori habituati portano sempre l' istessi peccati al Confessore, si è perche non adoperano rimedii proprii per liberarsene, ancorche essi protestino di fare il possibile per non offendere Iddio; non bastando perciò il volere, senza l' operare; come all' amalato non basta il desiderio di guarire, senza l' uso de' medicamenti.

Le penitenze medicinali devono durare quanto dura il bisogno de' Penitenti.

Simil penitenze medicinali dovendo fer-

ſervire per guarire, e per preſervare, vogliono eſſere continuate, finche durano quei ſintomi mortali del Peccatore; non eſſendovi ſufficiente l'eſercizio di pochi giorni, perche il male preſente richiede rimedio preſente: così vediamo medicarſi le malatie del corpo; nelle quali ſi continuano i medicamenti, quanto eſſe durano: ſimil avertimento è uno de' più importanti per i Confeſſori, molti de' quali ſi perſuadono leggiermente, che con un *ego te abſolvo*, è finito di guarire affatto quel loro Paralitico ſpirituale, e che in avenire potrà caminare, e correre francamente ne' ſentieri de' comandamenti di Dio, ſenza fare altro. La grazia abituale, e la ſagramentale ajutano bensì, quel Penitente che le riceve, ad oſſervare la divina legge, mà non havendo ancora delle medeme ch'una piccola porzione, e la concupiſcenza, che in lui sfrenata dominava, ritrovandoſi al contrario forte, e robuſta, conviene che con gli atti delle virtù contrarie, e con altri eſercizii proprii, inceſſantemente la combatta, ſin à tanto ch' ella habbia laſcia-

to il predominio alla grazia, ed alla ragione.

Le Penitenze ſodisfattorie, le quali conſiſtono nelle opere penali, s' impongono nel Sagramento della Penitenza principalmente per il caſtigo meritato dal peccatore, in ſodisfazione della Divina Giuſtizia, la quale benche col rimettere la colpa mortale, condoni anche la pena eterna dovuta per eſſa, nulladimeno n' eſigge la pena temporale, proporzionata. Il Sagro Conc. di Trento c' inſegna, che di tale condotta di Dio, non ſolo è cauſa la ſua Giuſtizia, la quale pare che debba trattare differentemente quelli che avanti il Batteſimo hanno ignorantemendelinquito, da quei, che di già liberati dalla ſchiavitù del Demonio, e del peccato, e dopo haver ricevuto il dono della giuſtificazione, mediante lo Spirito Santo, hanno havuta la temerità di violare il tempio vivo di Dio, e di contriſtare il medemo Spirito Santo; mà che vi hà havuta parte anche la ſua Clemenza, à fine che, ſe come nel Batteſimo, così nel Sagramento della penitenza ci foſſero condona-

La natura delle penitenze ſodisfattorie.

donati i peccati ſenza alcuna pena ſodiſfattoria, non faceſſimo poco conto de' peccati, e con ciò accumulando iniquità ſopra iniquità, non provocaſſimo Iddio à moltiplicare le ſue vendette nel giorno del Giudizio. Fatta queſta premonizione, ſoggionge il Concilio, che ſimili pene ſodisfattorie ſervono di gran freno à i peccatori per trattenerli che non ſi precipitino ne' peccati, e per renderli più cauti, e più vigilanti; conche diventano eſſe anche medicinali, in quanto contribuiſcono à preſervare dalle ricadute. Conchiude poi il Sagro Concilio queſta ſua dottrina colle ſeguenti parole * *Debent ergo Sacerdotes Domini, quantum ſpiritus, & prudentia ſuggeſerint, prò qualitate criminum, & Pœnitentium facultate, ſalutares, & convenientes ſatisfactiones injungere; ne ſi fortè peccatis conniveant, & indulgentiùs cum pœnitentibus agant, leviſſima quadam opera pro graviſſimis delictis injungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Habeant autem præ oculis, ut ſatisfactio quam imponunt, non ſit tantùm ad novæ vitæ cuſtodiam, & infir-*

* c. 8. ſeſſ. 14. de Pœnitentia.

firmitatis medicamentum, ſed etiam ad præteritorum peccatorum vindictam & caſtigationem: nam claves Sacerdotum non ad ſolvendum dumtaxat, ſed & ad ligandum conceſſas, etiam antiqui Patres, & credunt, & docent: nec propterea exiſtimaverunt Sacramentum Pœnitentiæ eſſe forum iræ, vel pœnarum. Il Concilio ſpiega quì brevemente, mà chiaramente, quale ſia la Dottrina della Chieſa anche ne' noſtri tempi intorno alle penitenze. E 1. dichiara, che i Sacerdoti Miniſtri di Dio devono imporre penitenze ſalutari, e convenienti, ſecondo la qualità de' peccati, e la facoltà de' Penitenti: regolandoſi in ciò con i lumi dello Spirito Santo; e con i dettami della prudenza Chriſtiana. Dove è da avertirſi, che la parola *debent*, porta ſeco l' obligo d' imporre penitenze proprie à guarire le piaghe della coſcienza, ed à punire il Peccatore ſecondo il merito delle ſue colpe; e la ſua poſſibilità. Che per facoltà de' Penitenti non ſolo intende il Concilio i loro beni della fortuna, chiamati ſpeſſo con tal nome; l' eſſere de' quali ſer-

Avertimẽti ſopra il citato teſto del Cõcilio.

ve à i Confeſſori per regolare le riſtitu-zioni, e le limoſine de' medeſimi; mà anche il loro potere nell'adempire ciò che ſi vuole loro ordinare. Che lo Spirito Santo non può ſuggerire à i Confeſſori il contrario à quello ch' egli c'inſegna nelle Sagre Scritture circa la maniera di fare Penitenza. E che la prudenza Chriſtiana detterà à i Confeſſori, che diſpenſino in modo i doni della Divina Miſericordia, che non ſi ſcordino degl'intereſſi della Divina Giuſtizia: come ciò inſinua il Rituale Romano. *Meminerit Confeſſarius, ſe Divinæ Juſtitiæ ſimul, & Miſericordiæ Miniſtrum à Deo conſtitutum eſſe, ut tanquam arbiter inter Deum, & homines honori divino, & animarum ſaluti conſulat*: e che applichino opportunamente rimedii generici, e ſpecifici per curare i mali dell'anime; conforme fanno le perſone prudenti nelle malatie corporali. 2. Aviſa il Concilio i Confeſſori, che ſe uſeranno connivenza con i peccati, e tratteranno con troppo indulgenza i peccatori, aſſegnando leggieriſſime penitenze per graviſſimi delitti, ſi renderanno par-

De Sacr. Pœnit. §. 2.

partecipi de' peccati d'altri: imperciòche le penitenze leggiere non fanno apprendere la gravezza de' peccati, e conſeguentemente ſono cauſa, che con facilità ſi commettono. 3. Diſtingue il Concilio, come habbiamo fatto qui Noi, le penitenze medicinali dalle penali; dichiarando doverſi dare penitenze, non ſolo atte à preſervare da' peccati; mà in oltre à caſtigare i commeſſi, cioè ad eſpiare la pena dovuta per eſſi: da dove appare, che le penitenze ſodisfattorie conſiſtono in opere di natura ſua penali, e penoſe; come c' inſegna l' iſteſſa prattica delle perſone penitenti. 4. Afferma il medeſimo Concilio, dovere ſchivare i Confeſſori i rilaſciamenti in materia delle penitenze; perche hanno ricevute le chiavi, non ſolo per aſſolvere, mà anche per legare; inſegnandoci con ciò, che quei che non ingiongono penitenze proporzionate à i delitti, non ſi ſervono legitimamente della loro poteſtà; perche nõ n' adoperano ſe nò una ſola parte: ſimili ad un Giudice il quale, tutto inclinato à perdonare, ed à diſpenſare le grazie del

ſuo Prencipe à chi ne vuole, perche à lui non coſtano niente; non ſi curaſſe di punire i delitti, etiam atrociſſimi, ſecondo le leggi della buona giuſtizia.

Obiezione contro l' importe penitenze ſodisfattorie proporzionate.

Dirà quì qualche Confeſſore, che queſta diſordinata indulgenza non procede dalla facilità de' Confeſſori, mà dalla durezza, e dalla renitenza de' Penitenti, i quali non volendo accettare penitenze che à loro pajono gravi, obligano quelli ad alleggerirle aſſai, per non rimandarli quaſi diſperati. A ciò ſi replica, che ſe il Confeſſore s'accorge, ch' il ſuo Penitente hà una gran ripugnanza alla penitenza, per altro giuſta, che gl' impone, la carità vuole, che l' allegeriſca alquanto, mà non ſino à ſnervarla, e renderla ſproporzionata alla quantità, ed alla qualità de' peccati commeſſi: perche ſe da una parte è ragionevole che condeſcenda, quanto ſi puole, all' infermità humana, dall' altra è neceſſario ch' egli habbia tutti i contraſegni neceſſarii della vera penitenza di quel Peccatore, frà i quali è certamente la diſpoſizione à dare congrua ſodisfazione à Dio offeſo; eſ-

ſen-

ſendo tale diſpoſizione contenuta nella vera contrizione come habbiamo detto ſopra; e però, ricuſando di ſodisfare congruamente; deve ordinariamente rimandarſi, ſinche, comprendendo meglio la gravezza delle ſue offeſe, riconoſca il ſuo obligo.

Nell' imporre le penitenze, avertirete à molte coſe. 1. A' non caricare la memoria de' voſtri Penitenti, colla diverſità di penitenze; contentandovi d' imporre loro due, trè, ò quattro delle accennate, quelle ſtimerete più convenienti allo ſtato preſente di eſſi; 2. Limitarete loro il tempo, ò alla prima Confeſſione, ſe ſono meramente medicinali, ò ad altro tempo determinato, ſe ſono inſieme medicinali, e ſodisfattorie. 3. Se il Penitente moſtraſſe grande averſione da qualche ſorte di Penitenza, e ſi poteſſe ſupplire con un altra equivalente nell' efficacia, gliela commutarete; per non eſporlo al pericolo di commettere nuovo peccato, col tralaſciarla. 4. Per moſtrargli eſſere mero effetto della voſtra ſollecitudine per la ſalute dell' anima ſua,

Avertimenti neceſſarii per ben imporre le penitenze.

1. Nò caricare la memoria colla diverſità delle penitenze.

2. Limitare il tempo delle penitenze.

3. Eſſere diſcreto nell'imporre le penitenze.

4. Ajutare il Peccatore à ſodisfare alla Giuſtizia Divina.

e della volontà d' adempire alle voſtre parti; l'imporre penitenze proporzionate alle colpe del Penitente, v' eſibirete d'ajutarlo à ſodisfare alla Divina Giuſtizia per i ſuoi peccati, aſſumendo in voi una porzione della penitenza, e practicandola nelle congionture: nè dubitate punto che queſto atto di ſingolare carità verſo i voſtri Penitenti non habbia à diminuire le pene dovute à i voſtri proprii peccati. 5. Non vi laſciate luſingare dalle difficoltà che alle volte moſtrano i Penitenti nell' accettare le penitenze le più ragionevoli, e le più temperate: mà ſervitevi della Dottrina accennata di ſopra; cioè moderatele quanto potete, mà non le ſnervate; nè le fate ſproporzionate, contro la mente della Chieſa, paleſata nel Concilio di Trento, come habbiamo veduto. Dunque, ſe il voſtro Penitente continuerà à difficoltare, non oſtante le voſtre rimoſtranze dell' obligo ſuo preciſo d' accettare ſodisfazioni congrue, e moderate aſſai riſpetto à i Canoni Penitenziali, che per tale effetto gli potrete allegare, conforme ciò conſigliava S.

5. Nõ laſciarſi rimuovere dal fare il ſuo proprio obligo per le difficoltà improprie de' Penitenti.

Car-

Carlo à i ſuoi Confeſſori: giudicatelo incapace dell' aſſoluzione: è ſentimento di S. Bonaventura, il quale dice. * *Videtur quod ille peccator, qui non vult ſuſcipere ſatisfactionem condignam à Sacerdote impoſitam, peccet mortaliter.* Col differire l'aſſoluzione, ſvanirà il dubio che tralaſci la Penitenza; l' eſorterete bensì nel medeſimo tempo, che continui à pregare il Signore, acciò li dia ſpirito di compunzione, e di vera penitenza; e l' animarete à ſperare tale grazia dalla ſua miſericordia, alla quale offritevi di ricorrere anche voi per lui. 6. Guardatevi dall' errore in cui ſi trovano molti, ſtimando, che il Concilio di Trento, colle parole, *Quantum ſpiritus, & prudentia ſuggeſſerit*, habbia laſciato à i Confeſſori un pieno arbitrio in materia di penitenze: le accennate parole ſolo provano che non gli obliga all' oſſervanza eſatta degli antichi Canoni Penitenziali, i quali determinavano le penitenze particolari alla più parte de' peccati; nè era lecito allora ſenza urgente cauſa, alterarle: ora la Chieſa vuole ſolo che le imponghino con

* *In 4. Sent. diſt. 16. p. 1. dub. 6.*

6. Non credere, che il Concilio habbia laſciato à i Confeſſori l' aſſoluto arbitrio ſopra le penitenze.

proporzione; *prò qualitate criminum, & pœnitentium facultate* : non diano delle leggiere per peccati gravi; *leviſsima quædam opera pro graviſsimis delictis injungendo*, e che non ſiano meramente medicinali; mà anche penali *ad præteritorum peccatorum vindictam, & caſtigationem*. Per tale effetto ſarà utile, che i Noſtri Confeſſori ſappiano i Canoni Penitenziali, ridotti da S. Carlo, per la commodità de' ſuoi; ſecondo l'ordine del Decalogo; i quali troveranno al fine di queſta opera, perche da eſſi potranno regolarſi nel proporzionare le penitenze à diverſe ſpecie de'peccati. 7. Ricordatevi, ch'acciò la penitenza ſia ſodisfattoria, deve ella eſſere di natura ſua penale, * *pœnitere enim eſt pœnam tenere*, come dice un canone, *ut puniat in ſe ulciſcendo, quod commiſit peccando*: perciò non baſta per ſodisfare alla Divina Giuſtizia, che l'opera ſia buona, e pia; vi vuole di più che ſia penoſa, perche come inſegnano due celeberrimi Dottori della Chieſa, S. Tomaſo, e S. Bonaventura, il peccatore per ſodisfare, deve per atto di Giuſtizia

7. Che le penitenze ſodisfattorie devono eſſere di natura ſua penali.

* *c. Pœnitentia diſt. 3. de Pœnit.*

ſtizia compenſare à Dio, con qualche proporzione, l'honore toltogli col peccare, la quale compenſazione egli non può fare, ſe non col levare qualche coſa à ſe, e coll' attribuire qualche coſa à Dio, il che aviene nelle penitenze afflittive, e penoſe, poiche allora in quanto quella penitenza è azione buona, dà honore á Dio; in quanto affligge il peccatore, gli leva del ſuo, col privarlo del diletto.* *Ad hoc* dice S. Tomaſo, *quod aliquod opus ſit ſatisfactorium, oportet quod ſit bonum, ut in honorem Dei ſit: & pœnale, ut aliquid peccatori ſubſtrahatur*. E S. Bonaventura. **Et ideò requiritur, ut non tantum Deo famuletur per operationem bonam, verùm etiam ſe ipſum deiciat per pœnam aſſumptã.* Si aggionge à queſto, che dovendo le penitenze, ſecondo il Concilio di Trento, ſervire di freno al peccatore per trattenerlo in avenire dal peccare, è neceſſario che habbiano non sò che di moleſto; altrimenti non operarebbero queſto effetto.

* *In 4. sẽt. diſt. 15 q. 1. art. 4.*

* *Ib p. 2. art. 1. q. 3.*

Dirà qualcheduno uſarſi hoggidì dalla più parte de' Confeſſori diverſamente, perche appena s'impone a' più grandi peccato-

Altra obiezione cõtra l'imporre penitẽze proportionate.

catori qualche digiuno; tutti quasi si spediscono con i soli Salmi, ed Orazioni; e pure frà tali Confessori ve n'è de' dotti, e pii; de' quali non si deve presumere che non cerchino d'adempire le loro parti. A' ciò si risponde, che la consuetudine è un gran male, perche addormenta i più vigilanti; e gli fá caminare per la strada battuta da altri, senza esaminare molto se sia la buona, *quà itur*, non *quà eundum est*. Il che aviene all'istessi periti nell'arte di confessare. *Sunt etiam* diceva un gran Vescovo del jx secolo, **plerique spirituales medici, qui medendi animarum vulnera habent peritiam, sed aut amoris proprii, aut adulationis causà, errata eorum, qui sibi confessionem suorum peccatorum faciunt, saluberrimæ pœnitentiæ rigore ferire refugiunt*. Vero è che questo medesimo gran numero de' Confessori troppo indulgenti in materia delle penitenze, deve obligar voi à stare attenti, se i vostri Penitenti ricuserano le penitenze proporzionate a i loro delitti per mancamento di volontà à dare à Dio la debita sodisfazione, ò forse perche vi stimerano troppo rigo-

* *Jonas Aurelian. de Laicali Institutione l. 1. cap. 10.*

Prudenza de' Cõfessori per questo riguardo ne i principii.

rigoroſi, ſentendo imporſi pene ſodisfattorie aſſai più gravi di quelle hāno havute da i paſſati Confeſſori: poſciache quando la loro renitenza veniſſe da queſta ſeconda cauſa, biſognarebbe compatire la loro infermità, ed ignoranza: inſtruirgli; contentarſi d'imporre loro penitenza minore del dovere, ed aſſolvergli: un altra volta accreſcerla; ed in tale maniera andare ſempre avanzando, ſinche s' arrivi alla proporzione: inſegnando la quotidiana eſperienza, che dei rilaſciamenti, i quali ſi vedono in hoggi nel Sagramento della penitenza, ſono più ancora in colpa i Confeſſori, che i Penitenti. 8. La proporzione delle Penitenze ſodisfattorie, non ſi deve prendere unicamente per riſpetto alla quantità e qualità de' peccati, mà anche col riguardo alla grandezza della contrizione; la quale ſecondo che è maggiore, ò minore, aſciuga più ò meno il debito della ſodisfazione. Di più, l' iſteſſo Sagramento hà da per ſe forza di condonarne qualche porzione, perche colla remiſſione delle colpe, rimette ancora una parte delle pene tem-

Ricordo importante per proporzionare le penitenze ſodisfatorie.

po-

porali, dovute alle medeſime : sì che il Confeſſore nel prendere la ſudetta proporzione delle penitenze hà da riflettere à queſti due principii dell' abolizione delle pene ; ed imporle congrue, * *ſubtracto eo quod remittitur virtute clavium, & contritionis præcedentis* . Mà coſa hà da fare il Penitente, à cui il Confeſſore impone penitenza leggiera per gravi delitti ? La deve ſupplire con opere penali ſpontaneamente aſſunte : * perche le ſodisfazioni congrue ſono propriamente quei frutti degni di penitenza che Giesù Chriſto eſigge da i Peccatori ; i quali eſſendo *de jure Divino* , il Confeſſore non ne può diſpenſare il Penitente . Quei che vivono chriſtianamente dopo eſſerſi una volta convertiti à Dio per mezzo d' una buona confeſſione ; più facilmente ſuppliſcono à tale diffetto ; perche ricevono i patimenti che s' offrono nell' ordine della Providenza in ſpirito di penitenza ; cioè con humiltà, compunzione, e patienza , ed in oltre la grazia nella quale vivono gli ſpinge ad altre opere laborioſe , e penali , che volontieri abbracciano

* *S. Th. quodlib. 3. q. 13. art. 28.*

Coſa hà da fare il Penitente che ha ricevute penitenze ſproportionate.

* *Idem ibid.*

ciano. Mà gli altri i quali accumulano peccati a' peccati, e pene à pene, sono in un gran pericolo tralaſciando à produrre frutti degni di Penitenza.

Un bel modello delle penitenze ſalutari, e proficue al Penitente, è quello propone il P. Paolo Comitolo della Compagnia di Gieſù, per un homicida. * *Hæc meo quidem animo*, dice egli, *ſalutaris eſſet pœnitentia injungenda ei qui conſceleratæ mente hominem necaſſet: ut interfecti propinquis ſupplicem ſe abiiceret, delictique veniam deprecaretur: ut iisdem illata damna ſarciret: ut pro ſalute occiſi ſingulis hebdomadis per annum integrum, unum ſaltem ſacrificium, ſi tantum ei ſit in bonis, fieri curet. Vt ſingulis item hebdomadis eleemoſynã aliquam pro illius anima per totum annum largiatur egentibus. Vt per eumdem annum aut litanias, ſi legendi gnarus ſit, aut ſi ignarus, Beatiſſimæ Virginis Orarium ſeù Coronam quotidie flexis genibus recitet; Vt octavo quoque die per annum Sacramento pœnitentiæ ſua peccata expiet, & ſingulis menſibus Euchariſtiam ſumat: ut in omni vi-*

Bel modello delle penitenze ſalutari.

* *In Reſp. mor. l. 4. q. 11. n. 8.*

ta quotidie ſemel Orationem Dominicam, & Salutationem Angelicam pronunciet, terram genibus tangens, prò anima occiſi.

Limitationi neceſſarie in materia dicõmutare le penitenze.

Avertite parimenti, non eſſere vera la concluſione generale, che ogni Confeſſore poſſa commutare la penitenza ingionta da un altro, purche il Penitente eſponga di nuovo la cauſa della ſua coſcienza; cioè che ripeta la medeſima Confeſſione; mà doverſi ella in prattica limitare nel modo che ſiegue. 1. Se il Confeſſore á cui ſi fá iſtanza per la commutazione, è Superiore del Confeſſore che há impoſta la penitenza; ciò ſi puole con cauſa, perche il Giudice ſuperiore può revocare la ſentenza del Giudice inferiore ſubordinato; per lo che i Veſcovi hanno tale facoltá nelle loro Dioceſi, ed i Superiori maggiori delle Religioni, dentro la loro Religione. 2. Un Confeſſore d' uguale autoritá all' altro, può commutare, ò levare una penitenza manifeſtamente ingiuſta, perche il Penitente non è obligato di adempirla; ciò nondimeno non ſi deve facilmente credere; anzi eſaminarſi peſatamente, non

ſecon-

ſecondo l' uſò corrotto, má conforme a' Sagri Canoni, de' quali il Conc. di Trento ci há dichiarato lo ſpirito. 3. Un Confeſſore può alle volte interpretare la mente d' un altro á lui uguale coll' Epikeia, perche il Penitente ſi può trovare in tali circoſtanze dopo eſſerſi partito dal primo Confeſſore, ch' il ſecondo giudica prudentemente che quel medeſimo non l' haverebbe impoſta, ſe haveſſe potuto prevedere dette circonſtanze; come ſarebbe l' infermitá ſopragionta á chi è ſtato impoſto il digiuno. 4. Le penitenze per i peccati riſervati non há facoltá di commutare, chi non l' há per aſſolvere da' ſimili peccati; poſciache, ſicome non há giuriſdizione ſopra i peccati, così ne meno ſopra le penitenze impoſte per eſſi, eſſendo tutto quel giudizio fuori del ſuo Tribunale, e conſequentemente egli non ne può conoſcere in alcuna maniera fuori del pericolo della morte. 5. Fuori de' ſudetti caſi, un Confeſſore non può, ſecondo la piú vera opinione, commutare le penitenze impoſte da un altro, perche *par in parem non habet poteſtatem*:

tem: Queſti ſono due Giudici, ogn' uno de' quali há Jus di proferire la ſua ſentenza, nè ſi può ricorrere da uno all' altro: e la nuova eſpoſizione della cauſa col ripetere la Confeſſione, non fá al caſo, poiche ciò è aſſolutamente neceſſario in ogni nuovo giudizio, anche nel foro eſterno, e nondimeno in queſto non vediamo che un Giudice ordinario commuti le pene impoſte da un altro d'uguale poteſtá á lui; per tale cauſa dal giudizio di un Luogotenente dell' Auditore della Camera non s' appella al ſuo Collega, má alla Rota; tribunale ſuperiore.

Se la Penitenza ſi deve adempire nella gratia di Dio.

La penitenza impoſta deve adempirſi dal Penitente eſiſtente nella grazia di Dio: ò almeno, ſe haveſſe commeſſo per diſgrazia qualche peccato mortale dopò la Confeſſione, che ſe ne ſia pentito ſinceramente col deporre l' affetto á quel peccato. La prima concluſione è dottrina del Catechiſmo del Conc. * dottrina approvata da' più Sommi Pontefici, e conforme á quella di S. Tomaſo, S. Bonaventura, Alenſe &c. E la

* *p. 2. de Sacram. Pœnit.*

ragio-

ragione che n' assegna il medemo Catechismo, si è; non potersi sodisfare á Dio, se non con opere á lui grate, affermando che, *opera quæ sine fide & charitate fiunt, nullo modo Deo grata esse possunt*. Nulladimeno, quando il Penitente habbia deposto ogni affetto al peccato, e sia contrito, benche non á segno d'essere giustificato; è molto probabile che sodisfaccia alla divina Giustizia per i suoi peccati, non parendo che sia assolutamente necessario per tale effetto d'essere amico, mà che basti non havere l'animo inimico verso Iddio, nè la volontà invischiata nel peccato. Tale è stato il sentimento commune degli antichi Santi Padri, e Vescovi, i quali menavano per buone, e sodisfattorie quelle penitenze che allora si facevano avanti l'assoluzione, benche molti di quei Peccatori penitenti non havessero ancora ricuperata la grazia di Dio. Schivarete dunque in pratica l'opinione d'alcuni Casisti, i quali insegnano, ch'il Penitente sodissa à Dio coll' opere ingionteli nel Sagramento della Penitenza, benche esista in peccato mortale; giàche con tali opere

Altra opinione probabilissima.

deve il Peccatore placare l'ira di Dio, ed è certo come dice S. Bernardo, che, *non places, non placas*. E perciò sarà bene ch' esortiate quei Penitenti, i quali in stato di peccato mortale hanno adempite le loro penitenze, che le ripetino; acciò non habbiano à fare le medesime con un rigore assai maggiore nell'altra vita.

Distinzione necessaria per regolarsi bene nell' imporre le penitenze.

All' adempimento della penitenza, in quanto è sodisfattoria, stante l' uso contrario ch'in oggi tiene la Santa Chiesa, non si può, nè si deve obligare alcuno prima dell'assoluzione, imperòche, il pretendere mutare le sue usanze, particolarmente in materia de' Sagramenti, sarebbe temerità punibile. Nulladimeno le penitenze in quanto sono medicinali, e preservative de' peccati, quando ciò si giudica essere espediente al Penitente, e si possono, e si devono esiggere, inanzi all' assoluzione: ella è dottrina commune de' Dottori anche del nostro secolo. *Ex communi doctrina Theologorum*, dice il Card. de Lugo,* *potest Confessarius aliquando obligare Pœnitentem ad implendam pœnitentiam ante absolutionem;*

* *De Sacram. Pœnit. sect. 10 n. 170.*

nem ; quod , licet non poſsit per modum vindictæ , & punitionis , poteſt ſaltem facere per modum medicinæ , quando judicat id eſſe neceſſarium , vel utile pœnitenti ; ex eo quod ſoleat facile omittere poſtea pœnitentias ſibi impoſitas : vel ut Confeſſarius certus ſit de pœnitentia impleta : vel ob alios fines ; ut docent Suarez , Reginaldus , & alii , quos refert , & ſequitur Bonacina de Sacram. Pœnit. diſp. 5. q. 5. ſect. 3. p. 2. n. 20. Frà queſti altri fini ſi deve particolarmente annoverare il mettere il Penitente in ſtato della reconciliazione con Dio, poiche queſto è il frutto proprio di tal Sagramento , al qual ſtato communemente non pervengono in pochi momenti i Peccatori da un tempo lungo habituati ; onde conviene ch' eſſi vi ſi diſponghino colle orazioni , humiliazioni , opere pie , e replicati atti delle virtù contrarie à i loro peccati predominanti. Riconoſce queſta verità S. Bernardo , e mirabilmente la ſpiega : ſi come, dice egli , ſi trovano peccati piccioli, mediocri , e grandi , così anche in Dio v' è per rimettergli miſericordia picciola,

I Peccatori habituati devono cominciare à fare la penitenza prima di ricevere l' aſſolutione.

mediocre, e grande, * *Sicut ſunt peccata minima, ſunt mediocria, ſunt & magna; ſic & miſericordia parva, mediocris, & magna.* da dove cava queſta conſeguenza; che per i peccatori grandi vi vuole miſericordia grande. *Magnus ergò peccator magnâ miſericordiâ opus habet, ut ubi abundavit delictum, ſuperabundet et gratia.* E però il Rè Davide dopo l'adulterio commeſſo domandava à Dio: * *Miſerere mei Deus ſecundum magnam miſericordiam tuam.* Ora queſta miſericordia grande non fá Iddio a' Peccatori grandi ſenza precedenti lamenti, e molte opere di penitenza; eſiggendo ſimile condotta di Dio la ſua Giuſtizia, come ci hà aviſati il Conc. di Trent. * *Ad quã tamen novitatẽ, & integritatem PER SACRAMENTVM POENITENTIÆ, ſine magnis noſtris fletibus, & laboribus, divina id exigente Juſtitia, pervenire nequaquam poſſumus.* Ed in fatti, egli è pieno di ragione, che per ricevere gli effetti della grande miſericordia di Dio, che ſono gli ajuti della grazia attuale ſpeciali ed abondanti, neceſſarii appunto per convertire un peccatore habi-

tua-

* *Bernard. de tripl. Miſericor.*

* *Pſ. 50.*

Perche, ciò eſigge particolar mẽte dalli habituati la Divina giuſtitia.

* *Seſſ. 14. c. 2. de Pœnit.*

tuato, & inveterato, precedano anche le diſpoſitioni maggiori aſſai di quelle de' peccatori caduti in peccato mortale di freſco, e per qualche accidente. Mà oltre che ciò eſigge la diuina Giuſtizia, gli habiti medemi, che fortemente ſpingono il Peccatore al peccato, hanno biſogno d'eſſere da lui combattuti per qualche tempo, inanzi l'aſſoluzione, acciò che il Confeſſore nell'atto di dargliela, ſia moralmente certo ch'egli ne ſia quaſi libero; il che potrà credere, quando vedrà notabilmente diminuita la frequenza de' peccati habituati, per mezzo delli eſercizii precedenti, atti à tal fine. Domanda tale prudente condotta dai Confeſſori anche la riverenza che devono alla grazia ſantificante, effetto principale del Sagramento, la quale non conviene eſporre al vicino pericolo d'eſſere diſcacciata col peccato mortale dall'anima di quel recidivo, che probabilmente ſará per commettere quanto prima, á cauſa dell'habito contratto. Per una ſomigliante ragione, inſegnano communemente dopo S. Tomaſo i Teologi, non doverſi conferire il Batteſimo á i fi-

La natura dell'habito peccaminoſo.

Il riſpetto douuto alla gratia ſantificante.

gli degl' infedeli, benche capaci della grazia batteſimale; atteſo il riſico, che pervenuti all' uſo della ragione, non la profanino, vivendo ſuperſtizioſamente all' eſempio de' loro parenti.

Se il Penitente ſodisfà alla penitenza colle opere per altro douute.

Non ſodisfà il Penitente con opere per altro dovute all'obligo della penitenza ingiuntali, ſe il Confeſſore non ſi ſia ſufficientemente ſpiegato eſſere tale la ſua mente: per eſempio imponendoſi al penitente il digiuno di trè giorni, ò di ſentire trè Meſſe, egli non ſodisfà à tal peſo, digiunando le *Quattro tempora*, ò aſcoltando la Meſſa nelle trè feſte di Paſqua, ò di Pentecoſte. I Confeſſori nondimeno che bene conoſcono le parti del loro offizio, rare volte aſſegnano per penitenza opere communi à i Peccatori con i giuſti, per il general precetto della Chieſa; ſapendo eſſi doverſi più da quelli, che da queſti alla divina giuſtizia. Tuttavia i voti penoſi, ſpontaneamente contratti da' Peccatori, più facilmente ſi poſſono dare in ſodisfazione; perche queſti non ſono peſi communi, mà particolari.

E' molto utile, come s'è toccato ſopra,

pra, d'ingiongere per penitenza le opere buone, che i Penitenti ſpontaneamente faranno, ed i patimenti che volentieri ſoffriranno; per la ragione addotta, che partecipando in virtù delle chiavi, alla ſodisfazione Sagramentale, ſuppliranno in qualche parte alla tenuità delle penitenze, che ne' noſtri tempi ſi danno nel Tribunale della Confeſſione; per tal cauſa, quando le preci *Paſto Domini Noſtri Jeſu Chriſti &c.* per qualche grave urgenza ſi tralaſcieranno, ſi dourà ſupplire ciò che contengono con l'intenzione.

Imponendo il Confeſſore al Penitente preci per penitenza, queſte devono recitarſi da lui ſenza volontaria diſtrazione; altrimenti ſe ſarà diſtratto in una parte notabile di eſſa non ſodisfará all' obligo: imperciòche, affine ſimili preci ſiano ſodisfattorie, devono eſſere grate à Dio, e per eſſere tali vi vole l' attenzione del cuore, la quale propriamente fá quella azione atto di Religione; perloche Gieſù Chriſto volendo rinfacciare a i Giudei la loro irreligione, diſſe: **Populus hic labiis me*

Le penitenze cõſiſtenti in preci ſi devono recitare ſenza diſtrazione.

**Matt.* 15. 8.

me honorat, cor autem eorum longè est à me.

Abuso di certi Confessori nel tempo di giubileo, e delle indulgenze plenarie.

Guardatevi dall' abuso ch' introducono certi Confessori, i quali nel tempo di Giubileo, e nell' occasioni d' Indulgenze plenarie, col pretesto che queste, adempite letteralmente le opere enunziate nelle Concessioni de' Sommi Pontefici, rimettono colla colpa tutta la pena, impongono a' gravissimi peccatori leggierissime penitenze: perche tale pratica, è contraria alla mente della S. Chiesa; la quale vole bensì ajutare i suoi figli, per mezzo dell' Indulgenze, à sodisfare per le pene incorse; le quali alcuni non possono finire à pagare per la debolezza delle forze, altri per la brevità delle vita; molti non haveranno fatte penitenze proporzionate à i loro peccati; má non intende già dispensarli dalla legge divina, che gli obliga à fare frutti degni della Penitenza: nè rendergli pigri, e negligenti nell' esercizio delle opere sodisfattorie, tanto raccomandate e nelle Sagre Scritture, e da' Santi Padri: perciò il Conc. di Trento dichiara, non essere stata mai nella Chiesa strada più sicura per sottrarsi da

Intenzione della Chiesa nel concedere le indulgenze.

ſi da i caſtighi, de' quali Iddio minaccia i Peccatori che d' eſercitarſi ſpeſſo in ſimili opere di penitenza, accompagnandole con ſentimenti di vero dolore. * *Neque verò ſecurior ulla via in Eccleſia Dei unquàm exiſtimata fuit ad amovendam imminentem à Deo pœnam, quam ut hæc pœnitentiæ opera homines cum vero animi dolore frequentent.* Dichiarano queſtamente della Chieſa molte Bolle dell'Indulgenze conceſſe da' Sommi Pontefici, nelle quali eſſi dicono concederle *verè Pœnitentibus*; la quale clauſula importa la ſincera deteſtazione di tutti i peccati, il fermo proponimento di non peccare, e la volontà di dare à Dio ſodisfazione congrua: trovandoſi il Peccatore in tale diſpoſizione, e facendo col fervore le ſue parti per ſodisfare alla divina Giuſtizia, viene la Chieſa, quale madre pietoſa, in ajuto ſuo collo sborſo delle Indulgenze, acciò finiſca di pagare i ſuoi debiti, colle Plenarie tutti, colle limitate la porzione corriſpondente. Onde ſi danno caſi, che le Indulgenze plenarie non da tutti che hanno depoſto l'affetto à i peccati,

* *Seſſ 14. c. 8. de Pœn.*

Paleſata nelle Coſtituzioni de' Sommi Pontefici.

cati, ed adempite letteralmente le condizioni preſcritte, ſi guadagnino pienamente; perche non tutti hanno l' iſteſſa quantità di debiti à pagare; nè tutti hanno fatti i medeſimi ſforzi à diminuirgli; alle quali coſe il Superiore, che le concede, hà ſempre riguardo habitualmente. E Dottrina di S. Bonaventura * il quale dice: *Indulgentiæ, quantum eſt ex poteſtate dantis, tantùm valent, quantum promittunt ---- non tamen cuilibet valent tantùm, nec æqualiter omnibus, ſed ſecundum æxiſtimationem eius, quam habuit, vel habere debuit, qui indulgentiam fecit; quam non oportuit exprimere, quia omnes fideles debent illud in corde præſupponere, quòd dona & miſerationes S. Spiritus donentur cum æquo libramine.* Ciò ſi raccoglie da alcune Conſtituzioni de' Sommi Pontefici, nelle quali hanno eſpreſſamente dichiarato eſſere tale la loro intenzione: l' habbiamo in quella di Bonifacio VIII. che comincia *Antiquorum. Extrauag. de pœnit. & remiſſion.* oue promulgando l' indulgenza del Giubileo Univerſale così parla: *Vnuſquiſ-*

In 4. Sent. diſt. 20. q. 6. in fine.

quiſque tamen plus merebitur, & INDVLGENTIAM EFFICACIVS CONSEQVETVR, qui Baſilicas ipſas amplius, & deuotiùs frequentabit. È nella Coſtituzione d' Innocenzo IV. publicata nel primo Concilio di Lione, colla quale concedendo l' Indulgenza plenaria à chi contribuirà per le ſpeſe della Guerra Santa, dice che ogn'uno la guadagnerà *iuxtà quantitatem ſubſidii, & deuotionis affectum*: conche ci danno ad intendere, che l' Indulgenze plenarie ſi guadagnino col riguardo sì alle opere penitentiali frequentate, come al fervore della divozione: con che ſi và ſcemando l'obligo della ſodisfazione. Il Gran Cardinal Baronio che ben conoſceva lo ſpirito della Chieſa in materia delle Indulgenze, dopo havere inſerita nè ſuoi Annali * l' Indulgenza conceſsa da Gregorio VII. al Veſcovo Lincolnienſe, ſenza pregiudizio delle opere ſatisfatorie ſecondo il poſſibile, dice haver quel Santo Papa aggiunta tale reſtrittiva. *Vt appareat, Sedis Apoſtolicæ Indulgentias illis communicari, qui quantum ſuppetunt vires, benè*

Sentimẽto del Cardinal Baronio ſopra le indulgenze.

* *Ad ann.* 1073. *n.* 71.

Sētimento del Cardinal Gaetano ſopra le indulgenze.

*Tract. 10. de ſuſcipiēdis indulgentias q. 1.

nè operari non prætermittunt; non autem ignavis, Otiosis, ac negligentiâ torpeſcentibus. Del medeſimo ſentimento è il Cardinale Gaetano, il quale dopo haver citata la già accennata formola uſata da Sommi Pontefici -- * *Verè Pœnitentibus*, dice: *Indulgentias non conſequi Pœnitentes negligentes, ſed pœnitētes ſollicitos, qui ſoli ſunt verè Pœnitentes*: ſpiega poi i vantaggi di queſta ſentenza, ſecondo la quale, oſſerva egli, *Soluuntur omnes Quæſtiones tàm de nimis largo Dei foro, quam de omittendis ſuffragiis prò plenariè abſolutis in morte: quàm de admiratione Sapientum, & obloquutionibus detrahentium: & excitantur fideles ad pœnitentiæ opera. Nec aliquid adimitur efficaciæ indulgentiarum, ſicut nihil adimitur efficaciæ Sacramentorum, ex hoc quod oportet accedentes ad illa eſſe benè diſpoſitos, ſi fructuoſa ſibi eſſe volunt. Soli ſiquidem indigni indulgentiâ, ab illius fructu juxtà hunc dicendi modum excluduntur.* Seguita la Chieſa anche hoggi à diſpenſare i teſori delle Indulgenze con l' iſteſſa intenzione di prima; mentre, concedendo i giubilei, im-

La Chieſa hà ſempre conſervato l'iſteſſo ſpirito nel diſpenſare le indulgenze.

po-

pone ella opere di natura ſua ſodisfattorie, come ſono i digiuni, le limoſine, l' Orazione, e la viſita delle Chieſe; e compartendo altre Indulgenze plenarie, impone l'obligo di ricevere il Sagramento della Penitenza, col fare l'opera penale preſcritta; per dare con ciò modi a' fedeli di guadagnare tal' Indulgenze, ò col compire con eſſe la ſodisfazione già avanzata; ò col ſupplire alle paſſate impenitenze, pratticando le opere penitenziali ingiunte dalla Bolla, e dolendo de' peccati, con un fervore ſtraordinario. Dunque, già che queſta opinione pare più conforme alla mente della Chieſa, conchiudiamo con S. Bonaventura. * *Ideo ſanum conſilium eſt, quod homo ſemper pœniteat.* Dell'iſteſſo parere è S. Tomaſo, che dourete onninamente mettere in prattica nel Confeſſionario. * *Conſulendum eſt* dice egli, *eis qui indulgentiam conſequuntur, ne propter hoc ab operibus pœnitentiæ injunctis abſtineant: ut etiam ex his remedium conſequantur, quamvis à debiti pœnæ eſſent immunes; & præcipuè quia quandoque ſunt plurium debitores, quàm cre-*

* *In 4. Sent. diſt. 15. p. 1. art. 1. q. 3.* Sentimenti de' SS. Bonaventura, e Tomaſo, come anche del Card. Bellarmino in queſto propoſito.

* *In 4. ſent. diſt. 20. q. 1 art. 3. queſtiuncula 1. ad 4.*

credant. La Dottrina del Card. Bellarmino è uniforme all' accennata del Dottor Angelico; * *omninò*, afferma quel Porporato, *ſic accipiunt prudentes Chriſtiani Pontificias Indulgentias, ut ſimul etiam ſtudeant dignos fructus ferre, ac pro ſuis peccatis Domino ſatisfacere.*

*L. 1. de indulg. c. 12. ad 5.

Spiegata la Dottrina delle parti eſſenziali, e dell' integrante del Sagramento della Penitenza, conviene hora trattare dell' Aſſoluzione, la quale dandoſi in hoggi dalla più parte de' Confeſſori ſenza diſcrezione; ne piange la Chieſa i funeſti effetti nella profanazione de' Sagramenti, e nell' incorrigibilità de' coſtumi ne' Popoli. * *Iſti*, dice il piiſſimo Cardinale Bellarmino, (parlando di tali Confeſſori) *qui quaſi non eſſent Domino rationem reddituri, ſumma facilitate omnibus manum imponunt; ſua imperitia & ſuperbia corrumpunt populos; & eis veræ pœnitentiæ viam præcludunt, non enim eſſet hodie tanta facilitas peccandi, ſi non etiam tanta facilitas abſolvendi.*

* *Conc.* 8. *in Dom.* 4. *Adu.* Sentimento del Cardinal Bellarmino ſopra le indiſcrete aſſolutioni.

Il Rituale Romano approvato da Paolo V. nell' Inſtruzzione ſopra il Sagramen-

mento della Penitenza, * ammoniſce il Confeſſore colle ſeguenti parole. *Videat autem diligenter Sacerdos, quando, & quibus conferenda, vel neganda, vel differenda ſit abſolutio: nè abſolvat eos qui talis beneficii ſunt incapaces.* E poi enumera i principali caſi, ne' quali auviene queſta incapacità, proſeguendo: *tales ſunt qui nulla dant ſigna doloris: qui odia, & inimicitias deponere; aut aliena, ſi poſſunt, reſtituere; aut proximam peccandi occaſionem deſerere; aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt: aut qui publicum ſcandalum dederunt, niſi publicè ſatisfaciant, & ſcandalum tollant.* Si deve dunque, ſecondo il Rituale negare l'aſſoluzione.

* §. *Videat autem.*

Il rituale Romano enumera alcuni caſi, nè quali ſi deue negare, ò differire l'aſſoluzione.

1. A' quei che non danno ſegni di dolore. *Qui nulla dant ſigna doloris.* S. Bonaventura diſſe già in tale propoſito. * *Primus caſus in quo Sacerdos non poteſt confitentem abſolvere eſt, cùm quis non eſt VERE' CONTRITVS. Talis enim nec à Summo Pontifice poteſt abſolvi à peccatis.* Mà chi ſono queſti i quali non danno i veri ſegni di dolore? Il vero dolore, come

Il 1. caſo, quando i Penitenti non dano ſegni di vero dolore.

* *In Cõfeſſionali c. 4. de usù Clavium. part. 1.*

me più volte habbiamo osservato, comprende essentialmente trè cose. La detestazione del peccato, il proponimento fermo di non peccare; e la volontà risoluta di sodisfare à Dio offeso. Di questa ultima parte del dolore habbiamo discorso, parlando delle Penitenze sodisfatorie; hora diremo come possa il Confessore giudicare probabilmente, ch'il Penitente habbia, ò non habbia la detestazione, ed il pentimento de' suoi peccati, col fermo proposito. Avanti ogni cosa si deve supporre come una regola certa, che la sola attestazione del Penitente sopra l'esistenza del dolore, e del proponimento non basti; perche, essendo egli stesso accusatore, e reo, la sua deposizione in propria causa deve tenersi per sospetta, quando il Confessore che è giudice, hà d'altronde indizii sufficienti del contrario, ò che grandemente dubita della verità. Perciò vediamo, che non ostante ch'il Penitente, dopo haver dichiarati i suoi peccati, asserisca essersi confessato di tutti, se il Confessore hà motivi di credere ch' egli n' habbia tacciuto qual-

che-

cheduno, per vergogna, per timore, ò per altro riſpetto humano, non contento della mera aſſertiva di quello, proſeguiſce nell'inquiſizione, e ſpeſſo ſcuopre non eſſere ſtato vero il ſuo detto. Se dunque alle volte il Penitente non deve eſſere creduto, atteſtando de' fatti proprii, ch' egli sà certamente, e che nega per riſparmiarſi la pena che ne prova; quanto più non ſi doverà dare fede alle ſue parole colle quali afferma l'eſiſtenza del ſuo vero dolore, quando vi è ragione di dubitarne; poiche, la più parte de' Penitenti non sà i requiſiti eſſenziali del dolore ſopranaturale; ed in particolare, che la vera contrizione ò perfetta, ò imperfetta, deve mutare in tale maniera la volontà del peccatore, che non ſolo egli non habbia più affetto al peccato, mà che gli porti odio; come eſpreſſamente inſegna il Sag. Conc. di Trento. * *Declarat igitur Sancta Synodus, hanc contritionem non ſolum ceſſationem à peccato, & vitæ novæ propoſitum & inchoationem, ſed veteris etiam odium continere.* Di più, molti Penitenti ſi figurano, * Seſſ. 14. c. 4. de Pœn.

che ſia ſufficiente un tale quale propoſito, e s' ingannano; perche queſto deve eſſere fermo, e riſoluto à coſto della vita, riſpetto à i peccati mortali; ed in conſeguenza di eſſo, ſi devono premeditare mezzi proprii per metterlo in eſecuzione, come fanno gli homini ſavii, quando dicono da vero voler una coſa. Si raccoglie dunque da tutto il detto, voler la ragione che al Penitente non ſi preſti certa credenza, conſiderandolo come Accuſatore, e Reo.

Non ſe gli deve dare nè meno piena fede in qualità d' ammalato, che viene al Medico ſpirituale per curarſi. Che giudizio ſi farebbe d' un Medico, il quale sù la parola dell' Infermo lo ſtimaſſe ſenza febre, non oſtante che gl' indizii, ſecondo le regole dell' arte, moſtraſſero l' oppoſto: ſe per eſempio il polſo foſſe da febricitante, la lingua arſa, i ſpiriti ſi trovaſſero in continua agitazione. E ſi riputerà per Confeſſore intelligente nel ſuo uffizio, chi contro le regole laſciateci da' Santi Padri, e raccolte da' migliori Autori, crederà al Penitente, ch' egli ſia libe-

liberò dalla febre del peccato, perche lo dice, non oſtante che ſcorga dalla Confeſſione, che la cupidità poſſiede tuttavia il ſuo cuore?

Segni del diffetto di vero dolore ne' Penitenti.

Giudicarete che i voſtri Penitenti non hanno vero dolore, non oſtante la loro atteſtazione verbale: 1. Quando verranno á confeſſarſi con una certa alteriggia, come ſe voleſſero bravare il miniſtro di Giesù Chriſto; moſtrando impazienza, e ſdegno ad ogni domanda che fá loro per riconoſcere lo ſtato delle loro anime. 2. Quando racconteranno i loro peccati, come ſe foſſero fatti indifferenti, più per ſcarico della memoria, che della coſcienza. 3. Quando confeſſando il peccato, ne daranno la colpa ad altri; ed in vece d' accuſarſi, ſi ſcuſeranno ad ogni paſſo. 4. Quando trovarete, che à diſſegno hanno voluto celare qualche peccato mortale, non havendolo ſcoperto che per l'induſtria del Confeſſore. 5. Quando ricuſeranno fare congrue penitenze nella maniera ſpiegata ſopra. 6. Quando non vorranno abbracciare mezzi proprii per evitare i peccati: perche, chi non

vuole i mezzi, non vuole il fine. 7. Quando saranno del numero di quei Penitenti, che cercano studiosamente Confessori ignoranti, ò indulgenti; voltano, e rivoltano i libri, finche habbiano trovato qualche Autore favorevole alla loro cupidigia: simili in ciò alli amalati, i quali cercassero medici, ò poco esperti, ò che pretēdessero guarire tutte le malatie colle sole onzioni. Ed anche à quei Clientoli di poca coscienza, i quali non si curassero di sapere la giustizia di quella causa, che hanno avanti il Giudice; contenti che qualsisia Procuratore dica loro havere essi ragione, ancorche habbiano torto. Ciò pare poter bastare per darvi à conoscere quei che non hanno dolore sufficiente nel Sagramento della Penitenza.

Il 2. caso in cui si nega l'assoluzione quando i Penitenti non depōgono gli odii.

2. Si deve negare l'assoluzione, giusta il Rituale Romano, à quei che conservano il mal animo verso il prossimo; *Qui odia, & inimicitias deponere noluni*; gl' indizii che l' odio, e l' inimicizia duri, sono; se il Penitente non dà con fatti al nemico segni communi della carità, e benevolenza christiana: quali sono il trat-

tare

tare, il parlare, il ſalutare nelle occorrenze.

3. Si nega l' aſſoluzione, ſecondo il Rituale Romano, à quei che non reſtituiſcono ciò che devono, quando poſſono. *Aut aliena ſi poſſunt reſtituere nolunt*: e quì ſi hà da oſſervare 1. Che queſto ricordo comprende la reſtituzione della fama, come della robba, correndo l'iſteſſo obligo per ambedue. 2. Non doverſi aſſolvere chi già una, ò due volte haveva promeſſo di reſtituire, e potendo non hà reſtituito. 3. Che la fama ſi leva tanto imputando delitti falſi, quanto ſcuoprendo i veri ſegreti; perche ſi fà torto nell' una e nell' altra maniera. 4. Intaccarſi la fama, raccontando coſa pregiudiziale ad eſſa etiam con incertezza, dicendo per eſempio; ſi dice che la tale Zitella hà fatto un fallo; perche con queſto modo di parlare, ſe non ſi leva affatto la riputazione, ed il buon nome, ſi diminuiſce non poco. 5. La reſtituzione della fama deve farſi, quando ſia poſſibile, avanti le medeſime perſone avanti le quali ſi è mormorato; e diſdirſi ſe la coſa foſſe fal-

113. caſo, quando i Penitenti nō vogliono reſtituire la fama, ò la robba.

ſa, ò incerta, e ſe foſſe vera, e ſegreta, incuſare la ſua troppa facilità nel parlare ed affermare, ſenza conſiderare, ſe le coſe ſentite da altri, habbiano ſuſſiſtenza. 6. L'obligo della reſtituzione della robba d'altri ſi può ridurre à trè capi, ò per haverla preſa ingiuſtamente. *Ratione injuſtæ acceptionis*: come nel furto; ò per ritenerla ingiuſtamente. *Ratione injuſtæ detentionis*: come nella mercede ritenuta à i Servitori, ed alli operarii; ò per havere cagionato il danno malizioſamente. *Ratione damni illati*: come brugiando la caſa del vicino, ò dannificandola in qualsìſia altra maniera. 7. Che bene ſpeſſo i Penitenti tenuti alla reſtituzione, allegano l'impoſſibilità, almeno morale, di reſtituire ancorche nõ eſiſta; e però venendovi avanti qualcheduno di ſimili Penitenti, ſe è Gentilhuomo, obligatelo à pagare ogn' anno tutto ciò che gli rimane dopo l' honeſto e moderato trattenimento d' un par ſuo: e che per tal effetto viva, per l'amor della giuſtizia, col riſparmio, che uſano alcuni della ſua condizione per l'amor del denaro; i quali pure ſono tenuti

nuti per Cavallieri honorati, benche habbiano la famiglia più ristretta, e treno modestissimo. Se il debitore è Artista, ò Contadino, l' imporrete d' astenersi d' andar fuori del precisso bisogno all' Osteria, non fare spese maggiori del suo stato, non giocare &c. e se questi ricuseranno d' adoperare questi ed altri mezzi efficaci, per venire alla restituzione, giudicarete prudentemente che vogliono ritenere la robba altrui; perloche non li assolverete, se non vi si risolvino da vero: il che conoscerete nelle seguenti Confessioni dalle opere.

Il 4. caso, quando i Penitenti non vogliono lasciare l' occasione prossima al peccato.

4. Non devono assolversi, secondo il Rituale, quei che non vogliono lasciare l' occasione prossima del peccato. *Aut proximam peccandi occasionem deserere nolunt.* L'occasione prossima si chiama quella, alla presenza della quale la persona si sente talmẽte incitata al peccato, che è in pericolo probabile di soccombere alla tentazione: sopra di che si deve sapere. 1. Non essere necessario, per costituire l'occasione prossima, che questa faccia peccare spesso: bastando che sia presente, ed hab-

bia fatto peccare una, ò due volte di fresco, ò cagioni tentazioni forti, benche non habbia ancora indotto al peccato; perche non è mai lecito d' esporsi al probabile pericolo di peccare. 2. Esservi delle occasioni prossime, le quali si possono allontanare con facilità, come quelle dell' ubriachezza; bastando quasi non andare all' Osteria, e schivare la conversazione de' Compagni che vi conducono: il che ordinarete à i dediti all' ubriachezza, come rimedio necessario. Esserne poi dell' altre che non così facilmente si possono levare d' attorno, come de' peccati frà persone che habitano insieme, e non hanno libertà di separarsi; ed à queste fà mestieri comandare, ò non trattare mai à soli, se è peccato della carne; ò esercitare atti di carità e di pazienza verso quello, ò quella che è occasione dell' odio, e della colera &c. 3. Essere alcune cose di natura sua occasioni prossime; come quando uno tiene la serva in casa colla quale hà peccato da pochi mesi, ò settimane, ò vero si sente tentato fortemente à peccare con essa: il leggere libri

amo-

amorosi, ò lascivi: il fare professione di giocare à carte, ò dadi, ò tenere simili giochi aperti in casa per gli altri; come notò S. Carlo Boromeo: * e da tali occasioni si deve sottrare ogn'uno; perche sono universalmente pericolose à tutti.

* *Instr. Confess.*

4. Se ne trovano dell'altre, le quali sono solo occasioni prossime à certe persone per le particolari dispositioni delle medesime: come essere Giudice à chi non hà capacità, ò è fortemente inclinato all'interesse. Essere Avocato, ò Procuratore, portando i medesimi diffetti; ne' quali casi se l'incapacità è irremediabile, ò la passione del guadagno ingiusto moralmente insuperabile; le persone di questa sorte sono tenute à rinonziare gli Offizii; l'istesso s'intende d'un negoziante il quale non può astenersi de' trafichi illeciti, benche coperti con diversi palliamenti; altrimenti la loro penitenza sarà falsa, secondo la decisione del Concilio Lateranense II. il quale dice: * *Falsa etiàm fit Pœnitentia, cum Pœnitens ab officio, vel curiali, vel negotiali non recedit, quod sine peccato agi nulla ratione prævalet.*

* *Sub Innocen. II. 1139. c. 22.*

5. Si

Il 5. caso, quando i Penitenti non vogliono lasciare il peccato; nè emendare vita.

5. Si deve negare l'assoluzione, conforme al Rituale Romano, à chi dà indizii, che non vuole lasciare il peccato, nè emendare la vita. *Aut alio modo peccata derelinquere, & vitam in melius emendare nolunt*. Tali sono i consuetudinarii, i quali non havendo mai adoprati rimedii proprii per liberarsi da i peccati, ne' quali sono habituati, il Confessore hà giusto motivo di credere, che la loro volontà è tutta via attaccata al peccato. E quì avertirete 1. Essere tenuti i Penitenti interrogati da voi, rispondervi schiettamente da quanto tempo si trovano in quei peccati d'habito; havendo voi dritto, e come Giudici, e come Medici spirituali di fare loro simili domande; onde l'opinione contraria meritamente è stata condannata dalla Sede Apostolica. * 2. Se il Penitente si fosse confessato più volte di quel suo peccato in cui spesso casca, li domanderete se hà fatti sforzi, e quali per liberarsene; e conoscendo non essersi servito d'alcun mezzo efficace, giudicarete non havere egli havuto proponimento sincero di lasciarlo; e però per assicurare

* *In prop. 58 ïter damn. ab Inn. XI.*

rare la ſua coſcienza, lo diſporrete alla repetizione delle Confeſſioni antecedenti dal tempo ch' egli haveva principiato à prendere la cattiva prattica di ſimil peccato. 3. Se la conſuetudine foſſe recente, eſſendo anche queſta una corda teſſuta da' moltiplicati atti di peccare, che tiene fortemente legato il povero peccatore, ſecondo il detto del Salmiſta. * *Funes peccatorum circumplexi ſunt me*: ſarà ancora eſpediente, che ſe gli dia qualche poco di tempo per romperla. Così inſegnava, e pratticava il grande Apoſtolo dell' Indie S. Franceſco Saverio, come riferiſce l' Autore della ſua vita: *Conſuetudinem*, diceva egli, *non continuò ſequetur abſolutio, ſed biduum, triduumve dabitur eorum pectoribus, certarum rerum meditatione præparandis, ut interim animarum maculas, lachrymis, ac voluntariis eluant pœnis; ſiquid cui debent, reſtituant; ſimultatibus, ſi quas habent, depoſitis; redeant cum inimicis in gratiam: à libidinis conſuetudine, cœteriſque quibus impliciti ſunt flagitiis expediantur. Hæc omnia abſolutionem præcurrunt rectius quam ſequuntur.*

* *Pſ.* 118. 61.

Turſelin. l. 6. *c.* 17.

Con

Con che conferma questo Santo le massime da noi toccate sopra, ed insegna à i Confessori il modo di differire l' assoluzione utilmente, e di mettere in opera con saviezza christiana ambe le possanze ricevute da Giesù Christo, di sciogliere, e di legare: imperciòche legare, al dire d' un gran Teologo, * non significa solo non assolvere, mà significa di più obligare il Penitente à certi esercizii di pietà, ed opere di penitenza, capaci à disporlo à ricevere un altra volta l' assoluzione; di modo che nel sentimento di questo Dottore, i Confessori, i quali ciò non pratticano, non esercitando secondo tutte le parti il loro ministero, s' allontanano dall' intenzione del Sommo Sacerdote Giesù Christo.

* Vasquez. de Pœnit. q. 90. n. 1. dub. 2.

Nè pensate già che le vostre esortazioni passaggiere in quei pochi momenti della Confessione possano supplire ne' Peccatori habituati al mancamento della disposizione precedente colli esercizii di penitenza; perche simili peccatori non solo giacciono morti, mà anche sepolti sotto la pesante pietra della prava consue-

ſuetudine, sì che non vi voglia meno d'una grazia ſtraordinaria, e come miracoloſa, per cavargli in un ſubito da quel ſtato; onde non dovendo voi ſupporre che coloro l'habbiano per la rarità di ſimili inſtantanee converſioni; il partito da prenderſi sì è, non azzardare nè il Sagramento, nè la ſalute del Penitente; poiche havete per le mani mezzi ordinarii; che ſono l'aſſegnamento del tempo congruo al Penitente, acciò ſi prepari per ricevere il benefizio dell'aſſoluzione, col pratticare quello che inſinua il Concilio di Trento, al c. 2. ſeſſ. 14. *de Pœnitentia*, cioè che viva qualche tempo frà i gemiti della compunzione, e le opere penitenziali, ſpiegate d'inanzi.

Mà quanto tempo devono impiegare gli habituati in ſimili preparamenti perche il Confeſſore li poſſa credere diſpoſti? Queſto non ſi può determinare precisamente; ſi devono bensì ſtimare havere ſufficienti diſpoſizioni, quando portano al Confeſſionario notabile emendazione di quel peccato habituale: queſto è il ſentimento d'un gran Dottore, il qua-

quale parlando di tali Peccatori, dice * *Verumtamen ipse, si essem Confessarius, non absolverem eos, si viderem quod vicibus præteritis nulla emendatio, aut inchoatio ejus extitisset.* E poco dopo: *si tamen consequeretur NOTABILIS EMENDATIO eos iterùm absolverem*: Questa emendazione si raccoglie per lo più dalla diminuzione del numero de' peccati, se la persona hà havute commodità di peccare tanto frequenti quanto prima, e non altrimenti; e d'avantaggio ancora, se fedelmente hà messo in prattica i rimedii prescrittili dal Confessore, denotando l' uno, e l'altro lo sforzo della volontà; con che si dà al Confessore motivo ragionevole di giudicare, che la ricaduta d' una, ò di due volte, è più tosto effetto dell' infermità cagionata dal longo habito del male, che dell' attaccamento al peccato, e volontà perseverante in esso. Nondimeno se parerà alla vostra prudenza di differire simil Penitente per qualche altro giorno ancora, lo potrete fare; essendo opinione commune de Teologi, come l' attesta il Cardinale

* Navar. in Manua. 2. 3. n. 31.

de

de Lugo, che il Confeſſore puole, ed alle volte deve differire l' aſſoluzione, ſolo per rendere il Penitente più cauto, e per confermarlo meglio nel ſuo propoſito. * *Cum ergo*, dice egli, *Confeſſarius judicat expedire dilationem abſolutionis, ad hoc ut Pœnitens reddatur magis cautus, & confirmetur in propoſito non peccandi, ne ità facile poſtea relabatur; poteſt certè, & debet aliquando, uti Medicus, hoc remedium Pœnitenti adhibere, nec poteſt ægrotus rationabiliter conqueri adverſus medicum, cui ſe in hoc Sacramento curandum tradidit, neque in hoc debemus recedere à communi ſententia, cui adſtipulatur experientia multorum Pœnitentium debilium, qui hoc remedio adhibito, brevi tempore ſolent curari.* Paſſa il ſudetto Cardinale avanti, ed aſſeriſce, poterſi differire l' aſſoluzione, ancorche il Confeſſore ſtimi probabilmente, che il Penitente ſia diſpoſto per riceverla, nè queſti conſenta à tale dilazione, quando ciò ſi fá per qualche cauſa ragionevole. *Difficultas eſſe poteſt, an poſſit eſſe cauſa rationabilis, aliquando ad dif-*

* *De Sacr. Pœn. diſp. 14. ſect. 10. nu. 171.*

lib. n. 168. & 169.

differendum abſolutionem abſque conſenſu Pœnitentis; licet ipſe aliunde credatur probabiliter eſſe nunc diſpoſitus; in quo procul dubio videtur vera communis ſententia affirmans. Nam licet Pœnitens legitime diſpoſitus, confeſſione facta, habet jus ad ſententiam, & ad abſolutionem; non tamen habet jus ad hoc, ut ſtatim proferatur ſententia: poteſt enim Judex arbitrari; quomodo, & quando debet utilius proferri ſententia. L' allegata dottrina comune frà i Teologi leverà i Confeſſori da gli imbarazzi, ne' quali alle volte ſi trovano dubitando della vera contrizione, e fermo proponimento de' loro Penitenti; perche ſecondo queſta, poſſono indugiare à pronunziare la ſentenza aſſolutoria ſenza ſcrupolo, preſcrivendo loro frà tanto eſercizii di pietà, ed opere di penitenza, per prepararli à riceverla utilmente.

Il Sagr. della Penit. non ſi puol amminiſtrare con materia dubioſa fuori d' vn caſo.

Ed à propoſito della materia dubia di queſto Sagramento dalla parte della contrizione, non dovete mai, fuori del pericolo della morte, dare aſſoluzione ad alcuno dubitando con gran probabilità ch' egli non habbia una contrizione con

tut-

tutti i requisiti essenziali, secondo le Dottrine quì date; non essendo mai lecito fuori dell'acceñato caso della morte, di amministrare i Sagramenti con materie dubiose; come ciò prova la pratica dell'istesso Sagramento del Battesimo, il più necessario di tutti; il quale non è permesso di conferire con l'àqua rosacea, ò altrimenti alterata senza il prossimo pericolo del Catecumeno di perdere la vita: nè la Chiesa hà mai approvato l'uso contrario: imperciòche si commette una grave irreverenza verso il Sangue di Giesù Christo, contenuto ne' Sagramenti, come in tanti preziosi vasi, esponendolo fuori dell'estrema necessità, al pericolo d'andare á vuoto. Così ogn' uno direbbe, che un Servitore facesse poca stima d'un liquore di gran prezzo riposto in un bel vaso, e confidatoli dal Padrone, se questi in vece d'assicurarsi della mondezza delle carafine, nelle quali se ne deve infondere, lo vuotasse à occhi chiusi, ed à caso senza sapere se sono monde, ò sporche. Nè serve il dire, che si schiva simil irriverenza con l'intenzione condizionata, perche

l'istesso si potrebbe dire del battesimo coll' aqua rosacea, e pure non è lecito di farlo. Oltre che l'intenzione condizionata l'hà ogn' uno, chi amministra i Sagramenti, habitualmente; intendendo bene non voler fare ciò che non puole: mà ciò non basta per iscusare l'ardire che uno si prende di tentare à fare un azione sacrosanta, la quale prevede probabilmente che sarà priva del suo effetto. Di più, praticandosi ciò, s'espone à rischio la salute eterna degl' homini; poiche quel Penitente, che non sà quali sono le disposizioni necessarie al Sagramento, fatta la Confessione, e ricevuta materialmente l'assoluzione, non pensa più ad altro; onde può succedere, che se non hà ricevuta con questa la grazia giustificante, moja ne' suoi peccati, e si danni. Nè si può dire che lo scusi la sua buona fede, perche non è in buona fede chi ignora le sue obligazioni essenziali; insegnando S. Tomaso* che l'istessa ignoranza delle cose che uno è tenuto di sapere sia peccato: in oltre, essendo la contrizione vera in tutte le sue parti necessaria *necessitate medii* à chi

* 3. p. q. 80. art. 4 ad 5.

hà il

hà il peccato mortale full' anima ; il diffetto di essa è irreparabile assolutameute.

6. Non si devono assolvere, secondo il Rituale Romano, quei che hanno dato publico scandalo, se prima non hanno data publica sodisfazione. *Aut publicum scandalum dederint, nisi publicè satisfaciant, & scandalum tollant.* Quì avertitino i Confessori che non basti, conforme alle parole del Rituale, che quei publici Peccatori habbiano cessato dallo scandalo, mà vi vuole di più publica sodisfazione, ò penitenza ; perloche il Concilio di Trento * comanda che simili sodisfazioni, le quali i Confessori sono tenuti d' imporre, non possano commutarsi in penitenze private che da' soli Vescovi.

Il 6. caso, quando i Penitenti nõ vogliono riparare lo scandalo dato.

* c. 8. sess. 24. de Reform.

7. Aggionge il Rituale: *neque etiàm eos absolvant, quorum peccata sunt superioribus reservata.* Dal che apparisce non doversi più mettere in pratica l' opinione che correva avanti il Concilio di Trento, potere il Confessore assolvere il Penitente, che hà casi riservati, da i non riservati, rimandandolo con i riservati al Superiore : già che il Rituale vuole

Il 7. caso quando i Penitenti hanno casi riserbati non si possono assolvere da chi non ne hà facoltà

che assolutamente non l' assolvino : *quorum peccata sunt Superioribus reservata*; ed il Concilio di Trento l' haveva decretato avanti. * *Extra articulum (mortis) Sacerdotes cum nihil possint in casibus reservatis, id unum Pœnitentibus persuadere nitantur, ut ad Superiores & legitimos Judices pro beneficio absolutionis accedant*; ove il Concilio colle parole *id unum*, hà levato à i Confessori ordinarii ogni giurisdizione, non solo riguardo à i peccati riservati, má anche sopra l' istesse persone che gli hanno.

* *c. 7. sess. 14. de Pœnit.*

L'8. caso, quando i Penitenti ignorano i principali Misteri della fede, &c.

8. Non sono capaci dell' assoluzione quelli che ignorano i principali misteri della nostra Santa Religione, ed altre cose da saperssi ; il che s' è spiegato sopra colle dovute distinzioni.

Il 9. caso, quando i Penitenti ò non sanno, ò non adempiscono le obligationi del loro stato.

9. Non si deve dare l' assoluzione à quei che non sanno le cose necessarie da saperssi da persone del loro stato, e condizione : nè à quelli, i quali notabilmente sono negligenti in adempire le obligazioni che porta seco la loro professione; sopra di che, come si è detto, sono tenuti i Confessori d' interrogare i loro Peni-

ten-

tenti ; queſta concluſione ſi fonda ſopra la dottrina di S. Tomaſo, * il quale dice, *Manifeſtum eſt autem quod quicumque negligit habere, vel facere id quod tenetur habere, vel facere, peccat peccato omiſſionis.* Se dunque pecca, e ſi ferma volontariamente in queſto ſuo peccato, non è capace dell' aſſoluzione, quando la materia dell' omiſſione è grave ; con queſto principio non ſi doveranno aſſolvere, i Giudici, gli Avocati, i Medici, i Chirurghi &c. i quali ò non ſanno competentemente bene la loro profeſſione, ò non l' eſercitano conforme devono.

* 1. 2. q. 76 art. 2. in C.

10. Negarete l' aſſoluzione à quei, i quali vorranno ſeguitare opinioni, che voi credete improbabili, ò leggiermente probabili : * non eſſendo vero ciò che alcuni autori hanno ſcritto, eſſere tenuto il Confeſſore d' accomodarſi alle opinioni de' Penitenti, quando queſte non ſono manifeſtamente falſe, e ch' egli habbia alcuni Dottori che l' inſegnano. Perche ſe vi conſiderate come miniſtri del Sagramento, à voi tocca di giudicare, ſe vi ſia tutto ciò che appartiene alla legi-

Il 10. caſo, quando i Penitenti perſiſtono à voler ſeguitare le opinioni, che il Confeſſore intendente ſtima improbabili, &c.

* *Propoſ. 3. damnata ab Innocent. XI.*

tima amministrazione del Sagramento. Se come Medici dell'anime, è offizio vostro di conoscere la natura, e gli effetti del male; nè potete curare l'amalato contro i dettami della vostra coscienza. E se vi riguardate come Giudici, à voi s'aspetta di proferire la sentenza secondo la giustizia da voi riconosciuta, e non secondo i sentimenti del Reo. Esclama per tanto con ragione in tal proposito S. Bonaventura .. *O' inauditum philosophandi genus; Judex sententiam ferre debet ad arbitrium Rei, & Reus Judicis judicio obtemperare non tenetur?* Habbiamo detto, che dovete negare l'assoluzione à chi volesse seguitare l'opinione al vostro parere improbabile, ò leggiermente probabile; perche se la stimaste veramente probabile, ancorche la credeste meno probabile, e meno tuta; non dovete negare l'assoluzione; * potendo questa medesima opinione da altri Teologi insigni in pietà, ed in dottrina giudicarsi più probabile, e però sarebbe biasimevole il volere obligare i Penitenti di aderire assolutamente à quella sola opinione

* *Cabassutius in jur. Can. Theor et praxi l. 3. c. 13. n. 10.*

che

che à voi pare tale: e meritamente fareſte trattati coll'iſteſso rigore da i voſtri Confeſsori, perſuaſi che la loro gode le prerogative della più probabile ſopra la voſtra.

Si ſogliono formare diverſe obiezioni contro queſta ſavia e diſcreta diſpenſazione dell'aſsoluzione nel Sagramento della Penitenza tanto uniforme a' Sagri Canoni, anche più recenti, ed alla Dottrina della Chieſa regiſtrata nel Rituale Romano; má gli argomenti che s'oppongono non perſuaderanno a' Confeſsori intelligenti il porre in riſico il Sagramento, e la ſalute de' Peccatori, con precipitoſe ed immature aſsoluzioni, perche eſaminati attentamente ſuaniſcono, paleſando la loro inſuſſiſtenza.

Sogliono formarſi delle obiezioni contro la lodevol vsanza di negare ò differire l'aſſoluzione.

Si ſuole dunque dire in primo luogo, che la pratica di molti buoni Confeſsori è contraria all'accennata dottrina, già che ſapiamo che pochi Penitenti partono dal Confeſſionario ſenza aſsoluzione, e pure ven' è d'ogni ſorte, e frà queſti non picciol numero di quei, che portano fagotti ben groſſi; che da molto tempo

La 1. obiezione.

loro pesano. A' ciò si risponde, essere troppo vero, che molti Confessori assolvono senza discrezione, mà si nega che simili Confessori sodisfaccino alle loro parti. E' risposta di S. Bonaventura, il quale dice in tal proposito. * *Si autem cogitas quia tota die contrarium fieri videmus; respondeo tantò pejùs; & qui hos Canones non servant, gravissimè peccant.* Questa facilità ne' Confessori per altro boni, e non ignoranti, proviene dall'amor proprio, che gli inclina ad accomodarsi facilmente à i Penitenti, per non haver da disputare con i medesimi, mettendo spesso in uso la facoltà di ritenere i peccati, col differire, ò negarne l'assoluzione; nè mancano de' pretesti, che l'istesso amor proprio, ingegnoso interprete delle leggi, ed accerrimo difensore de' trasgressori delle medesime, somministra loro in copia: dimenticatisi di quello che S. Paolo disse, * *Si adhuc hominibus placerem, Christi servus non essem.*

* *In Confeß. cap. 4. de usu Clavium, partic. 1.*

* *Galat. 1. 10.*

La 2. objezione.

2. Si suole dire, che negando l'assoluzione al Penitente, se gli dà un gran disturbo, in vece di procurarli la pace inter-

terna, che è uno degli effetti di queſto Sagramento. A' ciò ſi riſponde, eſſere meglio che il Peccatore habbia hora alquanto agitata la coſcienza per ſentirne i ſtimoli, da quali ſia come ſforzato ad abbandonare il peccato; che troppo tardi nel giorno del giudizio provi quel ſpaventevole diſturbo che haveranno i Peccatori impenitenti, de' quali atteſta la Sagra Scrittura che.* *Turbabuntur timore horribili*. Di più, la pace interna, che i Peccatori pretendono, è come un frutto della pace fatta con Dio mediante il divorzio col peccato, il che unicamente procurano i Confeſſori negando l' aſſoluzione; ſi che ſe non ſiegue quel divorzio, in vano ſe l'aſpettano, e di tale pace ſi potrà dire con S. Cipriano.* *Irrita, & falſa pax, periculoſa dantibus, nihil accipientibus profutura*. Aſſicurandoci di tale verità l'iſteſſo Dio per la bocca del Profeta.* *Non eſt pax impiis, dicit Dominus*.

* *Sap.* 5. 2.

* *De lapſis. n.* 58.

* *Iſ.* 48. 22.

3. Si dice, che il Confeſſore deve cercare di conſolare, e non contriſtare i peccatori, come farebbe, ſe li rimandaſſe

La 3. obiezione.

non

non assoluti. A' ciò si risponde, essere, bensì parti d'un buon Confessore, come habbiamo detto, il consolare più che puole il Peccatore, e con le parole, e con i fatti, senza però tradire il suo ministero, e l'istesso Peccatore. Onde nel caso, nel quale giudicarete secondo le regole quì date, essere espediente di differire, ò di negare l'assoluzione: non potendolo consolare col dargliela in danno dell'anima sua, dourete accompagnare tale rifiuto con esortazioni, istruzioni, ed ammonizioni piene di caritá, e di dolcezza; à fine che egli riconosca che ciò fate per ben suo: ditegli, che lo lasciate partire ora, colla tristezza salutare, acciò operi in lui penitenza stabile; giusta il detto dell'Apostolo.* *Quæ enim secundùm Deum tristitia est, pœnitentiam in salutem stabilem operatur*. Mà se metterà in esecuzione i vostri ricordi, ed istruzioni, che confidate in Dio di vederlo presto in stato d'essere pienamente consolato.

* 2. *Corint.* 7. 10.

La 4. objezione.

4. Si dice, che mostrando il Penitente gran desiderio dell'assoluzione, è segno che egli è compunto, e disposto di ritornare

nare nella grazia di Dio, e però in tale caſo ſi potrà aſſolvere, ſenza cercare altro. A' ciò ſi riſponde, eſſere tale deſiderio bene ſpeſſo equivoco; poſciache una gran parte de' Penitenti fá concetto dell' aſſoluzione Sagramentale, sù l' idea della ſentenza aſſolutoria de' delitti ne' tribunali de' Giudici criminali; credendo ben aſſoluti quelli che hanno havuta l' aſſoluzione. Altri la chiedono per riſparmiarſi la confuſione avanti gli homini, quando queſti ſcopriſſero, ò dubitaſsero non haverla eſſi havuta. Altri la bramano per non haver da tornare, proteſtando perciò pentirſi de i loro peccati, e promettendo con le ſole labbra l' emendazione della vita. Mà di tutti queſti ſi può dire quello diceva S. Ambrogio de' loro ſimili.* *Hi non tam ſe ſolvere cupiunt, quam Sacerdotem ligare, ſuam enim conſcientiã non exuunt, Sacerdotis induunt.* Onde procurate d'appagare con queſto motivo del S. Dottore tali Penitenti, rappreſentando à i medeſimi, che coll' indiſcreta aſſoluzione non li ſcioglierete da' peccati, ed intrigarete la voſtra coſcienza.

* *L. 2. de Pœnit. c. 9.*

5. S'al-

La 5. obbjezione.

5. S' allega, che il Penitente partendo mal sodisfatto mormorerà del Confessore, e s'impazienterà; con che offenderà d' avantaggio Iddio. A' ciò si risponde, che di questi peccati non sarà causa il Confessore, che con ragioni ben fondate negherà l'assoluzione, mà la prava disposizione del Peccatore; il quale superbo, figurandosi il rifiuto come un torto ricevuto, sfoga la sua passione col mormorare, e coll' impazientarsi. Per simili sfogamenti de i Farisei, Giesù Christo non hà tralasciato di fare guerra á i loro vizii, anche in publico: potrà dunque, e dourà farla il Confessore, sù questo modello, in privato.

La 6. obbjezione.

6. Si suole dire, che ricusando l' assoluzione al Penitente si darà scandalo in due maniere: alle persone che saranno vicine al Confessionario, ed à quelle che s'accorgeranno astenersi egli dalla Communione, dopo essersi confessato. Al primo pretesò scandalo si risponde, che i Confessori periti pronunziano le parole dell assoluzione à voce bassa, per lo che niuno degli assistenti può osservare quando

do habbiano data queſta, quando nò: ripetendo eſſi in caſo di riſiuto l' orazione *Miſereatur*, & *Indulgentiam*; ed aviſando il Penitente che non è aſſoluto. Quanto al ſecondo ſcandalo, ſi dice, 1. Che ſi poſſono pretendere diverſi preteſti di ſcuſa, ſenza anche pregiudizio della verità, per i quali uno non ſi communica, ancorche ſiaſi confeſsato, non eſsendo l'uno conſequenza neceſsaria dell'altro. 2. Che l' aſtinenza dalla Communione non dà propriamente ſcandalo, mà cagiona ſolo qualche amirazione, per la quale non è lecito al Peccatore d'accoſtarſi alla Communione, ancorche la ſua aſtinenza doveſſe ingerire ſoſpetto nelli altri di qualche peccato occulto. E' concluſione d' Innocenzo III. Pontefice Maſſimo, e Dottiſſimo, il quale dice. * *Peccator debet potiùs eligere, ùt abſtinendo reddatur ſuſpectus, quam communicando manducet indignus*. Se dunque il Penitente è obligato d'aſtenerſi dalla Communione ogni qual volta che n'è indegno, cioè che non hà la coſcienza libera dall'affetto al peccato mortale, che torto gli fà il Confeſsore, con-

* *Lib. 4. de Myſt. Miſſæ. c. 13.*

contribuendo all' adempimento di queſta ſua obligazione : perche ſe ſi trattaſse di differire l' aſsoluzione ſolo per diſporlo meglio , mà che per altro haveſse veramente tutti i requiſiti eſsenziali per riceverla , in tal caſo , ſouraſtando poſitivo pericolo di qualche grande amirazione , ſi deve aſſolvere . 3. Si riſponde , che eſſendo gl' atti del Penitente come materia di queſto Sagramento , ſe dell' eſiſtenza di queſti non hà il Confeſſore certezza morale , non può egli ſotto qualsìſia preteſto , pronunziare la forma del medeſimo : sì come non può dire uno , *Ego te Baptizo* non havendo l' aqua nelle mani ; e però il Confeſſore , che colla ſua mal inteſa prudenza e diſordinata carità pretendeſſe operare diverſamente ; in vece di levare un ſcandalo , ſi farebbe reo di doppio Sacrilegio . Non vi laſciate dunque ſpaventare colla parola di ſcandalo ; anzi trovando indiſpoſti gl' iſteſſi Sacerdoti i quali ſi preparano per celebrare , e che ſono aſpettati dal Popolo ; negate loro l' aſſoluzione , allegando non havere voi autorità

di

di fare Sagramenti ſenza le materie: potendo i medeſimi in caſi ſimili, quando non trovaſſero alcun preteſto di evitare un grave ſcandalo, ſervirſi della contrizione, dopo haverla domandata à Dio inſtantiſſimamente, come ſe non haveſsero *copiam Confeſſoris*.

7. Si dice, che il Penitente potrebbe morire ſenza aſsoluzione, ed in tal caſo dannarſi. A ciò ſi riſponde. 1. Non ſervire di niente, anzi nuocere alla ſua ſalute eterna l' aſsoluzione data ſenza le diſpoſizioni neceſsarie, per il diffetto delle quali ſi nega ordinariamente l' aſsoluzione. 2. Eſsere una tentazione del demonio queſta apprenſione de' Giudizii divini fuori del tempo. Il timore di dannarſi è buono quando ſi preſenta il peccato, ò quando ſe ne differiſce la penitenza; mà è cattivo, quando vuole impedire che il Peccatore non prenda ſpazio conveniente per prepararſi ad una buona Confeſſione, e cordiale converſione. Il Peccatore viverà un anno intiero, e forſe più, frà i peccati mortali; ne cometterà anche l' iſteſso giorno che ſe n' è con-

La 7. objezione.

confeſsato, ed i Giudizii divini non gli danno alcun faſtidio; ſe ſe gli propone eſsere neceſsario d'eſsercitarſi qualche tempo negli atti di virtù oppoſte à i peccati habituali, e nell' opere di penitenza per riceverne il frutto; allora ſolo l'anguſtia il timore della morte, e dell' Inferno: chi non vede che ciò viene dal nemico della ſua ſalute; il quale, sì come reſtituiſce à i Peccatori nel tempo della Confeſſione la vergogna che haveva loro levato nell' occaſione di peccare, à fine non ſe ne confeſſino; così quei pericoli di dannarſi che haveva ſcancellati dalla loro memoria, e da i loro cuori, quando arditamente offendevano Iddio, rappreſenta vivamente à i medeſimi, quando i buoni Confeſſori giudicano non doverſi eſſi aſſolvere, per non laſciarli vivere, e morire impenitenti. 3. Eſſere contraſegno di poca confidenza in Dio, penſare che voglia levare al Peccatore la vita nel tempo che egli è riſſoluto d'impiegarla à placare la ſua Giuſtizia con degni frutti della Penitenza, quando glie l' hà conſervata allorche non ſe ne ſer-

ſerviva che per offenderlo: mà quando anche moriſſe ſenza aſſoluzione, muore egli in ſtato di penitenza, in ſtato à conſeguire la vita eterna; ſupplendo in quel caſo il Sommo Sacerdote Gieſù Chriſto à ciò che non può conſeguirſi dal ſuo miniſtro, preparando il Penitente con ajuti più copioſi al conſeguimento della grazia ſantificante prima che moja; conforme l'hà creduto la Chieſa, quando faceva ſtare i Catecumeni ſenza il Batteſimo, ed i Penitenti publici ſenza l'aſſoluzione delli anni; de' quali molti morivano avanti d'eſſere battezzati, ò aſſoluti: di tale credenza della Chieſa fanno fede, il Canone 79. del Conc. IV. Cartagin. il Can. 13. del II. Arelatenſe, con molti altri; e S. Ambrogio nell'orazione funebre ſopra la morte dell' Imperatore Valentiniano. Dell'iſteſſo parere era S. Bernardo nel Secolo XII. dove già, come ne' noſtri tempi le penitenze erano quaſi tutte private.

* *Si forte*, dice egli, *peccator verè pœniteat, ſed intercurrente articulo neceſſitatis ad Confeſſionem pervenire non poſſit; confidenter credere debemus, quod Summus*

* *De humana conditione cognitione.*

Sacerdos complet in eo quod mortalis non potuit. Et iam apud Deum factum constat, quod homo quidem verè voluit, sed non valuit adimplere, quia Confessionem non cõtemptus exclusit, sed impedivit necessitas.

L'8. objezione.

8. Si dice, che il Tribunale della Penitenza, essendo un Tribunale di Misericordia, pare che non ne debba partirsi niuno, il quale non habbia provati gli effetti della medesima. A' ciò si risponde, essere bensì il Confessionario Tribunale di misericordia, mà per chi è disposto à riceverla, altrimenti sarà come diceva S. Cipriano, * *Sub misericordia titulo malum fallens, & blanda pernicies*: e per servirci dell'espressione del medesimo Santo, tale carità de' Confessori sarebbe simile à quella de i Chirurghi, i quali in vece di medicare le ferite pericolose, si contentassero di cuoprirle, per non cagionare dolore à i pazienti. * *Operiuntur morientium vulnera, & plaga lætalis altis & profundis visceribus infixa, dissimulato dolore contegitur.*

* *De lapsis n.* 58.

* *Ibid. n.* 60.

La 9. objezione.

9. Si dice, essere oracolo dell' eterna verità registrato nelle Sagre Scritture, che

che in qualsìsia hora che il Peccatore gemerà, sarà salvo; e però sentendo il Confessore che il suo Penitente sospira, batte il petto, e dà qualche altro segno esteriore di pentimento, hà egli motivo sufficiente di credere, che in quel momento s' è convertito à Dio, benche la sua vita passata fosse stata tutta imbarazzata frà gli habiti peccaminosi. A' ciò si risponde; non trovarsi tale sentenza in tutta la Biblia, benche da alcuni Autori si citi come testo della Sagra Scrittura: promette bensì Iddio per la bocca del Profeta Ezechiele al c. 33. v. 12. che l'empietà dell'empio non gli nuocerà in qualunque giorno l' haverà lasciata, mà dichiara poi nei versetti 14. 15. e 16. che si lasci l' empietà con fatti; individuando i principali atti che dourà esercitare quell' empio che si convertisce à Dio; conchiudendo per fine, che quando haverà adempite tutte queste cose, allora *omnia peccata ejus quæ peccaverit non imputabuntur ei*. Dal che si vede che un gemito di pochi momenti non è indizio della vera conversione, come pretenderebbero

quei che allegano la ſentenza ſuppoſta.

La 10. obiezione.

10. Dicono alcuni Confeſſori, i quali per iſcuſare la loro facilità nell'aſſolvere, cercano ragioni, anche dove non ſi trovano, che il diffetto dell'emendazione notabile, ò la negligenza nello ſlontanare l'occaſione proſſima, non ſono indizii infallibili che quel Penitente non habbia volontà ſincera nel momento che ſi trova a' piedi del Confeſſore, e dice voler emendare la vita, ò abbandonare l'occaſione proſſima, dando qualche ſegno eſterno del pentimento; e perciò ſe gli può probabilmente credere che l'habbia. A' ciò ſi riſponde, provare troppo queſto argomento, e conſeguentemente eſſere vizioſo; perche ne ſeguirebbe che in niun caſo ſi doveſſe negare l'aſſoluzione, già che non ſi può mai ſapere ſicuramente, ſe il Penitente anche dopo cento promeſſe, ed altretante mancanze di parola, non habbia la centeſima prima volta la volontà ſincera: la quale coſa è contro tutte le regole della Chieſa, come ne fá teſtimonio S. Carlo nell'iſtruzioni à i Confeſſori, e la commune de' Teologi. Dovete

vete pertanto ſapere, che altra è la cognizione che hà Iddio dell' interno del Peccatore, ed altra è quella che ne hà il ſuo miniſtro. Iddio vede il cuore in ſe ſteſſo, mà l' huomo non ne può penetrare i ſegreti che per mezzo di certi indizii eſteriori: onde ogni qual volta che da queſti prudentemente giudica dello ſtato di eſſo, ſodisfà al ſuo miniſtero. Da quì viene, che Iddio aſſolve il Peccatore, ſubito che vede il ſuo cuore mutato; mà il Confeſſore non lo può fare, ſe non vede ſegni di queſta mutazione, i quali non ſono altri che gli effetti della buona volontà. Noſtro Signore diceva, *à fructibus eorum cognoſcetis eos*. Se dunque i frutti di quel Penitente ſono peccati mortali frequenti, la ſua volontà è ancora cattiva; ſe ſono opere di penitenza, eſercizii di pietà, emendazione notabile de' coſtumi, allora ſi puo credere che la volontà, che è l' albero di queſti frutti ſiaſi mutata. Perciò aviene alle volte, che tal uno aſſoluto da Dio, reſti ancora legato dall' huomo; il quale opera colla cognizione humana, sì come al contrario, *Matt. 7. 16.*

tal altro ſarà legato avanti Iddio, ancorche l' aſſolva il ſuo miniſtro, ſe non hà effettivamente le diſpoſizioni neceſſarie.

L' 11. obiezione.

11. Dicono alcuni, eſſere un ſufficiente indizio che il Peccatore habbia voglia efficace di convertirſi, quando cerca ſpontaneamente il rimedio di tale converſione, che è il Sagramento; e però non doverſegli negare per compirla. A' ciò ſi riſponde. 1. Che queſto argomento proverebbe contro il Rituale Romano, poterſi dare l' aſſoluzione à tutti quei che vengono à confeſſarſi, perche tutti vengono ſpontaneamente, eccettuatone qualcheduno che non verrebbe nè meno à Paſqua ſenza lo ſtimolo del precetto della Chieſa. E pure il Rituale vuole, che à diverſe ſorti de Peccatori ſi neghi l' aſſoluzione. Si riſponde 2. Che molti peccatori i quali non hanno perduti tutti i ſtimoli della coſcienza vorrebbero, e non vorrebbero laſciare i peccati. * *Vult, & non vult piger.* Vorrebbero, perche hanno paura di dannarſi, non vorrebbero, perche ſono fortemente inviſchiati in eſſi, e legati ancora

* Prov. 13. 4.

cora da' pravi habiti de' medeſimi; bramarebbero quando foſſe poſſibile unire Chriſto con Belial, le tenebre colla luce, il peccato con Dio; e però cercano Confeſſori, come eſſi gli chiamano diſcreti, e compaſſionevoli alla fragilità humana, i quali laſciandogli venire al tribunale della Penitenza quaſi ſempre con i medeſimi peccati, danno loro à credere che ſenza emendare coſtumi ſi poſſono ſalvare. Alcuni di ſimili falſi Penitenti vanno anche facendo delle opere buone, e delli eſſercizii eſteriori di pietà, mà non perciò laſciano quell' habito del peccato predominante, quell'occaſione proſſima prediletta; perſuadendoſi vanamente che Iddio tutto bontà habbia da compatirgli. Con ſomiglianti penſieri ſi luſingano certi altri Peccatori, i quali credono che diſtribuendo larghe elemoſine, la giuſtizia Divina non habbia da inquirere contro i loro delitti, ancorche continuino à cometterli. Mà S. Ambrogio ci aviſa che queſti tali fano una infelice condotta, mentre *Dant ſua Deo, ſe ipſos diabolo*. Si

risponde. 3. Che molti vanno à confessarsi perche lo sogliono fare, e perche non vogliono differenziarsi dagli altri. * Ut *potius veniant* dice S. Carlo, *ad Confessionem certa quadam agendi consuetudine, quàm quod peccatorum suorum agnitione eò perducantur, & vitam emendandi vera desideria susceperint*. Conchiudiamo dunque con S. Cipriano, che ancorche i Peccatori corrino à i rimedii della loro salute, nulladimeno tocca à quei che li direggono e governano d' esaminare le loro disposizioni; nè concedere à i medemi ciò che prevedono dovere cagionare la loro maggior rovina. *Quis enim* dice egli * *Mortuus vivificari non properet? quis non ad salutem suam venire festinet; sed Præpositorum est præceptum tenere, & vel properantes, vel ignorantes instruere; ne qui ovium Pastores esse debent, lanii fiant. Ea enim concedere quæ in perniciem vertant, decipere est; nec erigitur sic lapsus, sed per Dei offensam magis impellitur ad ruinam*. Parole degne di questo gran Vescovo della Santa Chiesa.

* *Instruct. Conf.*

* *Epist. 11.*

12. Si

12. Si dice, che il Sagramento della Penitenza è ſtato inſtituito da Chriſto per ſcancellare i peccati mortali commeſſi dopo il Batteſimo, e ciò quante volte uno vi ſarà caſcato; onde baſta confeſſarſene, pentirſene à i piedi del Confeſſore, e proporſi di non più peccare, per haver ogni volta l' aſſoluzione. A' ciò ſi riſponde eſſere veriſſimo, che non vi è, nè quantità de' peccati così grande, nè qualità de' medeſimi tanto enorme, che non rimetta queſto Sagramento; mà vi vuole ſempre vero pentimento, e riſoluto proponimento, i quali non ſi ſuppongono in chi non emenda la vita, nè s' appiglia à mezzi neceſſarii per evitare i peccati in avenire, come s' è detto. Dal che ſi raccoglie la grave ingiuria che fanno al Sagramento, ed alla bontà del Redentore che n' è l' Autore, quei che commettono francamente i peccati, sù la ſperanza di riceverne perdono nella Confeſſione: ſin' à dire temerariamente nel volerli commettere, me ne confeſſarò; coſa haurei da dire al Confeſſore; e ſimili eſpreſſioni

La 12. obiezione.

empie

empie; come ſe Gieſù Chriſto haveſſe inſtituito queſto rimedio per laſciare maggiore libertà agli huomini d' offendere Iddio; e come ſe dipendeſſe da i Peccatori di havere ad ogni loro requiſizione le grazie ſtraordinarie, colle quali Iddio reſuſcita i morti alla grazia, vita dell Anima; e che tutto al contrario non diventaſſe ſempre più difficile la loro converſione coll' accumulare quotidianamente peccati, a' peccati, col diſprezzo del Sagramento, e di chi l' hà inſtituito. Di più è coſtume ſingolare d' Animali immondi d' andare à vicende, dal pantano all'aqua, e dall' aqua al pantano: chi ama veramente la mondezza, procura ſollecitamente di non infangare ne meno le ſcarpe; il che può ſervire di motivo alla ragione, acciò s'arrenda a i tocchi della grazia, la quale ſtimola i Peccatori al perpetuo divorzio col peccato mortale.

Habbiamo detto in più luoghi, eſſere raro che la Penitenza ſia vera ne i recidivi; mà ſupponiamo per hora che habbiano ricevuta la grazia giuſtificante

ogni

ogni volta che si sono confessati, ed hanno havuta l' assoluzione; ciò non deve dare il riposo alle loro coscienze, poscia che un dotto e divoto Autore prova colla Scrittura Sacra, e Santi Padri, che simili frequenti ritorni dal peccato mortale alla grazia, e dalla grazia al peccato mortale sono ordinariamente uno dei segni dell'eterna reprobazione:* *Omnes ii*, dice egli, *qui ita mortaliter peccant, ut cadendo, & resurgendo vitam transigant, regulariter, & juxta leges communes, pertinent ad reprobos.*

* *Recupitus de Sig. Prædest & reprob. trac 2. c. 6.*

13. Alcuni vorrebbero giustificare la facilità nell'assolvere colle parole di Giesù Christo, il quale comandò al Principe degli Apostoli il perdonare fino à settantasette volte; il che vuole dire non negare mai il perdono. Al che si risponde; che Christo non parla in quel luogo della remissione de' peccati commessi contro Iddio, mà delle offese che riceve l' huomo dall' huomo; e conseguentemente il testo non è applicabile ai Confessori, come se dovessero assolvere Peccatori i più habituati; come à punto l' osserva il dot-

La 13. obiezione.

to

* *super c.* 18. *Matth.*

to Maldonato; * *Quà ſententia*, dice egli, *non docentur Sacerdotes abſolutionem ſæpe Peccantibus temerè dare, ſed docentur offenſi ſemper ad ignoſcendum parati eſſe.*

La 14. obiezione.

14. Si dice, havere inſegnata l'eſperienza à molti Confeſſori, che negandoſi l'aſſoluzione à i Peccatori habituati, queſti non tornano più, i quali forſe haverebbero ricevuta la remiſſione de' loro peccati, ſe non foſſero ſtati licenziati ſenza eſſere aſſoluti. A' ciò ſi riſponde, che il Confeſſore non deve guidarſi in una materia di tanta importanza, quale è l'amminiſtrazione de' Sagramenti, con un *forſe*; mà bensì oſſervare eſattamente le regole preſcritte dalla Chieſa, ſpiegate ſopra. Il Sagramento della Penitenza, come tutti gli altri, non ſi può amminiſtrare con materia dubia, fuori del pericolo proſſimo della morte, ſenza ſacrilegio. Ed ancorche della materia di queſto non poſſa il Sacerdote havere una certezza fiſica, come hà per eſempio dell'aqua nel Batteſimo, del pane, e del vino nell' Eucariſtia; nulladimeno ne deve havere una morale, che eſcluda il dubio poſitivo

vo assai probabile, quale si giudica ò quando il Penitente non emenda seriamente la vita passata, con adoperare per tale fine mezzi proprii, ò non allontanare l'occasione prossima, che cagiona le sue ricadute.

15. Alcuni Confessori attribuiscono le ricadute de' loro Penitenti alla fragilità humana, la quale, dicono essi, è grande, e però soggiungono, non potersi giudicare dà simili ricadute, che questi non habbiano vero dolore, nè fermo proponimento, attestando d' haverlo. A' ciò si risponde, essere bensì la fragilità humana grande, mà essere la gratia di Giesù Christo potente ad invigorirla, ed à sostenerla nell'osservanza de i Commandamenti di Dio, la quale si dà con abbondanza anche à peccatori grandi, secondo che l' attesta S. Paolo; * *ubi autem abundavit delictum, superabundavit gratia*; e come ne fanno fede le conversioni d'innumerabili peccatori, e peccatrici di vita abominevole, i quali mediante i divini ajuti hanno sperimentati i medesimi comandamenti facili, soavi, e leg-

La 15. objezione.

* *Rom.* 5. 20.

e leggieri; quali li descrive il Concilio di Trento. * *Cuius mandata gravia non sunt, cujus jugum suave est, & onus leve.* Esorta per ciò S. Paolo i tentati à ricorrere, ed à sperare nella divina Bontà nelle loro più forti tentazioni, con assicurarli che * *fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiàm cum tentatione proventum, ut possitis sustinere*: onde fan torto alla possanza, ed alla clemenza di Dio quelli, che riguardano l'infermità humana come abbandonata dalla sua providenza, e da essa non confortata, nè protetta nelle tentazioni. Si trovano bensì anco de' veri Penitenti che cascano tal volta per fragilità in qualche peccato mortale, mà da' Confessori intelligenti facilmente si distinguono questi dalli altri. Se il Penitente s'affligge de' suoi peccati, se si mostra docile á ricevere, e fedele ad eseguire i rimedii, ed i consigli salutari datigli dal Confessore; se usa le dovute diligenze per emendare la vita, e per fuggire le occasioni; se persevera á pregar Iddio; egli è del numero de' veri Penitenti, ancorche

* *c.* 11. *sess.* 6. *de Iustif.*

* 1. *cor.* 10. 13.

por-

portaſſe qualche ricaduta di quel ſuo peccato in cui era habituato ; perche queſta ſi deve riputare più toſto effetto della debolezza di forze , rimaſto dal lungo habito di peccare, che di mala volontà. All' oppoſto ; ſe il Penitente non adopra i rimedii opportuni contro i peccati, ſe non è diligente á ſchivarne le occaſioni; ſe ogni penitenza alquanto proportionata á ſuoi peccati gli pare inſoffribile; ſe non fá i sforzi neceſſarii per ſcuotere il giogo del peccato, ſaranno ſegni della ſua prava volontá, e non della fragilitá. Quì dovete attentamente evitare l' inavertenza di molti Confeſſori, i quali ſentendo nelle confeſſioni, che il loro Penitente, ò la loro Penitente s' accuſano d' havere meno volte commeſſo il peccato d' habito, ò d' occaſione proſſima, inferiſcono da ciò inconſideratamente l' emendazione della vita, ſenza eſſaminare le circoſtanze, dalle quali forſe ricaverebbero, che tale diminuzione del numero proceda, non dalla mutazione della loro volontá, má ò dal diffetto dell' opportunitá di peccare, ò dall' aſsenza dell'

oggetto, ò dall' infermità, ò da qualche altra cauſa accidentale, ne' quali caſi non dovete havere alcun riguardo alla minore frequenza; anzi continuate ad eſiggere da' voſtri Penitenti ſegni certi della vera Penitenza, quali ſono gli accennati poco avanti. E ricordatevi del detto ſopra, che l' occaſione proſſima non è quella che fá caſcare ſpeſſo, má quella, che preſente fortemente alletta al peccato; perche da tale allettamento al conſenſo non vi è che un paſſo ſdrucciolo ſo. Avertite di più, che i Peccatori i quali ſono ſtati inviſchiati ne' peccati habituali, ò in occaſioni proſſime, creſchino in emendazione á miſura che s' avanzano nelle opere di penitenza. e che frequentano i Sagramenti; poiche, ſe bene i Sagramenti non diano l' impeccabilitá, nè le opere di penitenza impediſchino infallibilmente le ricadute; è nondimeno certo, che gli uni, e le altre operano, quando il Peccatore non frapone l' impedimento; e vanno avanzando la ſua convaleſcenza, ſino alla perfetta ſanitá.

La 16. obiezione.

16. Almeno dirá tal uno, quando il Confeſſore vedeſſe il Penitente piangere

gere i ſuoi peccati, potrá egli in quel caſo aſſolverlo, ſe bene non habbia emendata la vita inanzi, dovendo ſupporre che in quel momento gli diſpiacciono aſſai. A' ciò ſi riſponde, che il Penitente potrebbe dare, oltre al pianto, ſegni così ſtraordinarii di pentimento, maſſimamente quando niun altro Confeſſore gli haveſſe rappreſentato vivamente il miſerabile ſtato in cui ſi ritrova, e che conoſciutolo bene ſolo allora, s'eſibiſſe pronto à fare tutto ciò, ch'il Confeſſore preſente gli dirà, che queſti haveſſe motivi ſufficienti di crederlo contrito, e diſpoſto á ricevere l' aſſoluzione: mà fuori di tali circoſtanze, il pianto ſenza emendazione non è ſegno del vero pentimento; come c' inſegna S. Gregorio Magno dicendo. * *Admonendi ſunt qui admiſſa plangunt, nec tamen deſerunt, ut ſollicitè conſiderent, quia ità plerumque male inutiliter compunguntur ad juſtitiam, ſicut plerumque boni innoxie tentantur ad culpam.* Sentenza che mirabilmente ſcuopre le tenebre e gl'inganni del cuor humano; il quale ſpeſſo prende i primi tocchi del-

* *In Paſtor. 3. p. c. 1. admon. 3 l.*

la grazia, che lo muove alla converſione, per l'iſteſſa compunzione, nè diſtingue il ſenſo dal conſenſo: vuole però queſto S. Padre, che i Peccatori, e Noi diremo anche i Confeſſori, ſi ricordino che sì come i giuſti ſono ſpeſſe volte indarno tentati, perche non conſentono allo ſtimolo che gli incita al peccato, così parimenti i Peccatori ſpeſſe volte inutilmente ricevono le ſante inſpirazioni, perche non vi corriſpondono ſino all' effetto. I Santi Padri non contenti di dire, che la Penitenza ſenza emendazione è vana, e fruſtratoria, del che i loro libri ſono pieni, hanno di più affermato che ſimil penitenza rende i Peccatori più imbrattati. * *Qui plangit peccatum*, dice S. Iſidoro, *& iterum admittit peccatum, quaſi ſi quis lavet laterem crudum, quia quanto magis eluerit, tantò amplius lutum facit*. Il che aviene appunto à quei che dal peccato vanno alla Confeſſione, e dalla Confeſſione ritornano di bel nuovo al peccato; cumulando in tale modo la miſura d'altri loro peccati, con i ſacrilegii; con che diventano le loro coſcienze ſempre più fangoſe.

* *l. 2. de ſumme bono c. 13.*

Del

Del medeſimo ſentimento è S. Gregorio, aſſerendo che chi piange i peccati, e non gli abbandona, diventa più reo, perche eſſendo ſtato favorito da Dio ſin del dono delle lagrime per fare la penitenza, e non eſſendoſene prevalſo per farla effettivamente, merita maggiore caſtigo. * *Qui admiſſum plangit*, dice il Santo, *nec tamen deſerit, pœnæ gravioris culpæ ſe ſubiicit, quia & ipſam, quam flendo potuit impetrare veniam, contemnit.* E S. Agoſtino mirabilmente ſpiega l'infelicità di quei che nel Tribunale della Penitenza danno qualche ſegno eſterno del Pentimento; ſenza emendare i coſtumi. * *Pectora veſtra*, dice egli, *tundere, & hæc eadem facere, nihil aliud eſt quam peccata pavimentare.* Imperciòche i Peccatori, provando prima della Confeſſione de ſcrupoli, e de' rimorſi di coſcienza cagionati da i peccati, caminano come ſopra delle pietre meſſe confuſamente, e ſenza ordine, le quali con offendere i piedi, producono in eſſi ſentimento; mà dopo eſſerſene confeſſati, e datone qualche ſegno eſteriore di dolore, non vi penſano più, per haverne fatta,

* *S. Gregor. ubi ſupra.*

* *Serm. 28. inter non. ſerm.*

ſecondo il penſiere del Santo, come una laſtricata ben unita, che non da più loro alcun faſtidio.

La 17. obiezione.

17. Si ſuole dire ancora, che ſe foſſe vero doverſi tenere per ſoſpette quelle Confeſſioni dopo delle quali i Penitenti ſono ricaduti quaſi colla medeſima frequenza di prima, ne ſeguirebbe, che ſi doveſſe obligare la maggiore parte delle perſone che vivono nel mondo à rifare le loro Confeſſioni, il che metterebbe in un grande imbarazzo, ed i Confeſſori, ed i Penitenti. A'ciò ſi riſponde, doverſi in queſto propoſito vitare i due eſtremi; che il Cardinale Gaetano chiama errori. * *Vitandi ſunt duo extremi errores*. E queſti ſono, il non fare ripetere le Confeſſioni, quando per giuſti motivi ſi dubita della loro validità, ed il farle rinovare per ogni cauſa leggiera; ſe il Confeſſore vede, che il ſuo Penitente hà havuta poca, ò nulla cura di emendare la ſua vita, negligendo notabilmente lo ſtaccarſi dalle occaſioni proſſime, ò il liberarſi da' habiti peccaminoſi, e che ſi ſia confeſſato più toſto per uſanza, che per di-

* *Opuſc. tom. 1. tract. 5. q. 5.*

ven-

ventare migliore, in queſti caſi, la ragione vuole che s'eſigga dal Penitente la Confeſſione generale, ò almeno di tutto quel tempo nel quale egli hà viſſuto nella maniera accennata. Mà ſe coſta, ch' habbia fatti dei ſforzi per affrancarſi da' peccati habituali, per evitare le occaſioni proſſime, e ſodisfatto alle altre parti eſſenziali per ricevere il Sagramento della Penitenza; benche per altro rare volte ſia ricaduto, non per queſto ſe gli deve ingiongere la Confeſſione generale; ſe gli potrá forſe conſigliare per mettere in maggior ripoſo la ſua coſcienza, quando non ſouraſtaſſe pericolo di conturbarla maggiormente, come aviene nelle perſone ſcrupoloſe.

18. Si dice ancora che richiedendoſi nella vera Penitenza l'emendazione notabile, e la docilitá in ciò che preſcrivono i Confeſſori, pochi Penitenti meritarebbero l'aſſoluzione, e però una gran parte di eſſi dourebbe mandarſi via non aſſoluti. A' ciò ſi riſponde, che ſe tutti i Confeſſori operaſſero ſecondo le regole preſcritte dalla Chieſa, come è obligo lo- La 18. objezione.

ro preciſo, tale inconvenienza non naſcerebbe ſe non nel principio; perche formando i Peccatori, da queſta condotta, differente idea della penitenza, di quella che ne hanno hoggidì, ſi metterebbero preſto in ſtato di meritare l'aſſoluzione. E ſe tal uno non tornaſſe ſe non á Paſqua, farebbe con ciò conoſcere che non voglia laſciare il peccato; aborrendo i mezzi per liberarſene, e però men male ſarebbe, che differiſſe la penitenza, che la faceſſe ſolo in apparenza: grande è il peccato che commettono i Confeſſori che ſotto varii preteſti aſſolvono ſenza diſcrezione i più ſcelerati; perche ſnervano la diſciplina Eccleſiaſtica, e ſono cauſa che i Peccatori arditamente commettono ed i peccati confeſſati, ed altri ancora maggiori; come l' oſſerva un Concilio Rotomagenſe, il quale dice, *Nimia facilitate, & frequentia indulgendi omnia graviora crimina, Eccleſiaſtica diſciplina enervatur, & ad eadem, aut maiora perpetranda creſcit hominum audacia*. E per tanto, à fine che voi ſiate liberi da così grave colpa, tenete á memoria l' ammonizione

ne fatta in tale propoſito da Innocenzo III. nel Concilio Lateranenſe IV. *Sanè*, dice queſto gran Pontefice parlando á i Veſcovi, ed á i Sacerdoti; *quia inter cœtera unum eſt, quod Sanctam maximè perturbat Eccleſiam, falſa videlicet pœnitentia, Confratres noſtros, & Presbyteros admonemus, ne falſis pœnitentiis laicorum animas decipi, & in Infernum pertrahi patiantur.* E ſe i falſi Penitenti moſtreranno lo ſdegno della dilazione dell'aſſoluzione, per il bene dell' anime loro, il che voi procurarete di fare con modi più ſuavi che vi ſarà poſſibile, habbiate pazienza; ſperando che ſe ne ravederanno, e col tempo ve ne profeſſeranno obligazione, purche non trovino qualche Confeſſore, che dia loro ragione, ove hanno torto, in danno proprio. E' ſentimento del Clero Romano: il quale ſcrivendo á S. Cipriano dice: * *Certi ſumus quod ſpatio productioris temporis, impetu ipſo conſeneſcente, amabunt hoc ipſũ, ad fidelem ſe dilatos eſſe diſciplinam, ſi tamen deſint, qui illos arment ad periculum proprium, & in perverſum inſtruen-*

* *Epiſt. 30. ad Ciprian.*

tes, pro ſalutaribus dilationum remediis, exitioſa depoſcant illis properatæ communionis venena: ove la parola *communionis*, ſignifica la reconciliazione con Dio, e colla Chieſa nel Sagramento della Penitenza.

La 19. obiezione.

19. Egli è linguaggio commune de i Confeſſori de' noſtri giorni, non negarſi da loro l'aſſoluzione alli habituati nel peccato, perche intendono confortargli contro le ricadute, col Sagramento non meno inſtituito per preſervare da i peccati, che per rimettergli; e pertanto non ſolo non haver eſſi alcun ſcrupolo di quelle loro facilità nell' aſſolvere, mà credere dover operare in tale maniera, per non privare i Peccatori del più potente mezzo che poſſano havere per aſtenerſi dal peccare. Queſta ragione è alquanto ſpecioſa, conſiderata nella ſuperficie, mà ſcuoprendone il paralogiſmo ſvaniſce da per ſe. Si riſponde dunque, eſſere veriſſimo, che il Sagramento della Penitenza ricevuto realmente, rimette per mezzo della grazia ſantificante tutti i peccati de' quali il Peccatore è ſinceramente pentito

to; ed inoltre, dà dritto alle grazie attuali preſervative da i peccati. Má ſi nega il ſuppoſto che gli habituati ricevino communemente queſti effetti del Sagramento; perche non havendo la vera contrizione come s' è provato ſopra ampiamente, non ricevono il Sagramento: di ciò ſaranno perſuaſi tutti i Confeſſori, quando rifletteranno, che queſto effettivamente ricevuto, *remoto obice*, produce infallibilmente i ſuoi effetti; come dunque può eſſere che quel recidivo l' habbia havuto, in cui non ſi vede alcuna emendazione, ò è così leggiera che ſi può attribuire à diverſe altre cauſe? E pure il Sagramento dourebbe haverlo preſervato almeno alcuni giorni dal ſuo peccato habituale, fuori di qualche ſtraordinaria tentazione, mediante le grazie che ſuol conferire il Sagramento; il che non avenendo, un Confeſſore ſavio giudica prudentemente che ſimil Penitente non riceveva per lo paſſato gli effetti del Sagramento, per le ſue indiſpoſizioni; e però fá il ſuo offizio, aſſegnando al medeſimo tempo congruo per diſporviſi con

mezzi

mezzi opportuni.

La 10. obiezione.

20. Alcuni altri Confeſſori, per ſoſtenere ad ogni coſto la loro uſanza di non negare mai l' aſſoluzione, hanno voluto dire, che chi non hà ancora vero dolore de' ſuoi peccati nella Confeſſione, dolga di non poter dolerſi, e con che ſarà capace d' eſſere aſſoluto; volendo con ciò dare ad intendere, che ſia tutt' uno; come in fatti dourebbe eſſere per coſtituire la materia del Sagramento; mà chi non s' accorge che queſta è una mera ſottiglieza ſenza fondamento; perciòche, il dolore non eſſendo altro che la triſtezza per l' aſſenza dell' ogetto che n' è la cauſa, ciò medeſimo fá vedere che queſti due dolori non ſono una medeſima coſa, eſſendo manifeſto, che ciò che è aſſente è diverſo da quello che è preſente; così niuno hà penſato che il diſpiacere di non haver richezze ſia lo ſteſſo che le richezze; nè che il dolor di non eſſere continente ſia continenza; e pure il Concilio di Trento dichiara * eſſere di Fede, che la contrizione è vno de i trè atti del

* *Can. 4. ſeſſ. 14. de Pœnit.*

Peni-

Penitente neceſſarii per l intiera, e perfetta remiſſione de' Peccati; ed in tale forma la definiſce. * *Contritio, quæ primum locum inter dictos pœnitentis actus habet, animi dolor, ac deteſtatio eſt DE PECCATO commiſſo, cum propoſito non peccandi de cetero.* Come dunque ſi pretenderà contro la dottrina eſpreſſa della Chieſa, che poſſa baſtare il dolore di non haver dolore? un altra volta ſi dirà che ſia anche ſufficiente il propoſito d' haver propoſito, ſenza che s' habbia attualmente; & in tal modo ſi formeranno ſiſtemi della religione lontani da i dogmi della Santa Chieſa. Vero è che il dolore del Peccatore di non poter dolere efficacemente de' peccati; eccitato in lui dallo Spirito Santo, lo diſpone ad ottenere l' iſteſſo dolore de peccati, quando continui ad humiliarſi con replicate opere di penitenza, ed à ricorrere alla divina Miſericordia; Mà non per queſto diventa ſubito diſpoſto à ricevere aſſoluzione: richiedendoſi dall' iſteſſa natura diſpoſizioni proſſime nelle materie, avanti che s' introducano le for-

* *Cap.* 4. *ibidem.*

forme. Dirà forſe taluno, che nel Batteſimo in mancanza dell' Aqua ſuppliſce il deſiderio di riceverla, e d' eſſere battezzato; dunque ſi potrebbe dire medeſimamente che nel Sagramento della Penitenza, al diffetto del dolore, che n' è materia, poteſſe ſupplire il deſiderio d' haverlo. Si riſponde a queſta iſtanza, non trovarſi parità frà queſti due caſi nel ſuppoſto dell' obiezione, perche nel caſo del Batteſimo, mancando l' aqua, non ſi prettende battezare, col proferire la forma ſenza l' aqua; mà nel caſo del Sagramento della Penitenza, ſi vorrebbe poter fare il Sagramento mediante le parole, *Ego te abſolvo*, ſenza il dolore neceſſario: Onde ſolo s' inferiſce bene dal Batteſimo alla Penitenza, che ſi come un Catecumeno può ricevere la remiſſione de ſuoi peccati col voto del Batteſimo, purche ſia perfettamente contrito, così il Peccatore battezzato la può havere col voto della Confeſſione, ſe parimenti habbia la contrizione perfetta: mà non ſarà mai vero il dire; che quel deſiderio della contrizio-

zione, che non è contrizione, poſſa diventare materia ſufficiente del Sagramento della Penitenza.

21. Tal Confeſſore dirà che, ſe negherá ò differirà l'aſſoluzione ad un Peccatore habituato, ſarà cauſa che un altra volta non ſi confeſſi de' peccati habituali, ò non ne ſpieghi il numero, per non ſcuoprirne la frequenza; con che s' illequerá maggiormente la ſua coſcienza, in vece di purificarſi. A' ciò ſi riſponde; che quando il Confeſſore haverà fatte le ſue parti per prevenire queſti inconvenienti; col rappreſentare à i Penitenti l' enormità del ſacrilegio che ſi commette tacendo qualche peccato mortale in Confeſſione, ſarà diſobligato avanti Iddio, ſe ciò non oſtante qualche Penitente lo tacerà: nè ſarebbe certamente rimedio atto ad impedire un ſacrilegio, il fare quello dal che ne naſcono due: come auviene, quando ſi dà l'aſſoluzione alli indiſpoſti per riceverla: e però, ſe il Penitente ſi vuole ſpontaneamente dannare per la ſtrada alla quale non coopera il Confeſſore, queſti è libero dalla dannazione; mà ſe il Peni-

La 21. obiezione.

ten-

tente ſi danna per quella altra alla quale le il Confeſſore contribuiſce, vanno tutti due in compagnia all Inferno. Queſta 21. Obiezione contiene un argomento ſimile che ſi farebbe ad un Medico col dire; avertite, che queſto voſtro amalato hà grande aborrimento di certi rimedii moleſti, per neceſſarii che ſiano, onde ſe li vorrete adoperare nella preſente ſua grande malatia, che vi hà ſcoperto, un altra volta non vi ſcoprirà il ſuo male, e così morirà: il ſavio Medico riſponderebbe, diſpiacergli non poter medicare la preſente pericoloſa malatia ſe nò ſecondo le regole della ſua arte; e ſe un altra volta non ſaprà il vero ſtato dell'amalato, perche glielo diſſimulerà, ſarà ſuo danno, ed egli ſolo cagionerà la ſua morte; mà non per queſto dourà ora amazzarlo colle ſue mani.

La 22. obiezione.

22. Si può dire, che negandoſi l'aſſoluzione à i Peccatori habituati, de' quali ve n'è gran numero, s'impedirá la frequenza de' Sagramenti, e metteraſſi tutto il mondo in diſperazione. L'obiezione hà due membra, convien però riſpondere

dere ad ogni uno ſeparatamente.

Quanto all' impedire la frequenza de' Sagramenti, non ſolo queſta non s' impediſce col negare l' aſſoluzione à chi darſi non deve, mà al contrario, ſi diſpongono conciò i Peccatori habituati à frequentare fruttuoſamente in avenire i Sagramenti; perche quando, laſciati i pravi habiti, ſaranno diventati in verità amici di Dio; s'accenderà ne' loro cuori il deſiderio vivo d' accoſtarſi ſpeſſo à queſte fontane della ſalute: ove che, ricevendo i Sagramenti col ritenere i pravi coſtumi, ò rare volte ſe n' accoſtavano, ò ſe gli frequentavano, accumulavano ſacrilegii e a' ſacrilegii; benche tal volta, per diſſimularſi à ſe ſteſſi, faceſſero qualche moſtra di emendazione, nell' aſtenerſi dal peccato in occaſione della Communione Paſchale, e forſe di qualche altra ſolennità grande, nulladimeno, non eſsendoſi mai efficacemente riſoluti à tagliare il male dalle radici, con laſciare gli habiti peccaminoſi, non ceſsavano d' eſsere ſacrilegi. Egregiamente deſcrive S. Bernardo ſimili falſi Penitenti; dicen-

*serm. 2 de Assumpt. cendo: * *Videas enim interdum sic palliatum hominem, ut seducat etiam se ipsum, penitus non attendens vermem qui interiora depascitur; manet enim superficies, & salva sibi omnia arbitratur -- -- nam & inventa occasione ebullire saniem quæ latebat in ulcere, & excisam non extirpatam arborem in sylvam videas pullulare densiorem*. E poscia conchiude; *Quod periculum si volumus declinare, securim ponamus necesse est ad radices arborum, non ad frondes*. Cioè, che per assicurare la Penitenza dobiamo sradicare i mali habiti, i quali in noi come tanti maledetti alberi gettano profonde radici, e non contentarsi di levarne solo alcune azioni, come frondi di essi, restringendoci ad evitare certi peccati, ò in certi tempi.

Quanto alla disperazione, si risponde, che nè il Rituale Romano, nè il commune dei Teologi, i quali, secondo il testimonio allegato del Cardinale de-Lugo, in molti casi ò admettono, òesiggono la dilazione dell' assoluzione, hanno fatto alcun conto di questo vano pretesto, sapendo bene che la disperazione pro-

proviene dall'apprensione dell'impossibilità, ò della difficoltá troppo grande nel conseguire il bene assente; il che non aviene nel nostro caso; perche la Fede insegna à i fedeli che Iddio non comanda cose impossibili, anzi che ajuta potentemente il Peccatore à risorgere, purche egli ancora s' ajuti dal canto suo; il che gli deve dire il Confessore, ed assicurarlo per parte di Dio, che se metterà in esecuzione ciò che gli ordina il suo Ministro, presto sentirà gli effetti della sua onnipotente grazia; e proverà in se la veritá dell' oracolo di Christo, che il giogo de suoi comandamenti è suave; ed il fardello della sua legge leggiero. Mà lasciar correre false penitenze sotto titolo di non mettere gli homini in disperazione, è un prendere la strada dritta per condurli al luogo della disperazione eterna.

L' opera è riuscita alquanto lunga, nondimeno per istruirvi pienamente in materia di tanta importanza, non vi voleva meno. Trovarete le dottrine contenute in essa conformi all' Evangelo; alla dottrina della Chiesa; alla santità del Sagramento, ed à i

bisogni delle anime; le quali quotidianamente fanno nuovi naufragii al porto. Le habbiamo cavate, parte da' Santi Padri, ed altri buoni Autori, parte da' principii Teologici; sciegliendone i più conformi per distruggere il peccato, e per stabilire il regno di Dio dentro i cuori de' fedeli, secondo quel detto del Redentore * *regnum Dei intra vos est*: e se riflettendo alla prattica diversa di molti Confessori vi venisse tentazione di continuare ad operare come prima, il che à Dio solo sarà noto, riflettete à ciò, che scrisse il Card. Bellarmino al Vescovo di Tiano suo Nipote, in proposito delle usanze, e delle opinioni delli homini, ove si tratta della salute eterna. *Quisquis velit*, dice questo gran Porporato, *in tuto salutem suam collocare, is omninò debet certam veritatem inquirere, & non respicere quid MVLTI HOC TEMPORE DICANT AVT FACIANT; & si rei certitudo non possit ad liquidum apparere, debet omninò tutiorem partem sequi; & nulla ratione, nullius imperio, nulla utilitate temporali proposita, ad minùs tutam partem declinare. Agitur enim de sũma rei cum de salute aterna tractatur,*

* *Luc.* 17. 21.

tatur, & facillimum eſt CONSCIENTIAM ERRONEAM EXEMPLO ALIORVM INDVERE, & eo modo conſcientiâ non remordente, ad eum locum deſcendere ubi vermis non moritur, & ignis non extinguitur.

EX ACTIS ECCLESIÆ MEDIOLANENSIS

Parte 4.

UBI SANCTUS CAROLUS

Inſtruit Confeſſarios quomodo Sacramentum Pœnitentiæ ritè adminiſtrare debeant.

Canones Pœnitentiales, quorum cognitio Parochis, Confeſſoribuſque neceſſaria eſt, diſpoſiti pro ratione ordineque Decalogi.

PAtres docuerunt, quàm neceſſaria admodùm ſit Sacerdotibus, qui in audiendis pœnitentium Confeſſionibus verſantur, Canonum pœnitentialium ſcientia. Etenim ſi omnia, quæ ad pœnitendi modum pertinent, non prudentiâ ſolum ac pietate, ſed juſtitiâ etiàm metienda ſunt: certè norma hæc è Canonibus pœnitentialibus ſumatur oportet. Sunt namque ii quaſi regulæ quædam, quibus cùm ad culpæ commiſſæ gravitatem re-

ctè dignoſcendam; tùm ad imponendam pro illius ratione veram pœnitentiam Sacerdotes Confeſſarii ità diriguntur, ut ubi ſingula & quæ ad peccati magnitudinem, & quæ ad pœnitentis ſtatum, conditionem, ætatem, intimumque cordis contriti dolorem pertinent, accuratè perpenderint, tùm demùm pœnitentiam judicio, ac prudentia ſua moderentur. Atque hæc quidem, omniſque alia, quæ multiplex eſt hujus neceſſariæ cognitionis, ratio à patribus explicata, facit, ut quemadmodùm loco ſuo ſupra dictum eſt, Canones pœnitentiales pro decalogi ratione diſpoſiti, in ultimam libri partem referantur, unde aliqua eorum notitia ab ipſis Confeſſariis Sacerdotibus ſumi poſſit.

PRÆCEPTUM I.

Dominum Deum tuum adorabis, & illi ſoli ſervies.

CANONES POENITENTIÆ

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi à fide Catholica deſciſcens, intimo ſummoque prævaricationis

ſuæ dolore affectus ad Eccleſiam redierit, pœnitentiam aget annis decem.

Quo temporis ſpatio decurſo ei communio præſtari debet.

Qui dæmoni immolaverit; in pœnitentia erit annis item decem.

Qui more gentilium elementa coluerit; qui vel ſegetibus faciendis, vel ædibus exſtruendis, vel arboribus conſerendis, vel nuptiis contrahendis, inanem ſignorum fallaciam obſervaverit: pœnitentiam aget annos duos feriis legitimis.

Qui ritu paganorum obſervarit calendas Januarii: in pœnitentia erit annos item duos per legitimas ferias.

Qui feſta gentilium celebrarit; pœnitentiam aget itidem annos duos legitimis feriis.

Qui feriam quintam in honorem Jovis honoraverit; pœnitens pane, & aqua victitabit dies quadraginta.

Qui conviviis gentilium, & eſcis immolatitiis uſus erit; publicam pœnitentiam aget.

Qui comederit de idolotitho, pœnitens victitabit pane, & aqua dies triginta.

Qui cum Judeo cibum ſumpſerit, pœnitens erit dies decem pane, & aqua, victitans.

Qui auguriis, & divinationibus ſervierit, quivè incantationes diabolicas fecerit; pœnitens erit annos ſeptem.

Mulier incantatrix pœnitentiam aget annum; vel ut alio canone cavetur, annos ſeptem.

Qui herbas medicinales cum incantationibus collegerit; pœnitentiam aget dies viginti.

Qui magos conſuluerit: quivè domum ſuam induxerit, aliquid arte magica exquirendi cauſa; in pœnitentia erit annos quinque.

Qui ædes Magicis cantionibus luſtrat, aliudvè tale admittit: et qui ei conſentit, quivè conſulit; in pœnitentia erit annos quinque.

Qui tempeſtatum immiſſor erit; pœnitentiam aget annos ſeptem, tres in pane, & aqua.

Qui verò crediderit, particepſvè fuerit; annum unum per legitimas ferias.

Si quis ad faſcinum præcantaverit; pœniten-

nitentiam aget quadrageſimas tres in pane, & aqua.

Si quis ligaturas, aut faſcinationes fecerit: pœnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Si quis ſortilegus erit; pœnitentiam aget dies quadraginta.

Si quis in codicibus, aut in tabulis forte ducta res futuras requiſierit; pœnitens erit dies quadraginta.

Reſpiciens furta in aſtrolabio; annis duobus.

Si quis aliquid comederit, aut biberit, aut ſuper ſe portarit ad evertendum judicium Dei; pœnitentiam aget ut Magus.

Si quis clericus, vel monachus, poſtquam Deo voverit, ad Sæculum redierit; pœnitentiam aget annos decem, quorum tres in pane, & aqua.

PRÆCEPTUM II.

Non aſſumes nomen Dei tui in vanum.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUicumque ſciens pejeraverit; quadraginta dies in pane, & aqua,

&

& ſeptem ſequentes annos pœniteat, & nunquam ſit ſinè pœnitentia, & nunquam in teſtimonium recipiatur; & poſt hæc communionem percipiat.

Si quis ſciens pejerat in manu Epiſcopi, vel Presbyteri, vel Diaconi, vel in cruce conſecrata, altarivè, pœnitentiam aget annos tres: in cruce non conſecrata annum unum.

Qui perjurium in Eccleſia fecerit; pœnitentiam aget annos decem.

Qui ſciens pejerat Domini impulſu; pœnitens erit quadrageſimas tres, & ferias legitimas. Dominus autem, quia præcepit; quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem ſequentes annos.

Si quis ſciens pejeraverit alioſque in perjurium induxerit, pœnitens erit dies quadraginta in pane, & aqua, & ſeptem ſequentes annos: & tot perjuria jejunabit, quot homines in perjurium induxerit.

Si quis ſuſpicatur ſe ad perjurium induci, ex conſenſu jurat: pœnitentiam aget dies quadraginta, & ſeptem annos ſequentes; & nunquam ſinè gravi pœnitentia erit.

Si

Si quis per cupiditatem perjurium fecerit; carinam in pane & aqua jejunet, & quamdiù vivit omnes ſextas ferias: item.

Si quis per cupiditatem pejeraverit, omnes res ſuas vendet, & pauperibus diſtribuet, & Monaſterium ingreſſus jugi ſe penitentia ſubdet.

Si quis coactus, neceſſitateque aliqua impulſus perjurium commiſerit; in penitentia erit quadrageſimis tribus: item.

Si quis coactus pejeraverit; penitens quadraginta diebus pane, & aqua victitet, ac preterea omnibus ſextis feriis.

Si quis ſeductus ignorans, & poſtea cognoſcit, penitentiam aget annum unum, vel quadrageſimas tres, vel dies quadraginta.

Qui compellit alium ut falſum juret, quadraginta dies in pane & aqua, & ſeptem annos in penitentia erit.

Si quis jusjurandum, quo ſe Regi, & Domino ſuo ſe adſtrinxerit, violaverit: in Monaſterio penitentiam aget omnibus diebus vitæ.

Si quis ſe jure jurando obſtrinxerit, vt

cum

cum aliquo litiget, nec pacem cum eo reconciliet: pœnitentiam aget dies quadraginta in pane, & aqua, per annum à Sacra Communione ſegregatus: ad charitatem verò celeriter redeat.

Si quis per Capillum Dei, aut per caput ejus juraverit: ſi ſemel neſciens fecerit, pœnitens aqua, & pane ſeptem dies victitet, ſi ſecundò, ac tertiò monitus idem fecerit, dies quindecim.

Si per Cœlum aut per aliam aliquam creaturam, dies item quindecim.

Si quis blaſphemat, tamdiu pœnitens erit, quamdiù impœnitens permanſit.

Si quis Deum, vel Beatam Mariam Virginem, vel aliquem Sanctum publicè blaſphemaverit: prò foribus Eccleſiæ diebus Dominicis ſeptem, in manifeſto dum Miſſarum ſolemnia aguntur, ſtet: ultimoque ex illis die ſine pallio, & calceamentis, ligatus corrigia circa collum; ſeptemque præcedentibus feriis ſextis in pane, & aqua jejunet, Eccleſiam nullo modo tunc ingreſſurus: ſingulis item ſeptem illis diebus Dominicis, tres, aut duos, aut unum pauperem paſcat, ſi poteſt,

teſt, alioquin alia pœnitentia afficiatur: recuſans, Eccleſiæ ingreſsu interdicatur; in obitu, Eccleſiaſtica Sepultura careat. Dives à magiſtratù mulctetur pœna ſolidorum quadraginta, alioqui triginta, ſeù viginti.

De hoc deteſtabili peccato extat ſanctio Leonis Decimi Pontificis, in Concilio Lateranenſi, ſeſſione nona.

PRÆCEPTUM III.

Sabbata Sanctifices.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi opus aliquod ſervile die Dominico, feſtovè fecerit; pœnitentiam aget tres dies in pane, & aqua.

Qui die Dominico opus terrenum fecerit, qui navigarit, aut æquitarit: dies ſeptem pœnitentiam aget.

Si quis per contemptum in Dominica jejunaverit; pœnitens erit hebdomadam

dam unam: si iterùm, dies viginti; si pretereà tertiùm, dies quadraginta.

Si quis antè Ecclesias, vel die festo, saltationes (quas ballationes vocant) fecerit; emendationem pollicitus, pœnitentiam aget annis tribus. In græco codice: clericus deponatur, laicus excommunicetur.

Si quis pransus Missæ interfuerit, pœnitens erit dies tres in pane, & aqua.

Si quis Sacram Communionem sumpserit post aliquam, vel minimam deguſtationem; pœnitentiam aget dies decem in pane, & aqua.

Si quis in Ecclesia confabuletur cùm divina fiunt; pœnitens erit dies decem in pane, & aqua.

Si quis festa Pascha, Pentecostes, Natalis Domini (nisi infirmitate impediente) alio loco celebrarit, quàm ubi domicilium habet, pœnitens erit dies item decem in pane, & aqua.

Si quis jejunia à Sancta Ecclesia indicta violarit; pœnitentiam aget dies viginti in pane, & aqua.

In quadragesima, carne sine inevitabili

bili neceſſitate veſcens ; in Paſcha non communicet , ac præterea à carne abſtineat :

Qui in quadrageſima jejunium violaverit ; pro uno die pœnitentiam aget dies ſeptem.

Si quis jejunium quatuor temporum non cuſtodierit , pœnitens erit dies quadraginta in pane , & aqua.

Qui neglexerit in quatuor his ſolemnitatibus , die Cœnæ Domini , in Paſcha, Pentecoſte , & in Natale Domini Sacram Communionem ſumere; aget pœnitentiam in pane , & aqua dies viginti.

PRÆCEPTUM IV.

Habeas in honore parentes.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi Parentibus maledixerit : quadraginta dies pœnitens ſit in pane, & aqua.

Qui Parentes injuria affecerit tres años

Qui

Qui percuſſerit, annos ſeptem.

Qui expulerit; tamdiù pœnitens, quamdiù in impietate permanſerit.

Si quis contra Epiſcopum Paſtorem, & patrem ſuum inſurrexerit; uno in loco Monaſteriovè pœnitentiam aget omnibus diebus vitæ ſuæ: Addit Gratianus, ut in primis omnia bona ejus præſcriptione publicentur, deinde in uno Monaſterio, &c

Eâdem pœnitentiâ afficiatur, qui contra presbyterum.

Si quis contra Epiſcopum Paſtorem, & Patrem ſuum conſpiraverit; gradu ſuo amovebitur. Itidem ſi inſidias tetenderit.

Si quis in eo conſpiraverit, ut Epiſcopi doctrinam, vel præcepta irrideat, vel ſubſanet; aget in pane, & aqua pœnitentiam dies quadraginta.

Quâ pœnitentiâ etiam afficiatur, ſi quis itá conſpiraverit, ut ejus miniſtrorum præcepta contemnat.

Si quis item presbyteri, Parochivè ſui præcepta irriſerit; pœnitens item erit dies quadraginta in pane, & aqua.

PRÆ-

PRÆCEPTUM V.

Non occides.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi presbyterum occiderit; pœnitentiam aget annos duodecim: item

Si quis Sacerdotem voluntariè occiderit; carne, & vino abſtineat cunctis diebus vitæ ſuæ; quotidie exceptis feſtis, Dominicisque diebus jejunet: non equitet, non arma ferat, non Eccleſiam ingrediatur quinque annis: ſed pro ejus foribus ſtet.

Poſt quinque annos Eccleſiam ingrediatur licet: nondum verò communicet, ſed inter audientes ſit. Decimi anni curſu confecto, communicet, & equitet licet.

Qui vel ipſe, vel de ejus conſilio, aliquem Eccleſiaſtici ordinis hominem, aut Pſalmiſtam, aut Oſtiarium, aut Lectorem, aut Exorciſtam, aut Acolythum, aut Subdiaconum, aut Diaconum, aut

Presbyterum; per ſingulos ordines ſingulariter pœnitentiam agat: pro pſalmiſta carinam unam, nempè quadraginta dies in pane, & aqua; pro Oſtiario itidem: pro Lectore itidem: pro Exorciſta ſimiliter: pro Acolytho ſimiliter: pro Subdiacono ſimiliter: pro Diacono ſimiliter. Quapropter omnis qui interfecerit voluntariè presbyterum, ità pœnitere debet, ut octo homicidia commiſſa, & nunquam debet eſſe ſine pœnitentia.

Si quis presbyter presbyterum occiderit pœnitentiam aget annos vigintiocto.

Si quis presbyterum armis contra ſe irruentem occiderit; pœnitens erit annos decem.

Si quis patrem, aut matrem, fratrem, aut ſororem; occiderit toto vitæ ſuæ tempore non ſuſcipiat Corpus Domini, niſi in obitu, abſtineat á carne, & vino dum vixerit, jejunet ſecunda, & quarta, & ſexta feria: item

Si quis parricidium fecerit, ideſt patrẽ, aut matrem, ſororem, patruum, amitam, aut materteram occiderit: ſi caſu, neque per iram fecerit; ut homicidii ſpontè commiſſi

miſſi pœnitentiam aget; ſi ſponte, & iratus; pro foribus Eccleſiæ per annum ſtabit Deum orans. Anno peracto, in angulo Eccleſiæ per annum item ſtabit; quibus peractis, ſi pœnitentiæ fructus in eo conſpicietur, Sacræ Communionis particeps fiet. Carne abſtinebit tota vita: quotidie jejunabit præter dies feſtos: à vino, cerviſia, mellita, abſtinebit dies hebdomadæ tres. Pedibus quocumque ierit, iter faciet: armis nunquam utetur, niſi contra paganos: uxorem ſi non habet, nunquam ducet: item

Qui voluntariè genitorem ſuum, aut genitricem occiderit; extra patriam ſeptē annis exul fiat; tunc demum uſque ad mortem cum fletu, & gemitu pœniteat; ſi autem nolenti accidit, decem annis pœniteat judicio Sacerdotis.

Qui voluntariè filium ſuum, vel filiam ſuam, vel germanum, aut germanam ſuam occiderit; quinque annis extra metas ipſius terræ exul fiat: deinceps viginti annis pœniteat. Qui verò voluntariè avum ſuum, vel aviam ſuam, vel nepotem ſuam, vel patruum avunculum, ſeù amitam,

ſivè materteram, aut filium, vel filiam germani ſui, aut germanæ, ſeù conſobrinum ſuum, ſivè conſobrinam ſuam occiderit, ideſt à tertia uſque ad ſeptimam: ſi verò tertia fuerit, duodecim annis inermis pęniteat, ſi quarta, undecim annis pęniteat: ſi quinta, decem: ſi ſexta, novem: ſi ſeptima, octo annis pęniteat, ſi autem nolens, arbitrio Sacerdotis pęniteat. Qui voluntariè patrem ſuum, aut matrem, vel filium, aut filiam de ſancto lavacro, ſeù fratrem, ſivè ſororem in Chriſto, aut Dominum ſuum, vel Dominam, ſeù uxorem ſuam occiderit; quinque annis extra metas ipſius terræ exul fiat: tunc demum quindecim annis inermis pęniteat. Si verò nolens, ſeptem annis pęniteat. Qui vitricum ſuum voluntariè occiderit, aut novercam, ſeù privignum, ſivè privignam, vel ſocerum ſuum, aut ſocrum ſuam, ſeù generum ſuum, ſivè nurum; decem annis pęniteat; ſi verò nolens, quinque annis pęniteat.

Si quis filium nõ ſponte occiderit: ut homicidii ſponte cõmiſſi pęnitentia afficietur.

Quæ mulier filios ſuos necarit; peracta ſeptennali pęnitentia, in Monaſterium detru-

truſa, monaſticam vitam perpetuò regulariter aget.

Si quæ mulier poſt partum filium, filiamvè ſpontè interfecerit; pœnitentiam aget annos duodecim: & nunquam erit ſine pœnitentia.

Paupercula ſi ob difficultatem nutriendi id commiſerit, annos ſeptem.

Si qua Mulier ſpontè abortum fecerit, pœnitentiam aget tres annos: ſi nolens quadrageſimas tres: item

Mulier partum ſuum perdens voluntariè antè quadraginta dies, pœnitens erit annum: ſi verò poſt quadraginta dies, annos tres, ſi verò poſtquam editus eſt in lucem, tanquam homicida.

Quæ ſceleris occultandi cauſa filium necarit; pœnitentiam aget annos decem.

Qui nolens filium oppreſſerit; Si poſt baptiſmum pœnitentiã aget dies quadraginta in pane, & aqua, oleribus, ac leguminibus: abſtinebit ab uxore dies totidem. Deinde pœnitens erit tres annos per legitimas ferias, tres præterea quadrageſimas in anno obſervabit. Si antè baptiſmum, quadraginta dies ut ſupra, & quinquennii

prætereà pœnitentiam explebit.

Cujus parvulus ſinè Baptiſmo per negligentiam moritur, tres annos pęniteat; unum in pane, & aqua; infans infirmus, & paganus cõmendetur presbytero; ſi moritur abſque baptiſmo, deponatur, & ſi per negligentiam parentum fuit, annum unum pęniteat.

Cujus filius ſine Confirmationis Sacramento moritur; parentes quorum negligentia id factum eſt, pœnitentiam aget annos tres.

Si quis explenda cauſa libidinis, vel odii meditatione, ut non ex eo ſoboles naſcatur, homini, aut mulieri aliquid fecerit, vel ad potandum dederit, ut non poſſet generare, aut concipere; homicida teneatur.

Occidiſti uxorem tuam, legitimo matrimonio ſociatam, ſinè cauſa mortis; non tibi reſiſtentem, non inſidiantem quoquo modo vitæ tuæ; non inveniſti eam cum alio viro, nefariam rem facientem: ſed incitatus à diabolo, impio inflammatus furore, latrocinii more, atrocior, & crudelior omni bellua, eam gladio tuo interemiſti,

& nunc poſt mortem ejus addis iniquitatē filiorum tuorum improbe prædo: qui matri non percepiſti, & filios tuos ideò orphanos feciſti, ut ſuperinduceres mortis cauſam poſt mortem. Et per unum homicidam, & reprobum teſtem incuſare vis mortuam, hoc nec Evangelium, nec ulla divina, humanaque lex concedit, ut unius teſtimonio etiam idoneo aliquis condemnetur, vel juſtificetur. Quantò magis per iſtum tam flatigioſum, & ſceleſtum, nec illa viva debuit condemnari; nec tu poteris poſt ejus mortem excuſari. Prius cauſa criminis ſubtiliter erat inveſtiganda; & tunc ſi rea fuiſſet inventa, ſecundùm legis tramitem debuit excipere vltionis vindictam; nam ſi verum (quod abſit) fuiſſet, ſicut ille adulter mentitus eſt; poſt ſeptem annos pœnitentiâ peractâ dimittere eam per approbatam cauſam poteras, ſi voluiſſes: occidere eam nullatenus debuiſti.

Duo conſilia proponimus tibi, accepta tecum deliberatione duorum elige magis quod placeat, & miſerere animæ tuæ: & tu hic in iſto anguſto tempore poſitus, ne ſis tu ipſe tuimet homicida, & in æternum

pereas. Relinque hoc malignum ſæculū, quod te traxit ad tam immaniſſimum peccati facinus; multorum fratrum precibus adjutus, obſerva cuncta ſimplici animo, quæ tibi ab Abbate fuerint imperata, ſi fortè ignoſcat infinita Dei bonitas peccatis tuis iſtud conſilium, ut certiſſimè ſcias, levius, ac ſalubrius eſt; ut ſub alterius cuſtodia lugeas deflenda peccata. Secundum autem conſilium tale eſt. Arma depone, & cuncta ſæcularia negotia dimitte, carnem, & ſanguinem omnibus diebus vitæ tuæ non comedas, excepto uno die Reſurrectionis Domini, & uno die Natalis Domini. Cęteris temporibus in pane, & aqua, & interdum leguminibus, & oleribus pœniteas. In jejunio, & vigiliis, & orationibus, & eleemoſynis perſevera omni tempore. Vinum, & medonem, & mellitam, & cerviſiam nunquam bibas; niſi in illis tribus diebus. Uxorem ne ducas, concubinam non habeas, adulterium non facias, abſque conjugio in perpetuo permaneas. Nunquam te in balneo laves, equum non aſcendas, cauſam tuam, & alterius in Conventu fidelium

non

non agas; in conviviis lætantium nunquam ſedeas: in Eccleſia ſegregatus ab aliis Chriſtianis poſt oſtium humiliter ſtes; ingredientium, & egredientium orationibus te ſuppliciter commendes. Communione Sacri Corporis, & Sanguinis Domini cunctis diebus vitæ tuæ indignum te exiſtimes; in ultimo termino vitæ tuæ pro viatico (ſi obſervaveris conſilium) ut accipias tibi concedimus. Sunt & alia multa duriora quæ tibi juxtà pondus tanti facinoris eſſent adiicienda, ſed ſi hæc omnia, quæ ſupra miſericorditer dicta ſunt, perfecto corde Deo auxiliante perfeceris, & cuſtodieris; confidimus de immenſa clementia Dei, remiſſionem tuorum peccatorum te habiturum; & ſecundum boni juſtiq; paſtoris imperium reſolvat te Sancta Eccleſia ab hoc vinculo peccati in terris, ut per ipſius gratiam, qui eam ſuo ſanguine redemerat, ſis ſolutus in Cœlis. Sin autem aliter feceris, & Sanctæ Matris Eccleſiæ ſalubre conſilium deſpexeris; ipſe tibi ſis judex; in laqueo diaboli, quo irretitus teneris, maneas: ſanguiſque tuus ſit ſuper caput tuum, & ſub indiſſolubili ana-

the-

themate permaneas: donec Deo, & ſanctæ Eccleſiæ ſatisfacias.

Si Mulier Maritum ſuum cauſa fornicationis veneno interfecerit, aut quacunque arte perimere facit, quia Dominum, & Seniorem ſuum occidit, ſæculum relinquat, & in Monaſterio pœniteat.

Qui mortem ſibi conſciverit: prò eo nulla in Miſſa commemoratio fiat, neque cum pſalmis ejus cadaver ſepeliatur.

Si quis ſpontè hominem occiderit, ad januam Eccleſiæ ſemper erit, & in Obitu communionem recipiat: ſi caſu necarit, pœnitentiam aget annos ſeptem, ex alterius canonis præſcripto, annos quinque.

Si quis hominem necare voluerit, neque hoc ſcelus patrare potuerit; ut homicida pœnitentia afficietur.

Alius canon de homicidio voluntario.

Si quis homicidium ſponte commiſerit, vel odio, vel poſſidendæ hæreditatis cauſa: primò jejunet in pane, & aqua; deinde pœnitentiam agat annis ſeptem; primo anno poſt illos quadraginta dies, à vino, caſeo, piſce abſtinebit; in ſecundo, &

ter-

tertio, ſimiliter jejunèt: tertiam autem, & quintam feriam, ac Sabbatum redimere poteſt. Reliquis quatuor annis jejunabit in ſingulis tres Quadrageſimas; primam ante Paſcha, alteram ante diem feſtum Sancti Joannis Baptiſtæ, tertiam ante Nativitatem Domini.

Si quis fecerit homicidium prò vindicta parentum, ità pœnitentiam aget ut homicida voluntarius. Itidē prò vindicta fratris.

Qui prò vindicta fratris annum unum, & in ſequentibus duobus annis, tres quadrageſimas, & legitimas ferias.

Si quis per iram ſubitam, aut per rixam hominem necarit; pœnitentiam aget annos tres.

Si quis juſſu domini homicidium perpetrarit; dies quadraginta in pane, & aqua, & præterea ſeptem annos ſequentes per legitimas ferias jejunabit.

Qui in Bello publico juſſu Principis legitimi tyrānum interfecerit, pœnitens erit tres Quadrageſimas per legitimas ferias.

Qui liber jubente majore ſuo innocentem occiderit, pœnitentiam aget annum unum, & ſequentes duos, tres quadrageſimas

simas, & legitimas ferias.

Qui homicidii auctor fuit ob consilium quod dedit, erit in pœnitentia quadraginta dies in pane & aqua cum septem sequentibus annis.

Qui insidiatus est alicui, ut ab aliis occidatur, licet ipse non occiderit; pœnitentiam aget quadraginta dies in pane & aqua, & septem sequentes annos observabit.

Qui accusarit aliquem, ob eamque accusationem occisus est, quadraginta dies in pane, & aqua cum septem sequentibus annis in pœnitentia versaridebet. Sin autem ob accusationem debilitatus est; tres quadragesimas pœnitebit per legitimas ferias.

Qui insanus homicidium perpetrarit, leviorem pœnitentiam explebit.

Qui publicè pœnitentem occiderit, tamquam de homicidio spontè commisso duplicem pœnitentiam aget.

Qui furem, aut latronem interfecerit; quadraginta dies ab Ecclesiæ ingressu abstinebit: & prætereà in tertia feria, & in sexta, & in sabbato jejunabit.

Si quis casu homicidium fecerit, pœnitens

nitens erit quadraginta dies, in pane & aqua: his peractis biennio ab oratione fidelium ſegregatus non communicabit, neque offeret. Poſt bienium in Communionem Orationis ſuſcipietur: offeret autem, non tamen communicabit. Poſt quinquennium ad plenam cc̃munionem recipietur: à cibis abſtinebit arbitratu Sacerdotis.

Qui hominem tamquam feram aliquam latentem inopinatò occiderit; quadraginta dies pœnitentiam aget in pane & aqua, & quinque ſequentes annos arbitratu Sacerdotis.

Si plures homines unum per rixam adorti occiderint: quicumque eorum plagam ei inflixerit, tanquam homicida pœnitentiam aget.

Qui homicidio, quod poſtea factum eſt conſenſerit; pœnitentiam aget annis ſeptem; tres in pane & aqua; ſin autem voluerit, nec verò potuerit; tres tantum annos; Si quis nolens homicidium patrarit, pœnitebit quinque annis, & duobus in pane, & aqua.

Si quis aliquem vulneraverit, vel ei

ali-

aliquod membrum præciderit; pœnitentiam aget anno vno per legitimas ferias: ſique cicatrix gravis eſt, vt vulneratum deformem reddit; quadraginta etiam dies pœnitebit in pane & aqua.

Si quis ictum proximo dederit, nec nocuerit; tridui pœnitentiam aget in pane & aqua: Clericus unius anni & menſium ſex.

Si quis aliquem per iram percutiens debi itaverit; ſoluta medicamenti impenſa, ſi laicus eſt, pœnitens erit quadraginta dies in pane, & aqua, ſi Clericus duas quadrageſimas: ſi Diaconus, ſeptem menſibus; ſi Presbyter, uno anno.

Si quis Epiſcopus homicidium fecerit: in pœnitentiam ſit quindecim annis, dignitatiſque gradu amoveatur, vitæque ſuæ curſum peregrinando conficiat.

Presbiter pœnitens erit annos duodecim: quatuor ex his in pane & aqua; & Sacerdotii gradu privetur: Diaconus annos decem; tres ex his in pane & aqua: Clericus inferioris ordinis, annos ſeptem; tres in pane & aqua.

Si quis fratri ſuo quem oderit, reconcilia-

ciliari non vult : tamdiu in pane & aqua pœnitentiam aget, quoad reconcilietur.

PRÆCEPTUM VI.

Non furaberis.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi furatus eſt aliquid de Eccleſiæ ſuppellectili, vel theſauro : quod ſuſtulit, reddet ; & tres carinas cum ſeptem ſequentibus annis pœnitebit.

Qui ſacras Reliquias furatus eſt, illis reſtitutis ſeptem carinas jejunabit.

Pecuniam Eccleſiaſticam furatus, quadruplum reddet ; ſi quid item de miniſterio Eccleſiæ aliquo modo ſurripuerit, pœnitens erit annos ſeptem.

Si quis vel Eccleſiaſticas obligationes rapuerit, vel rapientibus conſenſerit ; quadruplũ reſtituat, & canonicè pœnitens erit.

Sacrilegus, rerumvè Eccleſiaſticarum invaſor, uno anno extrà Eccleſiam Dei ma-

maneat : ſecundo anno prò foribus Eccleſiæ ſinè communione maneat; tertio anno in Eccleſia inter audientes ſit ſine oblatione; carneque, vinoque, abſtineat, præterquam in Paſcha, & die Natali : quarto anno, ſi fructuoſus triennio pœnitentiæ fructus extiterit, cõmunioni fidelium reſtituatur. Ea lege ut ſpondeat, ſe inpoſterum tale quidquam non commiſſurum, ac præterea ſinè eſu carnis, & potatione vini, uſque ad ſeptennium pœnitens permanebit.

Qui Eccleſiam incenderit, illam reſtituet, pœnitentiamque aget annos quindecim, & pretium det pauperibus. Itidem qui incendio conſenſerit.

Si quis malo ſtudio, vel odio, vel ulciſcendæ injuriæ cauſa, incendium commiſerit, committivè juſſerit, curaverit, aut incendiario auxilium, vel conſilium ſcientèr dederit; excommunicatur: ſi mortuus erit, Chriſtiana ſepultura carebit. Nec verò abſolvetur, niſi damnum pro facultatibus reſarciverit: juretque, ſe inpoſterum tale facinus nunquam admiſſurum. Pœnitentia præterea hæc ei conſtitue-

ſtituetur, ut Hieroſolymis, aut in Hiſpania in ſervitio Dei totū annū permaneat.

Si quis ſepulcrum violaverit, pœnitens erit annos ſeptem; è quibus tres in pane & aqua.

Qui ſepulcrum infregerit, ut defuncti ſepulti veſtimenta furaretur; pœnitens erit annos duos per legitimas ferias.

Qui de oblationibus, quæ Eccleſiis factæ ſunt, aliquid retinuerit: pœnitens erit dies quadraginta in pane & aqua.

Qui decimam ſibi retinuerit, aut dare neglexerit; quadrupulum reſtituet, & pœnitentiam aget dies viginti in pane & aqua.

Qui hoſpitalis domus adminiſtrator aliquid de adminiſtratione ſubtraxerit, reſtituet, quod abſtulit, pœnitenſque erit annos tres.

Qui pauperem oppreſſerit, ejuſque bona abſtulerit: reddet ei ſuum, & pœnitens erit dies triginta in pane, & aqua.

Clericus furtum capitale faciens; ſeptēnii pœnitentiam explebit, laicus quinquennii: & quod furatus eſt reddat.

Si quis per neceſſitatem, cibum, vel

veſtem furatus ſit; in pœnitentia erit hebdomadas tres; ſi reddiderit, jejunare non cogitur.

Qui fregerit noctu alicujus Domum, aut aliquid auferet: pretium reddet, & pœnitentiam aget annum in pane & aqua; ſi non reddit, annos duos.

Si quis furtum de re minori ſemel, aut bis fecerit; reſtituta re, pœnitentiam aget annum unum.

Qui rem inventam non reddit, furtum committit: id circò tanquam de furto pœnitentiam aget.

Si quis uſuras accipit, rapinam facit, ideoque quicunque illam exegerit, pœnitentiã aget annis tribus, uno in pane & aqua.

PRÆCEPTUM VII.
Non Mœchaberis

CANONES POENITENTIÆ.
Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

SI Laicus ſolutus cum fœmina ſoluta concubuerit, pœnitens erit annos tres, & quantò ſæpiùs, tantò majori pœ-

pœnitentia afficietur.

Itidem qui cum ancilla cojerit.

Uxor, conſcio viro mæchata, ne in obitu quidem communicabitur: ſi dignã pœnitentiam egerit, poſt decem annos Sacram Communionem ſumet.

Si quis Uxorem nolentem adulterium perpetrare coegerit: pœnitentiam aget dies quadraginta in pane & aqua, & ſeptem præterea annos, è quibus unum in pane item & aqua.

Si quis conjugem fornicari conſenſerit; diebus omnibus vitæ in pœnitentia erit arbitrio periti Sacerdotis.

Vir ſolutus, ſi cum alterius uxore adulterium commiſerit: pœnitentiam aget annos ſeptem, mulier quinque.

Mulier ſoluta, cum alterius marito adulterium patrans, pœnitentia afficietur decennali: ille quinquennali.

Si quis maritus ſemel lapſus eſt, pœnitentiam aget annos quinque.

Si ſæpius mœchatus eſt, in fine mortis eſt conveniendus: ſique promiſerit ſe ceſſaturum, dabitur ei communio.

Qui ſæpè fornicatur, laicus cum laica, pœ-

pœnitentiam aget tres annos.

Si quis Uxorem ſimul, & Concubinam habuerit, in pœnitentia erit annos ſeptem, & amplius prò ratione culpæ.

Maritus ſi ancilla concubina utitur, pœnitentiam aget annum unum, quadrageſimas tres, & legitimas ferias tribus menſibus. Illa ſi invita violatur, quadraginta dies, ſi conſentiens, quadrageſimas tres, & legitimas ferias.

Qui cum Uxore ſua turpiter cõcubuerit, pœnitens erit quadraginta dies.

Si quis adoleſcens cum Virgine peccaverit; pœnitentiam aget annum unum.

Qui puellam, aut mulierem libidinosè obtrectaverit, ſi Clericus eſt, quinque dies, ſi Laicus tres dies pœnitentiam aget; Monachus, vel Sacerdos, à miniſterio ſuſpenſus, pœnitens erit dies viginti.

Si quis in balneis cum muliere ſe lavaverit, pœnitentiam aget triduo.

Qui concupierit Virginem, quam poſtea uxorem duxerit, pœnitentiam aget annum unum per legitimas ferias: ſi verò nõ duxerit, años duos per legitimas ferias.

Si quis mulierem alii deſponſatam in ma-

matrimonium duxerit ; eam dimittet: & pœnitens erit quadraginta dies in pane & aqua , cum ſeptem annis ſequentibus.

Vidua quæ ſtuprum admiſerit, pœnitentiam aget annum totum, & præterea in altero anno dies jejuniorum.

Si quis cum uxoris ſuæ ſorore per imprudentiam fornicationem admiſerit; pœnitentiã ſibi indictam aget, ſi probaverit ſe tale ſcelus inſcienter feciſſe.

Cum duabus ſororibus fornicatus, pœnitentiam aget toto ſuæ vitæ tẽpore: item

Qui cũ duabus ſororibus, vel cũ noverca, vel cũ ſorore ſua, vel cum amita, vel cũ nuru , vel quo denique inceptum admiſerit: ab ingreſſu Eccleſiæ abſtinebit annum unum: quo anno præter feſtos dies pane ſolum & aqua utetur, arma non feret, oſculum nemini præbebit , Sacram Communionem niſi pro viatico non ſumet, ſex deinde annis Eccleſiam ingredietur; ſed carne, & vino, & ſicera non utetur, niſi feſtis diebus. Poſtea verò duobus annis quando carne veſcetur, à potu vini abſtinebit: quod ſi biberit, carne non veſcetur, niſi Dominicis diebus, & præcipuis feſtis:

deinde uſque ad obitum perpetuò præter feſtos dies à carne abſtinebit. Tres legitimas ferias ſingulis hebdomadis jejunabit, & quadrageſimas tres ſingulis annis legitimè cuſtodiet.

Qui inceſtum fecerit, ei alii annorum duodecim, alii quindecim, alii decem, alii ſeptem pœnitentiam conſtituunt.

Quicunque Sacerdos ſpiritualem filiam violaverit, dignitatis honorem amittet, & perpetuam pœnitentiam aget.

Qui item Sacerdos hoc facinus admiſerit, omni muneris ſui functione mulctatus, pœnitentiam etiam peregrinando aget annos quindecim: deindè in Monaſterium abiens toto vitæ tempore ibi Deo ſerviet: fœmina autem res ſuas in eleemoſynam pauperibus conferet, in Monaſterioque Deo ſerviet omnibus vitæ ſuæ diebus.

Si Epiſcopus hoc admiſerit; pœnitentiam aget annos quindecim.

Qui Monialem violarit: pœnitens ſit annis decem.

Presbyter ſi fornicationem admiſerit, ſponte confeſſus pœnitentiam aget annos decem hoc modo: tribus menſibus à cæteris

ris remotus pane & aqua jejunabit, diebus autem feſtis modico vino, piſciculis,& legumine utetur:ſacco indutus humi cubabit,diu noctuq; miſericordiã Dei implorãs.

Deindè unum annum,& ſex menſes in pœnitentia, jejunoque panis & aquæ explebit,, præter feſtos dies,in quibus vino, & ſagimine,caſeo, oviſque canonicè uti poterit. Finito primo anno & dimidio, Sacræ Communionis particeps fiet,Pſalmos in Choro ultimus canet, Officia minora geret. Poſtea verò quàm ſeptimum pœnitentiæ annum expleverit, omni quidem tempore prætèr Paſchales dies, ſingulis hebdomadis per legitimas ferias in pane & aqua jejunabit.

Qui cum brutis cojerit; pœnitentia afficietur annorum decem, & diuturniori etiam prò perſonæ conditione.

Qui contra naturam cojerit; ſi ſeruus eſt, ſcopis caſtigabitur; & pœnitebit annos duos: ſi liber eſt, & matrimonio junctus, annos decem;ſi ſolutus,annos ſeptem:pueri dies centum; laicus matrimonio conjunctus ſi in conſuetudine habet, annos quindecim: ſi Clericus, de gradu amotus,

ut laicus pœnitentiam aget: qui cum fratre tale ſcelus admiſerit, ab omni carne abſtinebit, pœnitenſque erit annos quindecim: ſi Clericus, diuturniori & graviori pœnitentia afficietur.

Mulier in ſe, aut cum altera fornicans, pœnitentia afficietur duorum annorum. Vir ſe inquinans, primò dies decem; ſi iterum dies viginti, ſi tertiò dies triginta: ſique nefariè agere perget, pœnitentiæ acceſſio ei fiet; ſi puer dies quadraginta; ſi major quindecim annis, dies centum.

Puer parvulus oppreſſus à majore, hebdomadam jejunabit: ſi conſenſerit, dies viginti: ſi coinquinatus erit, dies centum: ſi voluntatem ſuam expleverit, annũ unũ.

Qui complexu fœminæ, uel oſculo polluitur; pœnitentiam aget dies triginta: qui contactu inverecundo, menſes tres.

Qui concupiſcit mente, ſed non potuit; dies decem pœnitentiam aget.

Qui turpiloquio, aſpectùque polluitur negligens, nec verò peccare voluit; pœnitentiam aget dies viginti: ſi verò impugnatione tentationis, & cogitationis inquinatur, pœnitebit item dies viginti.

Qui-

Quicunque lenocinium exercuerit, pœnitentiam aget annos duos per legitimas ferias: item

Qui hoc facinus admiſerit, Sacram Communionem non accipiet niſi in fine.

Si quæ mulier ceruſſa, aliovè pigmento ſe oblinit, ut aliis viris placeat; pœnitentia afficietur annorum trium.

PRÆCEPTUM VIII.

Non falſum Teſtimonium dices.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

QUi affirmarit verum, quod falſum eſt; pœnitentiam aget ut adulter, ut homicida, qui ſpontè id facinus admiſerit.

Qui falſo teſtimonio conſenſerit: pœnitens erit annos quinque.

Qui proximo falſum crimen obiicit, pœnitentia afficitur ut falſus teſtis.

Qui proximo peccatum imputarit, priuſquam ſeorſum eum arguerit; primũ illi ſatisfaciens, pœnitentiam aget tres dies.

Si quis contra proximum linguâ laſcivus erit, triduana pœnitentia expiabitur.

Si quis

Si quis murmuraverit, judicio Sacerdotis pœnitentiam aget pro culpæ gravitate.

Si quis convitium manifeſtum fratri intulerit, diuturna expiabitur pœnitentia pro modo peccati.

Si quis facilè detraxerit; falſumque in hoc dixerit; pœnitens erit dies ſeptem, in pane & aqua.

Qui falſitatem, fraudemvè in ponderibus, & menſuris admiſerit; pœnitens erit in pane & aqua dies viginti.

Falſarius, in pane & aqua pœnitentiam agat quamdiù vivit.

PRÆCEPTUM IX.

Non concupiſces rem proximi tui.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccarit.

REm alienam nefariè concupiſcens, avaruſq; pœnitens erit annis tribus.

Qui aliena furari concupiſcit, furtum eſt; qui item aliena rapere cupit, rapina eſt: qui res Eccleſiæ furari appetit, ſacrilegium eſt: ideò cum nefariè concupiſcendo graviter peccet, ut peccati mortalis pœnitentiam aget Sacerdotis arbitratu.

Qui

Qui rem aliquam proximi pretioſam invenire cupit, ut illã ſibi retineat: mortale peccatum concipit, cujus pœnitentiam aget, ut ſupra dictum eſt de furto.

PRÆCEPTUM X.

Non deſiderabis Uxorem proximi tui.

CANONES POENITENTIÆ.

Si quis contra hoc præceptum aliquo modo peccaverit.

SI quis concupiſcit fornicari; ſi Epiſcopus, pœnitens erit annos ſeptem: ſi Presbyter, quinque; ſi Diaconus, vel Monachus, tres; è quibus unum in pane & aqua; ſi Clericus, aut Laicus, annos duos.

Si quis in ſomnis ex immundo deſiderio polluitur; ſurgat, & cantet ſeptem Pſalmos pœnitentiales: & die, triginta.

Si Clericus, aut Laicus ex mala cogitatione concupiſcentiaque ſemen effuderit; pœnitens erit dies ſeptem.

Canones Pœnitentiæ de ſeptem peccatis capitalibus.

Capitalia peccata, quæ principalia etiam vocantur, ut potè è quibus omnia vitia principium habent, ſunt, ſuperbia,

vana

vana gloria, avaritia, luxuria, invidia, ira, gula, & acedia.

Pro capitali, mortalique crimine pœnitentia ſeptem annorum inciditur, niſi peccati gravitas, & perſonæ ſtatus ſeveriorem, diuturnioremque pœnitentiam requirat.

Pro capitali crimine pœnitentiam aget laicus annos quatuor, clericus quinque, ſubdiaconus ſex, diaconus ſeptem, Presbyter decem, Epiſcopus duodecim.

Sed demonſtratæ jam paulò antè ſunt pœnitentiæ, quæ ex canonum diſciplinâ cõſtituuntur ferè pro peccatis mortalibus, quæ ex his ſeptem capitalibus vitiis originem trahunt. Pro gulæ autem vitio ſunt hi præcipui pœnitentiæ Canones.

Canones Pœnitentiæ de gula, & ebrietate.

Sacerdos imprudenter ebrius factus, pane & aqua pœnitentiam agat dies ſeptem: ſi negligenter, dies quindecim: ſi per contemptum, dies quadraginta.

Diaconus, & alius Clericus ebrius factus, arbitrio Sacerdotis pœnitens erit.

Monachus ebrius, pane & aqua menſibus tribus: ſi Clericus viginti dies.

Laicus ebrioſus graviter arguatur, & pœni-

pœnitentiam agere à Sacerdote cogatur.

Qui humanitatis gratia alium inebriare cogit, pœnitentiam aget dies ſeptem; ſi per contemptum dies triginta.

Qui ad bibendum invitat pluſquam naturæ ſatis eſt, pœnitentiam agat.

Qui præ ebrietate, & crapula vomitum fecerit, ſi Presbyter, aut Diaconus, pœnitentiam agat dies quadraginta.

Si Monachus, aut Clericus, dies triginta.

Si Laicus, dies quindecim.

Si Laicus item, à vino, & carne abſtineat dies tres.

Si quis gulæ cauſa antè horam legitimam jejunium fregerit; duos dies pœnitentiam aget in pane & aqua.

Si quis nimio cibo ſe ingurgitaverit, ut indè dolorem ſenſerit; unum diem pœnitentiam in pane & aqua.

Canones Pœnitentiæ de variis peccatis.

Si quis Sacerdos Miſſam canit, neque communicat; per annum pœnitentiam agat, nec verò intereà celebret.

Sacerdos excommunicatus, ſi celebrat; tribus annis pœnitens ſit, hebdomadiſque ſingulis, feria ſecunda, quarta, & ſexta,

á vi-

à vino, & carnibus jejunet.

Sacerdos, Sacerdotii ſui gradu ordineque in perpetuum amotus, ſi celebrare audet, privatur communione Corporis, & Sanguinis Jeſu Chriſti, uſque ad ultimum diem, & in excommunicatione eſt, viaticum tantum in fine ſumens.

Si gutta Sanguinis Chriſti in terram cadit; Sacerdos in pœnitentia ſit quinquaginta diebus; ſi ſuper Altare, & ad pannum unum tranſit, diebus duobus, ſi uſque ad pannos duos, diebus quatuor, ſi uſque ad tres, diebus novem, ſi uſque ad quatuor viginti diebus.

Si incautè dimiſit; quamvis nil nefandi acciderit; tribus menſibus à ſui muneris adminiſtratione amovetur.

Qui per ebrietatem Euchariſtiam vomit; ſi Laicus eſt quadraginta diebus; ſi Clericus, ſexaginta, ſi Epiſcopus, nonaginta diebus; ſi infirmus pœnitentiam agat diebus ſeptem.

Scienter rebaptizatus, ſi propter hæreſim hoc ſceleris admittit, pœnitentia afficiatur ſeptem annorum quarta, & ſexta feria jejunans, tribus item quadrageſimis pane & aqua. Si ve-

Si verò prò mũditia hoc facere putarit eum pęniteat tribus annis: quod ſi ignorãter; non peccat: ſed ideò non promovendus, licet ſit excellens.

Si Epiſcopus, Presbyter, Diaconuſvè ſpontè eſt rebaptizatus; quandiu vivit, pœnitens ſit; alii verò Clerici, & Monachi, & Moniales; ab hæreticis volentes rebaptizari, pœnitentiam agant duodecim annis.

Sacerdos qui intereſt clandeſtinis deſponſationibus, per triennium ab officii ſui adminiſtratione amovetur.

Sacerdos qui palliis altaris mortuum involuit, pęnitens ſit decem annis, & quinque menſibus: Diaconus autem annis tribus, & ſex menſibus.

Qui Legata Pia Eccleſię non ſolvit, uno anno pęnitens erit per legitimas ferias.

Qui vir faciem ſuam transformaverit habitu muliebri, & mulier habitu viri: emẽdationẽ pollicitus, añis penitẽs ſit tribus

Infirmos, aut vinctos viſitare negligens, pęnitentiam aget dies decem, pane & aqua victitans.

DECLARATIONES.

Confeſſarius, cum ex iis quæ conſcripta ſunt

ſunt intelligat prò ratione, & temporum, & perſonarum diverſas pœnitentias fuiſſe, earumq; redimendarũ certam rationẽ adhibuãeſſe: arbitrio tamẽ ſuo illis omnibus mitigãdis moderandiſq; aget, ut in initio traditũ eſt.

De pœnitentia per legitimas ferias conſtituta; Confeſſarius animaduertet, eo nomine intelligi feriam ſecundam, quartam, & ſextam, canonum legibus pœnitentiæ jejunioque præſcriptam.

Carinæ jejunium, quod aliquando pœnitentiali canone cavetur, id appellatur, quod per quadraginta dies, in pane & aqua fiebat, ut ſæpènumero Burchardus interpretatur. Carinam alii dicunt, quidam carenam, alii carentenam, alii quadragenam.

Pœnitentia per tres quadrageſimas indicta, ita intelligitur, ut cui imponebatur, is in anno pane & aqua jejunaret quadrageſimas tres: quarum prima eſt ante diem Natalem Domini; altera antè Paſcha Reſurrectionis, tertia, quæ ſcilicet per dies tredecim ante diem feſtum Sancti Joannis Baptiſtæ agebatur, quemadmodum ex Concilii Saleguſtadienſis decreto perſpici poteſt.

FINIS.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE